

Giacomo Alberto Donati

**«*Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra*»: un'introduzione alla disciplina giuridica del tesoro nell'*utrumque ius* (secoli XIII-XVII)**

«*Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra*»: *an introduction to treasure trove law in the utrumque ius (XIII-XVII centuries)*

ABSTRACT: There is no contemporary system of law that does not take into account the question to whom belong buried, hidden and forgotten treasures: continental Europe's *utrumque ius*, throughout Middle and Early Modern Ages, makes no exception, showing a persistent legal interest on this subject. This paper, through the analysis of three cases and of the conclusions of some of the greatest jurists of the *ius commune* period on treasure trove law, aims to take into the proper perspective not only that very legal system but also some more obscure facets of it, such as the use of spells and invocation of demons in order to find hidden treasures.

KEYWORDS: Treasure trove law; *Utrumque ius*; Demonology

SOMMARIO: 1. Cera di Spagna, disfide tra parroci e signori di campagna, invocazioni demoniache all'ombra del Colosseo: le molteplici sfaccettature giuridiche del lemma *thesaurus* – 2. Tra *thesaurus inventus* ed arti proibite: il sostrato giustiniano – 2.1 Lo scrigno dello *ius civile*: dalle *summae* di Azzone alle emergenti normative statali – 2.2 Scandagliar superstizioni: la repressione della demonolatria *ad inveniendos thesauros* – 3. *Responsa* conclusivi: un tesoro sepolto nel tempo.

Or if thou hast uphoarded in thy life  
Extorted treasure in the womb of earth –  
For which, they say, you spirits oft walk in death –  
Speak of it, stay and speak.  
(*Hamlet* 1.1.117-120)

1. *Cera di Spagna, disfide tra parroci e signori di campagna, invocazioni demoniache all'ombra del Colosseo: le molteplici sfaccettature giuridiche del lemma thesaurus*<sup>1</sup>

Nella seconda metà del secolo XV, un mercante di Genova, di ritorno da una missione commerciale in Spagna, nascose quattromila ducati all'interno di un blocco di cera, più ampia parte di un carico che stava trasportando nelle stive della nave che faceva rotta per la sua città natale: nel corso del tragitto, il mercante morì. Il figlio di lui, del tutto ignaro dell'esistenza del prezioso cumulo occultato entro le merci del padre, vendette l'intera partita di cera ad un secondo mercante, il quale la conservò presso i propri magazzini per più di tre anni, anch'egli senza avvedersi in alcun modo dell'ulteriore contenuto: l'esistenza del tesoro, in effetti, poté essere constatata solo allorquando il secondo mercante rivendette a sua volta la partita di cera ad un profumiere, il quale infine, nello sciogliere i blocchi per la lavorazione, rinvenne i quattromila ducati. La vertenza giudiziaria che ne seguì, tramandata nei *Commentaria*<sup>2</sup> di Giasone del Maino<sup>3</sup> (1435-1519), vide contrapposte tutte e tre le parti menzionate (ossia l'erede del primo mercante, il secondo mercante ed il profumie-

<sup>1</sup> ABBREVIAZIONI: *DBI* = *Dizionario Biografico degli Italiani*; *DBGI* = I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M. N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013; *DSI* = A. Prosperi-V. Lavenia-J. Tedeschi (curr.), *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Pisa 2010; *EISLA* = P. Cappellini-M. Fioravanti-B. Sordi (curr.), *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma 2012.

<sup>2</sup> E precisamente in Iason Maynus, *In primam Digesti Novi partem commentaria*, Venetiis 1589, foll. 64r-65v, in particolare fol. 64v: «fuit de facto in civitate Genuae, quidam genuensis mercator veniens ex Hispania, detulit secum in navi certam quantitatem cerae, et in una pillula cerae erant reconditi quattuor mille ducati, iste mercator decessit, eius filius vendidit talem ceram uni mercatori, cum ignoraret pecuniam in eam reconditam. Iste secundus mercator tenuit eam spatio trium anno et ultra, deinde eam vendidit cuidam aromatario, qui pecuniam in cera invenit; quaerebatur cuius esse debeat talis pecunia».

<sup>3</sup> Sul giurista pavese, oltre a M. G. di Renzo Villata, *Del Maino, Giasone*, in *DBGI*, pp. 995-999 e F. Santi, *Maino, Giasone del*, in *DBI*, LXVII, Roma 2007, pp. 605-607, si veda ora E. Dezza-S. Colloca (curr.), *Giasone del Maino (1435-1519). Diritto, politica, letteratura nell'esperienza di un giurista rinascimentale*, Bologna 2021.

re inventore), ciascuna reclamante, avanti le autorità genovesi, la proprietà del tesoro appena scoperto.

Al principio degli anni ottanta del Cinquecento, un piccolo edificio venne ceduto in Sartirana Lomellina al rettore della locale parrocchia, in vista di ampliamenti alla chiesa affidata alle sue cure: questi, difatti, commissionò prontamente l'abbattimento della casetta trasferita alla parrocchia e la successiva edificazione di un'altra sezione a beneficio dell'edificio di culto. Nel corso dei lavori, però, uno dei lavoranti rinvenne un'urna dall'aspetto antico, nella quale erano nascosti diversi scudi, monete d'oro fino ed una gran quantità d'argento. Risaputo del ritrovamento, il signore di Sartirana fece immediatamente imprigionare l'inventore, obbligandolo nel contempo a consegnare l'anfora con i preziosi: il feudatario, infatti, sosteneva che i metalli preziosi spettassero a lui, perlomeno nella misura della metà. Tali pretese vennero contestate in radice dal rettore della Chiesa lomellinese: grazie all'intervento di Borgnino Cavalcani<sup>4</sup> (1533-1607), all'epoca vicario generale del vescovo di Pavia e testimone privilegiato della vicenda nelle sue *Decisiones*<sup>5</sup>, è possibile ricostruire le sorti di questo tesoro, anche ripercorrendo le argomentazioni di entrambe le parti.

A più di trent'anni di distanza dagli eventi di Sartirana, macchinazioni ben più oscure venivano invece architettate all'ombra del Colosseo: giunse voce al commissario del Sant'Uffizio<sup>6</sup> romano Desiderio Scaglia<sup>7</sup> (1568-1639), futuro

<sup>4</sup> Sul giurista di Fivizzano notizie biobio grafiche possono rinvenirsi in A. Labardi, *Cavalcani, Borgnino*, in *DBGI*, pp. 494-495 e soprattutto in P. Maffei, *Appunti bio-bibliografici su Borgnino Cavalcani da Fivizzano (1533-1607)*, in U. Petronio-O. Diliberto, *Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a Giuliano Bonfanti*, Macerata 2012, pp. 267-282.

<sup>5</sup> Ci si riferisce a Borgninus Cavalcanus, *Decisiones fori fivizanensis aliorumque insignium locorum peregrinae et amabiles*. [...] *Secunda pars*, Venetiis 1586, foll. 82v-84v. I fatti testé esposti sono narrati in ivi, fol. 83r: «fuit concessa una domuncula Ecclesiae Sartiranae, et iullius rectori, ut dictam Ecclesiam ampliaret, et cum rector faceret illam destruere in parte, et aedificare dictam Ecclesiam. Aliquis ex laboratoribus invenit urnam, et vasinculum, in quo (ut fertur) aderant quam plures scuti, et doblae fini auri, et massa argenti, quo audito dominus feudatarius fecit carcerare inventorem, et sibi dare illum vasum cum pecuniis, uti pertinentem ad ipsum, saltem pro medietate, et insurrexit rector dictae Ecclesiae asserens dictas pecunias inventas in bonis suae Ecclesiae ad se spectare, et pertinere nomine eius Ecclesiae, et non ad feudatarium, et dominum loci Sartiranae».

<sup>6</sup> Su codesto ufficio apicale in seno alla congregazione romana si rimanda, anche per la bibliografia, a G. A. Donati, *Iuste iudex ultionis. Inquisizione romana, ordo Praedicatorum e cultura giuridica in età moderna (1542-1730)*. *La Tabula chronologica inquisitorum di Domenico Francesco Muzio O.P. (†1730)*, Milano 2021, pp. 66-85 oltre che ad A. del Col, *Commissario del Sant'Uffizio, Italia*, in *DSI*, pp. 351-352. Il commissariato dello Scaglia (come si apprende in G. A. Donati, *Iuste iudex*, cit., p. 357, n. 401) si estese dal 1616 al 1621: ciò consente di delimitare anche temporalmente il torbido fatto che si sta per narrare.

<sup>7</sup> Recenti profili biografici del domenicano (che partecipò ai celebri processi di Galileo

cardinale ma all'epoca dei fatti semplice frate domenicano con già alle spalle una più che decennale esperienza da inquisitore maturata tra Pavia, Cremona e Milano, che alcuni esaltati avevano intenzione di sacrificare un infante alle potenze inferi; al fine di perfezionare un abominevole contratto, infatti, la vita del piccolo avrebbe dovuto rappresentare la contropartita di un'informazione altrimenti occulta, ossia l'esatta ubicazione di tesori nascosti. Fu perciò una notte di Roma di inizio Seicento ad assistere alla decisa risposta dello Scaglia: coadiuvato da una corposa schiera di familiari del Sant'Uffizio, egli sorprese i demonolatri in un luogo che le fonti chiamano «*le sette Sale*»<sup>8</sup>, a breve distanza dalle rovine dell'anfiteatro Flavio. Circondatili, il Predicatore ed i suoi uomini riuscirono a salvare la vita del bimbo e ad arrestare tutti i colpevoli<sup>9</sup>.

I tre episodi testé rapidamente narrati, pur collocati cronologicamente in secoli differenti, risultano tutti accomunati dalla circostanza di presentare quale oggetto del contendere o fine ultimo del tentato crimine un *thesaurus*: giova in proposito sottolineare come, oltre a dimostrare che l'esistenza (supposta o meno) di cumuli occulti di preziosi affaccendava le menti dei giuristi e finiva per far già capolino tra le pagine delle loro opere ben prima della diffusione dei popolari racconti e romanzi dei Poe e degli Stevenson, la materia che qui si intende proporre all'attenzione del lettore presenti, anche ad una prima, sommaria ricognizione, il non piccolo merito di attraversare trasversalmente la pressoché totale interezza dell'arco intellettuale dell'*utrumque ius*, interessando una vasta platea di generi letterari e di materie anche assai differenti tra loro (anche solo uno sguardo cursorio ai tre casi appena citati può ben restituire l'impressione di un tema che toccò tanto la materia dei diritti reali quanto

---

Galilei e Tommaso Campanella) possono rinvenirsi in V. Lavenia, *Scaglia, Desiderio*, in *DBI*, XCI, Roma 2018, pp. 208-212, in T. Mayer, *The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo*, Philadelphia 2013, pp. 68-71 ed in J. Tedeschi, *Scaglia, Desiderio*, in *DSI*, pp. 1390-1391.

<sup>8</sup> In G. A. Donati, *Iuste index*, cit., p. 82 si è ipotizzato che codesto luogo possa essere il medesimo del quale tratta G. Arciprete, *Cisterna cd. delle Sette Sale*, in C. Calci (cur.), *Roma archeologica. Le scoperte più recenti della città antica e della sua area suburbana*, Roma 2005, pp. 156-158.

<sup>9</sup> Il fatto è tramandato nella *Tabula chronologica inquisitorum* di Domenico Francesco Muzio, edita in G. A. Donati, *Iuste index*, cit., pp. 569-936, in particolare p. 619: «quidam filii perditionis pecunię <sup>6</sup> | aviditate excecati innocentium infantulum demoni sacrifi<sup>7</sup> | care statuerunt, ut occultos sibi thesauros sicut promiserat <sup>8</sup> | revelaret, cumque res ad Desiderium fuisset delata, sine mora <sup>9</sup> | ad locum patrandi facinoris (qui dicitur «le sette Sale») non <sup>10</sup> | longe a Collosseo distantem, comitantibus Sancti Officii ministris, <sup>11</sup> | satellitumque stipatus caterva, nocturno tempore se contu<sup>12</sup> | lit, ibique nefarios demonis adoratores intrepide aggressus, <sup>13</sup> | innocentem parvulum proxime ingulandum ab eorum ma<sup>14</sup> | nibus eripuit, eosque vinctos carceri tradidit».

quella del diritto penale, dello *ius civile* come dello *ius canonicum*).

In codeste prime note, dunque, tenuto conto anche del recente interesse della storiografia romanistica<sup>10</sup> per il tema dei tesori<sup>11</sup>, saranno in particolare alcune riflessioni della dottrina giuridica d'età medievale e della prima età moderna ad emergere con tutta la propria forza didascalica, nel tentativo di dimostrare come il tragitto intellettuale che portò, tra le tante e molteplici disposizioni dei differenti ordinamenti<sup>12</sup>, all'emanazione dell'articolo 932<sup>13</sup> del vigente codice civile avesse percorso, in epoca pre-codicistica, campi e strade anche molto lontani da quelli dei meri modi d'acquisto della proprietà.

## 2. *Tra thesaurus inventus e superstizione: il sostrato giustiniano*

Per l'esame di alcune delle riflessioni della dottrina di diritto comune in tema di tesori, un conveniente punto di partenza, capace di restituire la complessità dei possibili angoli visuali a partire dai quali la materia, nei secoli successivi, sarebbe stata riguardata, può essere individuato nell'unica *lex* ricompresa entro il titolo *de thesauris* del *Codex* giustiniano (C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*). Contiguo alla materia fiscale<sup>14</sup>, l'occasione per emanare tale disposizio-

<sup>10</sup> Non può in proposito non rimarcarsi come questa storiografia abbia prodotto sul punto una sterminata disamina bibliografica: pur non ignota o ignorata, si è qui deciso di prendere in considerazione unicamente dottrine e casi concreti contemplati dalla dottrina giuridica d'età medievale e d'età moderna, nel tentativo di farne emergere la peculiare specificità storica (inevitabilmente distinta, quindi, dalle riflessioni dei giuristi del mondo antico).

<sup>11</sup> Il riferimento è qui ad A. Manfredini, *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, Torino 2018 e ad A. Masi, *L'acquisto del tesoro nel Vangelo di Matteo*, in «Historia et Ius», IX (2016), pp. 1-3.

<sup>12</sup> L'American Bar Association ha recentemente patrocinato uno studio in proposito con C. C. Kuhne, *Buried Treasure. Finders, Keepers, and the Law*, Chicago (IL) 2013 ma anche lo studio di J. Dillinger, *Magical Treasure Hunting in Europe and North America. A History*, Basingstoke 2012 merita senz'altro una menzione speciale per aver richiamato, alcuni anni orsono, l'attenzione della storiografia sulle ricerche di tesori nascosti che interessarono non solo l'Europa ma anche il nuovo mondo in secoli passati.

<sup>13</sup> «932. Tesoro. – [1] Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario. [2] Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. [3] Per il ritrovamento di oggetti d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali».

<sup>14</sup> Come puntualmente notato dalla glossa ordinaria in gl. *de thesauris*, ad C. 10.15, l. *nemo in posterum*: «quia de thesauris dantur tributa, de quibus supra tributis est dictum; ideo de his praemittit [...] quia inter coetera iura fiscalia, de quibus competit dicere, ius fisci

ne venne offerta all'imperatore Leone dallo stuolo di incessanti suppliche rivoltegli in proposito: al riguardo, egli stabilì che

nemo in posterum super requirendo in suo vel alieno loco thesauro vel super invento ab alio, vel a se, effusis precibus, pietatis nostrae benignas aures audeat molestare. Nam in suis quidem locis unicuique dummodo sine sceleratis ac puniendis sacrificiis, aut alia qualibet arte legibus odiosa, thesaurus (id est, condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia) quaerere, et invento uti, liberam tribuimus facultatem [...]. In alienis vero terrulis nemo audeat invitis, imo nec volentibus vel ignorantibus dominis, opes abditas suo nomine perscrutari. Quod si nobis super hoc aliquis crediderit esse supplicandum, aut praeter huius legis tenorem in alieno loco thesaurum scrutatus invenerit: totum hoc locorum domino reddere compellatur et velut temerator legis saluberrimae puniatur. Quod si forte vel arando, vel alias terram alienam colendo, vel quocumque casu non studio perscrutandi, in alienis locis thesaurum invenerit, id, quod repertum fuerit, dimidia retenta, altera dimidia data, cum locorum domino partiatur<sup>15</sup>.

Nonostante l'*incipit* della disposizione sembri annunciare un eguale trattamento giuridico sia che i preziosi vengano trovati nel proprio fondo sia in un fondo altrui<sup>16</sup>, l'imperatore passa subito a distinguere tra queste due eventualità: qualora, infatti, alcuno rinvenga un tesoro (cursoriamente definito qui<sup>17</sup> come una data quantità di beni mobili occultata da tempo così immemorabile da non appartenere più a nessuno) nel proprio fondo, non potrà esserci alcun dubbio in ordine al suo diritto di rivendicare e godere appieno di esso.

In effetti, l'unico limite posto da C. 10.15.1 in ordine alla rivendicazione di un tesoro rinvenuto nel proprio terreno riguarda le modalità con le quali questo viene scoperto: Leone, infatti, non può ignorare come, con sacrifici ad antiche divinità pagane<sup>18</sup> o tramite il ricorso ad arti magiche<sup>19</sup>, alcuni continuino

---

quandoque est in thesauris; ideo de eo dicit» (la citazione si trae da *Volumen complectitur Novellas constitutiones Iustiniani principis post repetitam Codicis praelectionem editas Authentica vulgo appellant; tres item posteriores libros Codicis; Feudorum seu beneficiorum duos; Constitutiones Friderici II Imperatoris; Extravagantes duas Henrici VII Imperatoris et tractatum de pace Constantiae*, Lugdunum 1558).

<sup>15</sup> *Volumen*, cit., fol. 17.

<sup>16</sup> Circostanza rimarcata in gl. nemo, ad C. 10.15.1, l. nemo in posterum: «permisit in incipit, quin in suo vel alieno quis invenerit: sed postea dividit».

<sup>17</sup> La glossa (gl. thesaurum, ad C. 10.15.1, l. nemo in posterum), cionondimeno, si perita di fornire ulteriori riferimenti, rammentando come «est definitio thesauri: ut ff.de acqui.re.do.l.nunquam.§.thesaurus [D. 41.1.31, l. numquam] sic proprie et improprie quandoque ut ff.ad exhi.l.thesaurus [D. 10.4.15, l. thesaurus]» (*Volumen*, cit., fol. 17). Di entrambi questi passi si parlerà più diffusamente nel prosieguo della presente trattazione.

<sup>18</sup> Il rimando (gl. sacrificiis, ad C. 10.15.1, l. nemo in posterum) è esplicitamente al titolo C. 1.11, de paganis sacrificiis et templis: «ad quod scilicet de paga.et.sacra. per totum» (*Volumen*, cit., fol.

nella detestabile pratica di divinare i luoghi di tesori sepolti, in cerca di una facile ricchezza. A costoro, la legge imperiale non poteva che comminare severe pene e sottrarre quanto eventualmente acquisito.

Per ciò che concerne, invece, il regime giuridico da applicare in caso si stia trattando di un fondo altrui, vi è anzitutto da rilevare come la disposizione in esame interdica a chiunque, senza l'autorizzazione del *dominus*, qualsiasi attività tesa a disvelare la presenza di tesori: se ciò comunque avvenisse, infatti, l'inventore dovrà restituire tutto quanto dissepolto<sup>20</sup> ed essere punito concordeamente alle disposizioni di legge. Da tenere distinta da tali, severe prescrizioni, del resto, l'evenienza nella quale i preziosi siano rinvenuti per puro caso, come quando si stia arando o lavorando la terra di altri: in quest'ultima ipotesi, il tesoro sarà da dividere equamente tra l'inventore ed il proprietario<sup>21</sup> del fondo.

Il passo testé analizzato, particolarmente rilevante ed acconcio ai fini dell'impostazione che si è scelto di conferire al presente discorso, restituisce

---

17).

<sup>19</sup> L'intervento didascalico dei glossatori (gl. *arte*, ad C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*) servì a ricomprendere tra le arti proibite la magia e a sottolineare come, nel caso di tesoro rinvenuto grazie all'ausilio di tali pratiche, questo spettasse interamente al fisco: «puta magica, ad quod scilicet de.mathe. [C. 9.18, *de maleficiis et mathematicis et ceteris similibus*] per totum:quo casu totius fisci eris» (*Volumen*, cit., fol. 17).

<sup>20</sup> Di rilievo qui che la glossa (gl. *invenerit*, ad C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*) descriva più in dettaglio gli elementi costituenti l'evento della scoperta: «invenisse dicitur, qui videt vel percipit, et animum habendi habuit, ad quod ff.de acquir.pos.l.III.§Neratius [D. 41.2.3, l. *possideri*, § *Neratius*]» (*Volumen*, cit., fol. 17).

<sup>21</sup> Giova qui sottolineare come gl. *partiatu*, ad C. 10.15.1, l. *nemo in posterum* estenda tale soluzione anche ad ulteriori situazioni giuridiche reali (si vedano in proposito P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in «Quaderni fiorentini», XVII (1988), pp. 358-422 nonché Id., *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova 1962), come ad esempio quegli immobili appartenenti a città e a potentati locali: «idem si in loco Caesaris vel publico civitatis, nam dimidia inventori, alia civitati vel fisco, ut insti.de re.di.§thesaurus [Inst. 2.1, § *thesaurus*]» (*Volumen*, cit., fol. 17). Sui beni comunali e sui beni comuni, invece, il rimando (anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici) è a E. Fameli, *Allodio, feudo e beni comunali. Confini giuridici fra situazioni reali in una controversia dell'età moderna*, in «Historia et Ius», XV (2019), pp. 1-53; A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in «Historia et Ius», VI (2014), pp. 1-48; Id., *Proprietà comunale, usi civici e possedimenti privati a Seggiano tra Cinquecento e Settecento: profilo di un equilibrio fragile e complesso*, in D. Ciampoli (cur.), *Statuti della Comunità di Seggiano*, Seggiano 2013, pp. 13-27; Id., *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso 2013; Id., *Tra "pubblico" e "privato": i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un "consilium" cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in G. Dilcher - D. Quagliani (curr.), *Gli inizi del diritto pubblico, 3. Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità [...]*, Berlin-Bologna 2011, pp. 599-638.

l'impressione di una materia non estranea, nonostante l'evidente e primaria vocazione a risolvere una questione ruotante intorno al quesito relativo all'attribuzione della proprietà del tesoro dissotterrato, non solo a possibili ricadute penali per chi violasse il fondo altrui alla ricerca di preziosi ma anche a più cupe e superstiziose credenze, destinate ad attirare l'attenzione, in epoca medievale e moderna, dell'occhiuto sguardo della macchina inquisitoriale<sup>22</sup>.

Le ulteriori disposizioni della compilazione giustiniana citate dalla glossa ordinaria<sup>23</sup> a proposito di C. 10.15.1, l. *nemo in posterum* formano, del resto, una corona di norme che illuminano più chiaramente ora questo, ora quel problema relativo alla materia dei tesori: così, un'ulteriore definizione si rinviene, ad esempio, in D. 41.1.31, l. *numquam* ove si fa presente come

thesaurus est quaedam vetus depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat, sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius fit, alioquin si quis aliquid vel lucri causa, vel metus, vel custodiae condiderit sub terra, non est thesaurus, cuius etiam furtum sit<sup>24</sup>.

La *lex* – oltre a circoscrivere, rispetto alla *nemo in posterum* che parlava genericamente di «*mobilia*»<sup>25</sup>, il campo d'azione della disciplina giuridica del tesoro alla sola specie del bene mobile *pecunia* – specifica così che il deposito sotterraneo deve essere immemore proprio perché nessuno possa rivendicarne la proprietà: nel caso, infatti, alcuno abbia sotterrato dei denari propri per lucro, per timore di essere derubato o per semplici esigenze di custodia e si venga a

<sup>22</sup> Sulla quale possono vedersi, solo tra gli studi più recenti nel contesto di una pantagruelica bibliografia, D. Solera, "Sotto l'ombra della patente del Santo Ufficio". *I familiares dell'Inquisizione romana tra XVI e XVII secolo*, Firenze 2020; A. Cifres (cur.), *L'Inquisizione romana e i suoi archivi. A vent'anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede*, Roma 2019; C. Black, *Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, Roma 2018; K. Aron-Beller - C. Black (curr.), *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, Leiden-Boston 2018; A. del Col - A. Jacobson Schutte (curr.), *L'Inquisizione romana, i giudici e gli eretici. Studi in onore di John Tedeschi*, Roma 2017; M. Firpo, *La presa di potere dell'Inquisizione romana. 1550-1553*, Roma-Bari 2014; G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino 2014; T. F. Mayer, *The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo*, Philadelphia 2013; A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 2009; G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2009; M. Valente, *Contro l'inquisizione. Il dibattito europeo (secc. XVI-XVIII)*, Torino 2009; E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2006; A. del Col, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano 2006; J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano 1997.

<sup>23</sup> Qui citate nelle noti precedenti.

<sup>24</sup> Il passo si è tratto dall'edizione *Digestum novum Pandectarum iuris civilis tomus tertius*, Lugdunum 1558, fol. 264.

<sup>25</sup> *Volumen*, cit., fol. 17.



trovare privato di tali sostanze, la qualifica da attribuire all'inventore non sarà certo quella civilistica di proprietario ma bensì quella penalistica di ladro.

Se poi, come puntualmente rilevato dalla glossa<sup>26</sup>, la quindicesima legge del quarto titolo del decimo libro del Digesto (D. 10.4.15, l. *thesaurus*) tratta solo impropriamente del lemma «*thesaurus*»<sup>27</sup>, ben più ricco di spunti riesce quanto insegnato in Inst. 2.1, § *thesauros*, ove sono enumerate le diverse circostanze reali alle quali il fondo occultante il tesoro poteva essere soggetto e le relative conseguenze in ordine alla proprietà dei preziosi ivi interrati:

*thesauros, quos quis in loco suo invenerit, divus Adrianus naturalem aequitatem secutus, ei concessit, qui eos invenerit. Idemque statuit, si quis in loco sacro, aut religioso loco fortuito casu invenerit. At siquis in alieno loco, non data opera, sed fortuito invenerit: dimidium domino soli processit, et dimidium inventori. Et convenienter, siquid in Caesaris loco invenerit: dimidium inventoris, et dimidium esse Caesaris statuit. Cui conveniens est, ut si quis in fiscali loco, vel publico, vel civitatis invenerit, dimidium ipsius esse debeat, et dimidium fisci, vel civitatis*<sup>28</sup>.

Al di là della conferma della sostanziale distinzione tra fondo proprio e fondo altrui per l'attribuzione della proprietà del tesoro, ciò che le Istituzioni conferiscono al dettato del *Codex* è anzitutto la circostanza per la quale, se questo viene rinvenuto, casualmente<sup>29</sup>, in un luogo sacro o comunque destinato a fini religiosi, esso debba andare interamente all'inventore. La medesima disciplina accordata allo scopritore involontario<sup>30</sup> di un tesoro in un fondo altrui prevista dalla *nemo in posterum* (C.10.15.1), del resto, viene estesa<sup>31</sup> anche

<sup>26</sup> Gl. *thesaurus*, ad D. 10.4.15, l. *thesaurus*: «improprie ponitur: [...] sed proprie ut infra de.acqui.rer.do.l.nunquam.§.thesaurus [D. 41.1.31, l. *numquam*]» (la glossa accursiana si cita qui traendola da *Digestum vetus. Digestorum seu Pandectarum iuris enucleati in omni iure veteri in libros quinquaginta collecti*, Lugdunum 1558, fol. 789).

<sup>27</sup> *Digestum vetus*, cit., fol. 789.

<sup>28</sup> *Institutiones divi Caesaris Iustiniani, quibus iuris civilis elementa singulari methodo libris quatuor comprehenduntur*, Venetiis 1574, fol. 96.

<sup>29</sup> Evenienza definita in questi termini da gl. *fortuito casu*, ad Inst. 2.1, § *thesauros*: «casus, est inopinatae rei eventus ex diversis causis perveniens, ob aliud et aliud inceptus» (*Institutiones*, cit., fol. 96).

<sup>30</sup> Nel caso, infatti, alcuno rinvenga un tesoro in un fondo altrui a seguito di cosciente e volontaria ricerca, saranno le conclusioni di C. 10.15.1, l. *nemo in posterum* a tornare nuovamente in rilievo, attribuendo l'interrezza di quanto scoperto al proprietario del terreno, come segnalato da Accursio in gl. *non data ad hoc opera*, ad Inst. 2.1, § *thesauros*: «alias totum domino redditur; in suo tamen loco potest operam dare non tamen magica arte, alias esset fisci: ut C.de thesau.l.unica.lib.X. [C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*] Accur.» (*Institutiones*, cit., fol. 96).

<sup>31</sup> In ciò confermando quanto insegnato (e anticipato *supra*) in gl. *partiatum*, ad C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*.

agli immobili appartenenti al sovrano, al fisco, alla comunità o alla città. Ancor più rilevante, poi, oltre alla conferma delle varie definizioni proposte a proposito del concetto medesimo di tesoro<sup>32</sup>, il fatto che la glossa<sup>33</sup> prenda in considerazione, nella dilucidazione della locuzione «*loco suo*», non solamente il dominio diretto ma altresì quello utile, affrontando quindi il tema complesso di tutti quegli istituti reali che, in epoca di dominio diviso<sup>34</sup>, segmentarono il familiare concetto contemporaneo di proprietà unitaria: così, ai fini dell'applicazione della disciplina giuridica del tesoro, titolare di un fondo proprio sarà, indistintamente, colui che possiede «*iure directo, vel utili: ut feudatario, vel emphyteuticarius, vel similes*»<sup>35</sup>.

### 2.1. *Lo scrigno dello ius civile: dalle summae di Azzzone alle emergenti normative statali*

Tanto la *Summa Codicis* quanto la *Summa Institutionum* di Azzzone<sup>36</sup> (†1220-1232) principiano il discorso sulla materia dei tesori dal problema definitorio: più sistematico, cionondimeno, riesce il ragionamento a proposito dell'unica

<sup>32</sup> In gl. *thesaurus*, ad Inst. 2.1, § *thesaurus*: «est autem thesaurus, pecunia ab ignotis dominis vetustiori tempore abscondita: ut C.de thesauris.l.I.lib.X.in prin. [C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*]; vel depositio pecuniae, cuius memoria non extat: ut ff.de acquir.rer.do.l.numquam.§.thesaurus [D. 41.1.31, l. *numquam*]; quandoque improprie dicitur: ut [...] ff.ad.exh.l.thesaurus [D. 10.4.15, l. *thesaurus*]» (*Institutiones*, cit., fol. 96).

<sup>33</sup> In gl. *thesaurus*, ad Inst. 2.1, § *thesaurus* (*Institutiones*, cit., fol. 96).

<sup>34</sup> Ovverossia quel torno di tempo che ricomprende sostanzialmente l'intera epoca dell'*utrumque ius*, sino alle grandi codificazioni ottocentesche e al ritorno ad una concezione unitaria di proprietà (sul punto possono vedersi, nel contesto di una immensa bibliografia, E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, pp. 304-314; Id., *Il diritto nella storia medievale. II. Il Basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 167-172; 314; P. Grossi, *La proprietà*, cit.).

<sup>35</sup> *Institutiones*, cit., fol. 96. Sul tema del feudo si rimanda, anche per la più vasta bibliografia, a F. A. Gorla, *Proprietà, beni e diritti reali nell'esperienza giuridica medievale e moderna*, in P. Fava (cur.), *Diritti reali. Trattato teorico-pratico*, Milano 2019, pp. 49-75; E. Fameli, *Allodio, feudo*, cit.; C. Zendri, *Relazioni feudali e scienza giuridica nella tradizione giuridica occidentale: da Baldo degli Ubaldi a Iacopo Alvarotti*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», XXX (2019), pp. 263-284; D. Quaglioni, «*Quelque chose dont nous souhaitons vivre encore*». *Società feudale e storia costituzionale in Occidente*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», XXX (2019), pp. 245-262; C. Zendri, *Diritto feudale – diritto canonico – diritto pubblico. Studi recenti e prospettive di ricerca*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», CXXXII (2015), pp. 389-398; F. A. Gorla, *Il diritto feudale fra tradizione e innovazione: genesi e fortuna dello "Speculum feudorum" di Claude de Seyssel*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCIX (2006), pp. 215-289.

<sup>36</sup> Sul giurista bolognese, oltre alla risalente voce di P. Fiorelli, *Azzzone*, in *DBI*, IV, Roma 1962, pp. 774-781, si rimanda a E. Conte - L. Loschiavo, *Azzzone*, in *DBGI*, pp. 137-139.

*lex* del titolo decimo del *Codex* (C.10.15.1, l. *nemo in posterum*), organizzato secondo una scansione che, appunto, dalla individuazione del tema discutendo procede attraverso i diversi aspetti circostanziali della spettanza dello stesso<sup>37</sup>.

Et quidem thesaurus proprie est vetus depositio pecuniae, cuius memoria non extat, ut ff.de acq.re.do.l.nunquam.§.thesaurus [D. 41.1.31, l. *numquam*] vel dic, thesaurus est pecunia a vetustioribus dominis abscondita. Improprie thesaurus est quaecunque pecunia, ut [...] ff.ad exhib.l.thesaurus [D. 10.4.15, l. *thesaurus*].

Inventori quandoque conceditur totus, ut si in suo loco invenerit casu, vel etiam opera, sine arte mala. At si arte mala, totus confiscabitur. Si in alieno qui invenerit: dimidium habebit, et dimidium domino soli dabit. Si data opera, etiam volente domino: dominus licet videatur indignus, id totum habebit, nec enim abditas opes etiam volentibus dominis inquirere fas est et haec probantur in eodem titulo l.unica [C. 10.15.1, l. *numquam*]. Quid ergo si quis reperit casu in fundo, qui neque suus est, neque alterius privati hominis, vel Caesaris, vel civitatis, sed reperit in publico, aut regia, vel in sancto, vel in religioso, vel in sacro loco? Profecto ratione prima naturali, quia loca praedicta in nullius bonis sunt, thesaurus inventus totus inventori conceditur [sic], ut instit.de.re.di.§.thesaurus [Inst. 2.1, § *thesauros*], ibi, idemque et caetera de aequitate, quae praevallet, dimidium fisco dabit, ut ff.de acqui.poss.l.3.§.Neratius [D. 41.2.3, l. *possideri*, § *Neratius*].

Invenisse illum intelligo, qui viderit, vel perceperit, et animus habendi thesaurum habuerit, ut ff.de iure fis.l.non intelligitur.§.si in locis et §.fina [D. 49.14.3, l. *non intelligitur*, § *si in locis*].

Item dominum soli intelligo proprietarium, non feudatarium, non emphytheutam, non fructuarius, secundum Placentinum. Vel dic dominum qui dominus est vel directo, vel utiliter, et utiliter dicitur dominus feudatarius et similes.

Ex his, quae dicta sunt, patet, quia inventori thesaurus inventus quandoque conceditur totus, quandoque dimidius, quandoque inventor nec modicum quid habebit.<sup>38</sup>

Dopo aver definito il tesoro concordemente alla *littera* di D. 41.1.31, l. *numquam* (dalla portata più stretta, come si ricorderà, perché non riferibile genericamente a ogni bene mobile ma alla sola specie del denaro) e aver escluso che una qualsiasi quantità di pecunia sotterrata possa costituire un tesoro (D. 10.4.15, l. *thesaurus*), Azzone imposta il discorso a partire dalla figura dell'inventore, distinguendo il caso di chi lo abbia rinvenuto nel proprio fondo (divenendone quindi, purché non abbia fatto ricorda a *malae artes*, proprietario) da quello di chi lo abbia dissotterrato in un suolo altrui (ove metà dell'invento spetterà all'inventore e metà al proprietario del fondo: l'elemento fondante

<sup>37</sup> Le citazioni dei passi tanto della *summa Codicis* quanto della *Institutionum* saranno tratte da Azo, *Summa Azonis locuples iuris civilis thesaurus*, Venetiis 1584, in particolare cc. 937-938 per il commento a C. 10.15.1: «videamus itaque quid sit thesaurus, et cui inventus quaeratur, et quando, et ex quota parte».

<sup>38</sup> Azo, *Summa*, cit., cc. 937-938.

l'unica<sup>39</sup> eccezione in proposito è costituito dalla circostanza secondo la quale l'inventore non deve aver dato volontariamente opera alla scoperta) da quello, infine, di colui che, sempre casualmente, lo rinventa in un terreno non appartenente né a sé né ad altri (nel quale caso, specifica Azzone, la *ratio naturalis* vorrebbe, trattandosi di *res* rinvenute *in bonis nullius*, che tutto spettasse all'inventore, non fosse intervenuta, come insegnato in Inst. 2.1, § *thesauros*<sup>40</sup>, una diversa statuizione equitativa che ne ha riservato la metà alle casse del fisco).

Di rilievo anche gli ulteriori due profili esaminati dal giurista bolognese: per concretare la fattispecie dell'*inventio*, infatti, Azzone considera tra gli elementi costitutivi di questa non solo l'aver positivamente constatato l'esistenza effettiva del tesoro ma, altresì, l'aver formato una solida volontà di ritenerlo quale cosa propria<sup>41</sup>; per ciò che riguarda, invece, la qualifica di proprietario del suolo, occorre sottolineare come il glossatore sembri superare una più risalente interpretazione del Piacentino, secondo il quale un feudatario, un enfiteuta o un usufruttuario non godrebbero della qualifica di *dominus* ai fini dell'attribuzione della proprietà del tesoro: a tale lettura, Azzone contrappone il proprio, non del tutto perspicuo perché non esplicitamente concludente, *dictum*, a tenore del quale *dominus* è figura che può sì declinarsi sia in termini di dominio diretto che in termini di dominio utile ma conservando pur sempre l'originario carattere signorile insito nel lemma stesso.

<sup>39</sup> Oltre ad una non meglio dettagliata – ma potrebbe riferirsi al già menzionato ricorso a *malae artes – dignitas* («dominus licet videatur indignus id totum habebit») del *dominus* del fondo, la mancanza della quale sembrerebbe autorizzare la consegna dell'intera somma all'inventore.

<sup>40</sup> Ove si legge che «thesauros, quos quis in loco suo invenerit, divus Adrianus naturale aequitatem secutus, ei concessit, qui eos invenerit. Idemque statuis, si quis in sacro, aut religioso loco fortuito casu invenerit» ma anche come il medesimo *princeps* abbia poi stabilito «convenienter, si quis in Caesaris loco invenerit: dimidium inventoris, et dimidium esse Caesaris statuit. Cui convenienter est, ut si quis in fiscali loco, vel publico, vel civitatis invenerit, dimidium ipsius esse debeat, et dimidium fisci, vel civitatis» (*Institutiones*, cit., fol. 96).

<sup>41</sup> In proposito, il riferimento più corretto pare essere D. 41.2.3, l. *possideri*, § *Neratius* (*Digestum novum*, cit., fol. 285: «Neratius et Proculus solo animo non posse nos acquirere possessionem aiunt, si non antecedit naturalis possessio. Ideoque si thesaurum in fundo meo positum sciam, continuo me possidere, simul atque possidendi affectum habuero: quia quod deest naturali possessioni, id animus implet») e non D. 49.14.3, l. *non intelligitur*, § *si in locis* come riportato nell'edizione citata. Del resto, quest'ultimo passo (*Digestum novum*, cit., fol. 1122: «si in locis fiscalibus, vel publicis, religiosive, aut monumentis thesauri reperti fuerint: divi Fratres constituerunt, ut media pars ex his fisco vendicaretur») sembra a sua volta attagliarsi maggiormente al discorso immediatamente precedente, relativo alla divisione del tesoro qualora questo venga rinvenuto *in locis publicis*.

Giunto, del resto, a trattare, nella *Summa Institutionum*, dei modi di acquisto della proprietà, il giurista bolognese specifica come

acquiritur etiam nobis dominium per inventionem. Nam si thesaurum invenerit quis in loco suo, etiam data opera, non tamen arte magicaesplicita, totius est eius. Si autem arte magica, totius est fisci. Quod autem dictum est, si inveniatur quis in suo, servatur, et si inveniatur in loco sacro vel religioso casu fortuito, et non data opera, ut in eodem.§.thesau [Inst. 2.1, § *thesaurus*]. Est tamen proprio quod legitur ff.de iure fis.l.3.§.si in locis [D. 49.14.3, l. *non intelligitur*, § *si in locis*] ubi dicitur dimidium thesauri in loco religioso, vel publico, vel fiscali, inventia fisco vendicari. Sed forte, quod ibi dicitur, per legem Institutionum corrigitur, vel forte de aequitate naturali totus est inventoris, si inveniatur in loco sacro, vel religioso, quia res tales in nullius bonis sunt. Civili autem ratione inspecta, res sacrae in bonis Dei sunt hominum censura, et ita per consequentia videntur esse Imperatoris. Unde divi principes fisco dimidium concesserunt. Si autem inveniet quis in alieno loco non data opera, sed fortuito casu, dimidium domino soli conceditur, vel per actionem in rem, vel per conditionem ex lege qua aget per inventorem. Idemque dicitur et si quis in Caesaris loco invenerit, vel publico, vel fiscali, est etiam dimidium inventoris, et dimidium Caesaris vel fisci, vel civitatis. Sed ubi quis invenit data opera, totum compellitur restituere domino soli, ut in eodem.§thesaurus [Inst. 2.1, § *thesaurus*] et C.de thesau.li.10.l.1 [C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*]. Dominus autem soli accipietur ille, qui vere dominus est directo, vel utiliter, licet Placentinus aliud dixerit in eo, qui utiliter dominus est, ut in feudatario, et emphyteuta, et similibus.

Quid si creditor in pignore invenerit? Forte dimidium habebit, nec indebitum computabit. Quid si mercenarius in loco, in quo operetur, invenerit? Sibi forte retinebit dimidium. Quid si servus comunis in loco unius ex dominis invenerit? Responde, illi totum acquirit, licet forte videtur, quod dimidia, quae inventionis iure conceditur, aliis dominis pro dominicis partibus quaeratur. Illud constat, si servus fructuarius in loco proprietarii invenerit, in totum proprietario acquiritur, et quilibet meae potestati subiectus, si inveniatur in loco meo, mihi totum acquirit, ut quia servus est, vel fructuarius. Sed ubi servus comunis invenit in alieno solo, acquiritur dominis pro dominicis portionibus et probatur haec ff.de acqui.re.do.l.1 si is, qui in responso.et.§.1<sup>42</sup> [D. 41.1.63, l. *si is qui in aliena potestate*].

Se si escludono l'impostazione generale della trattazione e l'esplicita riconduzione alla stregoneria delle *malae artes* sopra accennate, le quali impediscono al proprietario del fondo che scopra un tesoro di rivendicarlo, non è difficoltoso rilevare come le riflessioni profuse da Azzone su Inst. 2.1, § *thesaurus* non si risolvano in una mera e pedissequa riproposizione di quanto già dilucidato nella più celebre *Summa Codicis*: un elemento di sicuro interesse è, da questo punto di vista, il confronto istituito tra codesto passo e la statuizione, di segno parzialmente contrario, di D. 49.14.3, l. *non intelligitur*, § *si in locis*; a differenza

<sup>42</sup> Azo, *Summa*, cit., cc. 1069-1070.

di quest'ultima previsione<sup>43</sup>, infatti, le Istituzioni sembrano voler accordare l'integrale proprietà del tesoro a chi lo rinventa casualmente in un luogo destinato al culto. In effetti, *prima facie*, Azzone sembra suggerire che il § *thesauros* (Inst. 2.1) abbia corretto la disposizione delle Pandette, dispiegando una motivazione fondata sulla *naturalis aequitas*, la quale vorrebbe che un tesoro, la cui esistenza *ante inventionem* era del tutto sconosciuta a chicchessia, tocchi a chi ha avuto in sorte di riportarlo alla luce. Maggiormente ponderata la questione, cionondimeno, il glossatore trova che alla *naturalis aequitas* della quale parla Adriano sia succeduta una *ratio civilis* (evidentemente fondante le disposizioni del *Codex*), secondo la quale le cose di Dio, su questa terra, son pur sempre sottoposte alla prudente supervisione dell'uomo: ciò che qui può forse maggiormente colpire è che l'autorità individuata da Azzone per svolgere materialmente questo controllo sia quella imperiale. Alla luce di questo ragionamento, dunque, apparirebbero del tutto perspicui i motivi della prevalenza di D. 49.14.3, l. *non intelligitur*, § *si in locis*: dovendo l'imperatore disbrigare quest'alto ufficio di guardiano a tutela dei beni sacri, è ragionevole che gli spetti una parte di ciò che è stato ritrovato.

Nel riprendere, infine, la questione della qualifica di *dominus* del fondo a cui spetti interamente il cumulo di preziosi (e riportata, qui, in termini puramente avversativi l'*opinio* del Piacentino<sup>44</sup>), Azzone pone alcune interrogative dirette, domandandosi quale sia la soluzione più consona allorquando l'inventore sia un creditore che rinventa il tesoro nel pegno consegnatogli in garanzia, un lavoratore che svolga le proprie mansioni per conto del datore o un servo che lavori per più padroni e che lo rinventa in un uno dei terreni appartenenti ad uno solo di questi. Pur caratterizzate da tinte dubitative, le risposte del glossatore si rifanno ai principi sopraesposti, assegnando quindi la metà del tesoro a chi lo ritrovi ma proponendo un'eccezione per il caso del servitore comune, al quale la parte spettante *iure inventionis* andrebbe sottratta, in quanto pur sempre frutto del lavoro del servo, per essere ridistribuita tra i padroni diversi da quello proprietario del fondo. In ogni caso, l'esplicito riferimento a D. 41.1.63, l. *si is qui in aliena potestate*<sup>45</sup> serve a chiarire come l'inventore in potestà altrui sia

<sup>43</sup> *Digestum novum*, cit., fol. 1122: «si in locis fiscalibus, vel publicis, religiosisve, aut monumentis thesauri reperti fuerint: divi Fratres constituerunt, ut media pars ex his fisco vendicaretur».

<sup>44</sup> Le cui parole si contrappongono qui chiaramente a quelle di Azzone, secondo il quale proprietario del fondo può essere detto sia colui che disponga del dominio diretto sia colui che goda del dominio utile.

<sup>45</sup> *Digestum novum*, cit., foll. 275-276: «si is, qui in aliena potestate est, thesaurum invenerit: an persona eius, in cuius est potestate, acquirit? Hoc erit dicendum, ut si in alterius agro invenerit, partem ei acquirat; si vero in parentis dominive loco invenerit, illius totus sit».

soggetto a limitazioni ben più stringenti rispetto a quelle di un uomo libero, tali da modificare non poco, nel suo caso, il riverbero consueto della disciplina del tesoro<sup>46</sup>.

L'attenzione che, ad un secolo di distanza da Azzone, Bartolo da Sassoferrato<sup>47</sup> (1313/1314-1357) dedicò ai medesimi luoghi della compilazione giustiniana or ora esaminati, pur impostati secondo il consueto problema dell'acquisto della proprietà, è caratterizzata da tutta la forza argomentativa e didascalica consuetamente attribuita al grande allievo di Cino<sup>48</sup>: anzitutto, Bartolo premette l'enunciazione della disciplina fondamentale che può trarsi dalla lettura complessiva di C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*:

quaerere thesaurum in proprio omnibus licet, in alieno vero suo nomine nullo modo licet, et si thesaurus inventus fuerit a fortuna, inter inventorem et dominum dividitur<sup>49</sup>.

Viene quindi il momento di scindere la *lex* in diversi segmenti contenutistici, ricorrendo peraltro ad un linguaggio profondamente venato di concetti scolastici<sup>50</sup> e segnalando man mano al lettore l'*incipit* dei cinque snodi espositivi

<sup>46</sup> L'evenienza prospettata da Azzone è esplicitamente presa in considerazione anche in *Casus*, ad D. 41.1.63, l. *si is qui in aliena potestate*, ove è però proposta l'intera attribuzione del tesoro al *dominus* del fondo: «tertio dicit, si servus communis invenit thesaurum in fundo unius domini, dimidia pars transibit ad dominum fundi ratione fundi, in quo est inventus. Sed quid de alia dimidia? Et videtur, quod ad eundem vadat: et adducit simile, nam si servus communis stipuletur uni ex dominis nominatim vel iussu unius dominorum, totum ei acquirit; sic in nostro casu totum acquirit domino fundi, in quo est inventus» (*Digestum novum*, cit., fol. 275).

<sup>47</sup> Sul quale si rimanda, anche per i primi riferimenti bibliografici, a S. Lepsius, *Bartolo da Sassoferrato*, in *DBGI*, pp. 177-180 e a G. Rossi, *Bartolo da Sassoferrato*, in *EISLA*, pp. 51-54.

<sup>48</sup> Sul Sinibuldi si rimanda a S. Carrai-P. Maffei, *Sinibuldi (Sigibuldi, Sighibuldi, Sigisbuldi)*, *Cino (Cino da Pistoia)*, in *DBI*, XCII, Roma 2018, pp. 791-796 e a P. Maffei, *Cino Sinibuldi da Pistoia*, in *DBGI*, pp. 543-546.

<sup>49</sup> Bartolus a Saxoferrato, *Bartoli a Saxoferrato, omnium iuris interpretum antesignani Commentaria [...] in secundam atque tertiam Codicis partem*, Venetiis 1590, fol. 11r.

<sup>50</sup> Sulla vicinanza, a partire dall'irraggiamento avente come epicentro la scuola di Orléans, tra sapere del diritto e delle cose divine si rimanda a G. A. Donati, *Al crocicchio dei saperi. Prime note sul rapporto tra diritto e teologia nelle practicae dei domenicani Umberto Locati (1503-†1587) e Pietro Maria Passerini (1597-†1677)*, in E. Ivetic (cur.), *Attraverso la storia. Nuove ricerche sull'età moderna*, Napoli 2020, pp. 353-377; M. Lucchesi, «Satis vulgaria sunt apud praedicatores». *Motivi di riflessione e circolazione di idee in tema di gioco tra giuristi canonisti e frati predicatori (secolo XV)*, in L. Gaffuri - R. M. Parrinello (curr.), *Verbum et ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale*, Firenze 2018, pp. 271-286; A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 149-166; H. J. Berman, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998, pp. 153-156; M. Bellomo, *I fatti e il diritto tra le*

vi:

primo loquitur in genere. Secundo in specie, et in volente quaerere thesaurum in suo. Tertio in quaerente in alieno thesaurum. Quarto puniuntur contrafactentes. Quinto loquitur in inveniente thesaurum a fortuna. Secunda ibi, nam in suis. Tertia ibi, in alienis. Quarta ibi, quod si nobis. Quinta ibi, quod si forte<sup>51</sup>.

Definita come incontrovertita<sup>52</sup> la prima parte della *lex*, Bartolo rammenta il limite espresso dei sacrifici proibiti alla rivendicazione dei tesori dissepoliti nel proprio fondo e come esista un tesoro propriamente detto ed un tesoro impropriamente definito, richiamando la glossa per ulteriori considerazioni<sup>53</sup>: sempre a proposito della definizione di fondo proprio, del resto, il giurista di Sassoferrato si domanda cosa significhi, ai fini della presente norma, «*suo*». Tanto nella soluzione di codesto *punctum* quanto di quello successivo (relativo al rinvenimento di un tesoro «*in loco sacro, vel alio loco religioso*») quanto ancora di quello relativo al destino del tesoro scoperto attraverso l'uso di arti magiche, Bartolo rimanda senza tentennamenti all'insegnamento della glossa<sup>54</sup>, ricomprendendo così – molto più convintamente di quello che aveva fatto Azzone – tanto il dominio diretto quanto quello utile nella definizione di proprietario del fondo al quale spetterà l'interezza o parte del tesoro<sup>55</sup>.

Proprio a quest'ultima questione, in effetti, risulta essere interamente dedicato il commento che il maestro di Baldo approntò per Inst. 2.1, § *thesauros*, ove peraltro vengono direttamente prese in considerazione le già menzionate

---

*certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, Roma 2000; E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 409-410.

<sup>51</sup> Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria in secundam atque tertiam Codicis partem*, cit., fol. 11r.

<sup>52</sup> *Ibid.*: «prima pars est clara».

<sup>53</sup> *Ibid.*: «circa secundam notatur quod non licet uti isiti sacrificiis, ad quem scilicet de male.et.mathe.l.1. [C. 9.18, *de maleficiis et mathematicis et ceteris similibus*]. Secundo notatur quid est thesaurus proprie loquendo, licet aliquando sumatur improprie, ut in glossa».

<sup>54</sup> E probabilmente a gl. *nam in suis*, ad C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*: «appellatione sui accipe, sive sit dominus directo vel utiliter, ut feudatarius, vel emphyteuta, et similes [...]; item idem quod in suo est si quis in sacto vel religioso casu fortuito» (*Volumen*, cit., fol. 17); nonché a gl. *arte*, ad C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*: «puta magica, ad quod scilicet de.mathe. [C. 9.18, *de maleficiis et mathematicis et ceteris similibus*] per totum:quo casu totius fisci eris» (*Volumen*, cit., fol. 17).

<sup>55</sup> Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria in secundam atque tertiam Codicis partem*, cit., fol. 11r: «circa istam partem quaero, quid est dictum in suis? Glossa intelligit suum, ratione directi domini, vel utilis. [...] Quaero, quid si inveniatur thesaurus in loco sacro, vel alio loco religioso, dic ut in glossa. Quaero quid si invenitur per artem magicam. Dic quod erit fisci, ut in glossa».



critiche del Piacentino<sup>56</sup> († *post* 1182), critiche che vengono poi sciolte alla luce di interessanti considerazioni dalle tinte pubblicistiche, calate in profondità nella realtà politica del Trecento:

ibi dicitur quod si aliquis invenerit thesaurum in loco suo, suus est, dicit glossa in suo; hoc est dicere si dominus sit loci, in quo invenit, dicit glossa, sive dominus sit directo vel utiliter, ut emphyteuticus, vel feudatarius. Placentinus tamen dicit, quod intellexit de domino directo, quia ibi dicitur simpliciter si quis in suo, idest si quid dominus invenerit in loco, cuius est dominus, vel cuius habet dominium; sed appellatione domini intelligitur qui dominus potest esse directo [...].  
Quia locuti sumus de dominio directo, et utili, scias quod soli Italici sunt domini, quia non solvunt tributa rerum suarum, unde dicuntur habere directum dominium, et sunt soli domini rerum suarum C.de usucap.transfor.l.unica. [C. 7.31.1, l. *cum nostri animi*] et ita habentes per legem illam quod quicumque solvit tributa [...] non est directo dominus, sed utiliter<sup>57</sup>.

Le obiezioni del Piacentino muovevano dalla constatazione secondo la quale l'oramai familiare passo delle Istituzioni si limitasse a stabilire come il tesoro sarebbe toccato a colui che avesse rinvenuto il tesoro «*in loco suo*», con ciò contendendo l'interpretazione offerta dalla glossa in proposito: egli concludeva perciò come i preziosi sarebbero andati al solo vero titolare dell'intera potestà dominicale, ossia al titolare del dominio diretto. Si è già visto come Bartolo, invece, sul punto trovasse più convincente l'insegnamento della glossa accursiana: ciò che qui preme maggiormente sottolineare, in ogni caso, è come, seguendo il ragionamento del Piacentino, il maestro di Sassoferrato proclamasse tutti gli italiani «*domini*» dei propri immobili, giacchè liberi da qualsiasi tipo di imposizione fiscale. Attraverso questa constatazione d'ordine anche pubblicistico – certo meno controversa in un panorama storico come quello di Bartolo rispetto a quello nel quale visse ed operò il Piacentino, allorché il sacro romano imperatore reclamava non solo nominalmente la propria signoria sull'Italia settentrionale e le realtà comunali sovrane non avevano appieno rintuzzato le pretese egemoniche di potenze straniere –, Bartolo può ricondurre ad armonia le obiezioni del predecessore, salvaguardando comunque l'interpretazione offerta dalla glossa e garantendo che ogni disputa venga comunque risolta entro il contesto normativo del passo esaminato.

Che, in ogni caso, uno dei quesiti principali concernenti la disciplina sul tesoro ruotasse intorno alla corretta interpretazione del rapporto tra fondo dell'invenzione e dominio utile/diretto è confermato anche dalle successive

<sup>56</sup> Sul quale si vedano ora E. Conte, *Piacentino*, in *DBI*, LXXXIII, Roma 2015 ed E. Cortese, *Piacentino*, in *DBGI*, pp. 1568-1571.

<sup>57</sup> Bartolus a Saxoferrato, *Bartoli a Saxoferrato, omnium iuris interpretum antesignani Commentaria* [...] *super Authenticis et Institutionibus*, Venetiis 1590, fol. 70v.

considerazioni di Baldo degli Ubaldi<sup>58</sup> (1327-1400): nel commento al titolo *de thesauris* (C. 10.15), infatti, premessa anch'egli una generale ricostruzione della portata normativa della *lex*<sup>59</sup>, il giurista perugino affronta il quesito dell'esatta portata semantica del pronome possessivo «*suus*»<sup>60</sup>. Dopo aver riproposto l'insegnamento della glossa, Baldo fissa un ulteriore e rilevante tassello al mosaico normativo sinora confezionato, sottolineando come la situazione reale del fondo, tanto per ciò che concerne il dominio utile quanto il dominio diretto, debba essere caratterizzata da una certa qual stabilità nel tempo<sup>61</sup>: l'utilizzo dell'aggettivo «*incommutabile*»<sup>62</sup>, in effetti, ben si presta tanto a connotare gli esempi già visualizzati dalla glossa (la quale, come si ricorderà, si riferiva esplicitamente a figure quali il feudo e l'enfiteusi<sup>63</sup>) quanto a fornire un sicuro riferimento interpretativo in grado di scongiurare soluzioni eccessivamente onnicomprensive, evitando così che le situazioni reali non caratterizzate da stabilità e continuità nel tempo possano giovare al titolare ai fini della rivendicazione del tesoro. Sempre legate a questo tema, del resto, risultano essere gli ulteriori quesiti prospettati da Baldo, l'uno concernente la definizione medesima di dominio diretto e dominio utile<sup>64</sup>, l'altro il rapporto tra invenzione del tesoro ed autorizzazione dominicale<sup>65</sup>, l'altro ancora, infine, il caso che l'inventore sia

<sup>58</sup> Sul quale possono ora vedersi, per un'introduzione alla vita ed alle opere, F. Treggiari, *Ubaldis, Baldo di Francesco degli*, in *DBI*, XCVII, Roma 2019, *ad vocem* ed E. Cortese, *Baldo degli Ubaldi*, in *DBGI*, pp. 149-152.

<sup>59</sup> Rinvenibile in Baldus de Ubaldis, *Baldi Ubaldi perusini iuriconsulti [...] in VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros Commentaria*, Venetiis 1615, foll. 249v-250r: «pro thesauro habendo non licet Imperatori supplicare: nam aut quis in suo invenit, et suum facit, nisi per incantationes inveniatur, nam tunc publicatur; ergo cum suum facit, frustra precibus impetrat et caetera. Aut in alieno: et tunc, aut data opera, et tunc totum est domini rei, etiam si eius voluntate sit data inventioni opera, et qui impetraret, ut sibi haberet quasi inventor, extra ordinem puniretur; aut non data opera, et tunc medietas sibi, et medietas domino quaeritur haec dicit».

<sup>60</sup> Baldus de Ubaldis, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis commentaria*, cit., fol. 249r: «item quaero, dicitur hic, si quis in suo et caetera, quid signant istud pronomen possessivum, suus?».

<sup>61</sup> *Ibid.*: «respondit glossa dominium utile vel directum, incommutabile tamen: ergo haec est significatio huius verbi».

<sup>62</sup> *Ibid.*.

<sup>63</sup> Cfr. *supra* gl. *nam in suis*, ad C. 10.15.1, l. *nemo in posterum* (*Volumen*, cit., fol. 17).

<sup>64</sup> Baldus de Ubaldis, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis commentaria*, cit., fol. 250r: «nota argumentum: numquid appellatione domini contineatur tantum ille, qui habet directum dominium, cum utile sia apud alium? Dicitur quod sic, respectu tertii; sed non respectu habentis utile dominium».

<sup>65</sup> *Ibid.*: «item quaero, quid est quod hic dicitur, quod si facio thesaurum meum, si scrutatus sum volente domino[?]. [...] Solum fodere thesaurum non est fructus rei, cum non

stato specificamente incaricato della ricerca dal *dominus* del fondo<sup>66</sup>. In tutte e tre codeste questioni, emerge perspicuamente la volontà di Baldo di offrire una soluzione rispondente alla lettera della glossa<sup>67</sup> ma anche in grado di ordinare una materia potenzialmente problematica<sup>68</sup> come quella delle varie situazioni reali, pur non andando a sacrificare del tutto lo stato effettivo delle cose (come quando, nel rispondere al quesito circa il rapporto tra invenzione del tesoro ed autorizzazione del *dominus* a cogliere i frutti del proprio terreno, il maestro perugino rammenta come un tesoro non possa essere certo considerato alla stregua di un frutto naturale<sup>69</sup> che spontaneamente rifiorisca al mutar

---

renascatur [...] et ideo non facit suum ea ratione, quia percipiat mea voluntate, illud non tantum in fructu rei obtinet».

<sup>66</sup> *Ibid.*: «item quaero, quid si nomine domine scrutatus sum? Respondeo haec lex non prohibet non posse, non tamen permittit; quia deficiens contravenendo legis, vel hominis, non disponit in eventum suum contrarium expresso, sed tamen de alterutro disponit; sed si alias esset permissum, implicaret contrariam dispositionem in contrarium eventum expresso».

<sup>67</sup> Soluzione peraltro confermata anche nel commento che Luca da Penne (†1390 c.), la cui acutezza e vastità di orizzonti culturali è nota da tempo alla storiografia giuridica (E. Conte, *Luca da Penne*, in *DBGI*, pp. 1204-1206; Id., *Luca da Penne*, in *DBI*, LXVI, Roma 2006, pp. 251-254) approntò nella sua celebre *Lectura ai Tres libri* del Codice giustiniano: «adde Angelus quaerit in hac lege nunquid directum dominium sine utili contineatur appellatione sui, puta praescrpsisti longo tempore rem meam, ego habero directum dominium, et tu utile; vel concessi tibi rem meam in feudum, nunquid possum in eo loco requirere thesaurum? Argumenta ad negativam: quia ego non possum vindicare [...]; ergo cum vindicare non possum, non dicitur locus meus» (Luca de Penna, *Commentaria [...] in tres posteriores libros Codicis Iustiniani*, Lugdunum 1582, fol. 72). In *ibid.*, Luca rimanda a quanto dilucidato in C. 10.31.33, l. *omnes*, ove si legge come: «hoc pronomen meum, tuum, suum, denotant ut res de qua loquitur, ad aliquem pleno iure pertineat, quantum ad proprietatem et usufructum [...]. Interdum vero verbum suum accipitur, sive aliquis sit directus dominus, sive utilis, ut feudatarius, emphyteuta, et similes, quod proseguere ut notavi de thesau.l.1.in prin. [C. 10.15.1, nemo in posterum]» (Luca de Penna, *Commentaria*, cit., fol. 150).

<sup>68</sup> A simili conclusioni pervenne anche, del resto, Angelo degli Ubaldi (sul quale può ora vedersi T. Woelki, *Ubaldi, Angelo di Francesco degli*, in *DBI*, XCIX, Roma 2020, *ad vocem* nonché Id., *Angelo di Francesco degli Ubaldi (post 1334-1400)*, in G. Murano (cur.), *Autographa. I. 2. Giuristi, giudici e notai*, Imola 2016, pp. 119-128 specialmente per le difficoltà incontrare nell'attribuzione delle varie opere a stampa ora ad Angelo di Francesco ora ad Angelo di Alessandro di Angelo degli Ubaldi, sul quale si rimanda a T. Woelki, *Ubaldi, Angelo di Alessandro di Angelo degli*, *DBI*, XCIX, Roma 2020, *ad vocem*) in Angelus de Ubaldis, *In tres posteriores Codicis libros acutissima commentaria*, Augustae Taurinorum 1580, fol. 4r: «et ibi quod quaerere thesaurum in suo ratione directi domini vel utilis omnibus licet, in alieno vero non suo nomine».

<sup>69</sup> Baldus de Ubaldis, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis commentaria*, cit., fol. 250r: «thesaurum non est fructus rei, cum non renascatur [...] et ideo non facit suum ea ratione, quia percipiat mea voluntate, illud non tantum in fructu rei obtinet».

delle stagioni).

Col sorgere del secolo XV, l'attenzione per la materia dei tesori non si disseccò ma continuò a scorrere, ad esempio, nel commento che Angelo Gambiglioni da Arezzo<sup>70</sup> (†1461) approntò alle *Institutiones* giustinianee<sup>71</sup>: pur non presentando ancora un taglio propriamente sistematico, la riflessione dell'Areino risulta efficace nella sua perspicuità espositiva, prendendo le mosse dall'enunciazione del contenuto normativo<sup>72</sup> di Inst. 2.1, § *thesaurus* per proseguire con la capitale questione circa l'onere della prova<sup>73</sup> in una causa di rivendicazione del tesoro. *Quid*, infatti, se alcuno dissotterrasse da un fondo altrui un tesoro, il proprietario del fondo ne reclamasse la metà ma l'inventore si rifiutasse di consegnargliela? Su chi graverebbe l'onere della prova di dimostrare ciò che si sta sostenendo? Contrariamente all'adagio brocardico secondo il quale provare un fatto spetta a colui che ne affermi l'esistenza in giudizio, Gambiglioni propende per una soluzione differente, più rispondente alla particolare situazione affrontata:

quid autem si quis extraverit pecuniam de fundo tuo, ubi erat abscondita, tu petis medietatem, dicens esse thesaurum, ille negat, cui incumbit onus probandi? Videtur quod agenti ex eo, quia reus habet possessionem pecuniae, [...] secundum Ioannem Fabrum, potest dici, quod agenti incumbat onus probandi, quod non extet memoria [...]; et quo probato, reo incumbit onus probandi, quod illam pecuniam deposuit ibi vel aliud, et id quod extet memoria<sup>74</sup>.

Innanzitutto, rifacendosi al fortunato insegnamento del giurista

<sup>70</sup> Sul quale possono vedersi P. Maffei, *Gambiglioni, Angelo*, in *DBGI*, pp. 939-941; Ead., *Gambiglioni, Angelo*, in *DBI*, LII, Roma 1999, pp. 115-118; D. Maffei - P. Maffei, *Angelo Gambiglioni, giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere*, Roma 1994.

<sup>71</sup> Commento che qui si citerà traendolo da Angelus a Gambilionibus, *Institutionum Iustiniani libros Commentarii*, Venetiis 1568.

<sup>72</sup> Angelus a Gambilionibus, *Commentarii*, cit., fol. 67r: «thesaurus, vel in suo, vel in religioso, vel in sacro loco inventus, efficitur inventoris, in alieno vero casualiter inventus, solum pro dimidia efficitur dominus inventor, et dominus soli pro alia dimidia hic dicit. Nota quod de iure naturali thesaurus in suo loco inventus per dominum, efficit suus. Nota quod non data opera, sed casu thesaurus inventus in religiosa, vel sacra re, efficitur in toto inventoris, secus si data opera id fecit. Nota etiam quod in alieno non potest data opera perquiri thesaurus, sed in suo data opera posset. Nota etiam quod non potest uti arte magica, vel incantatione, ut l.1.C.de thesau.lib.X. [C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*]. Nota quod licet qui invenerit thesaurum in loco publico, efficitur dominus pro dimidia tantum. Nota quod aliud esse aliquid publicum, et aliud fiscale, et aliud civitatis».

<sup>73</sup> Il sistema delle prove nel pensiero dei giuristi di diritto comune è stato sviscerato in I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995, in particolare pp. 97-191.

<sup>74</sup> Angelus a Gambilionibus, *Commentarii*, cit., fol. 67r.

d'Angoulême Jean Faure<sup>75</sup> (†1340), l'Aretino avverte che spetterà all'inventore dimostrare come non esista alcuna testimonianza storica tale da poter ricondurre al proprietario del fondo o ad altri il tesoro da lui dissotterrato: la presenza di questo elemento, infatti, inibirebbe l'applicazione della disciplina sui tesori, antichi depositi di preziosi dei quali, secondo l'oramai nota definizione, non esiste alcuna memoria. Tale inversione dell'*onus probandi* si giustificerebbe alla luce del fatto che il proprietario del fondo era pur sempre il possessore fisico del tesoro, in quanto interrato nel suo immobile: una volta provato, naturalmente in termini negativi, l'elemento della memoria, però, l'incombenza di accertare che il denaro era stato seppellito proprio dal proprietario del fondo o, magari, ipotizza Gambiglioni, di eccepire che, contrariamente a quanto stabilito da controparte, del cumulo di preziosi esiste traccia storica spetterà alla parte rappresentante gli interessi dominicali, la quale, lo si vuole sottolineare, starebbe in quella circostanza pur sempre cercando di ottenere l'interezza del tesoro, spettandogli già, comunque, la metà di quanto rinvenuto interrato nel proprio patrimonio.

Anche l'Aretino, poi, contesta le conclusioni del Piacentino in tema di interpretazione della locuzione «*loco suus*», confermandosi nell'opinione secondo la quale anche a chi ha il solo dominio utile del fondo è assicurato il rimedio giudiziale (tipico di chi si ritrovi titolare di una situazione pienamente dominicale) della «*actionem in rem*»<sup>76</sup>. A partire da questo principio, quindi, viene presa puntualmente in considerazione una serie di ipotesi, nelle quali le diverse declinazioni dei possibili diritti reali inerenti il fondo risultano così affrontate: se da un lato, infatti, viene riconosciuto il diritto dell'enfiteuta di rivendicare la metà del tesoro rinvenuto nel fondo oggetto dell'enfiteusi anche contro il titolare del dominio diretto e anche con preferenza rispetto a questi nel caso l'inventore sia un terzo<sup>77</sup>, dall'altro Gambiglioni disconosce qualsiasi pretesa a

<sup>75</sup> Secondo il quale, in Ioannes de Runcinis Faber, *In quatuor Institutionum libros Commentaria*, Venetiis 1582, fol. 34r, «quid ergo si quis pecuniam extraxit de fundo tuo, ubi fuerat abscondita; tu petis medietatem dicens esse thesaurum, ille negat, [...] cui incumbet onus probandi? Videtur quod agenti, eo quo reus habet possessionem pecuniae [...]. Potest dici, quod agenti incumbat probare, quod memoria non extet [...]. Sed reo incumbit onus probandi factum quod ponit, videlicet, quod deposuerit, vel absconderit et quod de hoc extet memoria». Sul giurista francese può vedersi E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, cit., pp. 440-441.

<sup>76</sup> Angelus a Gambilionibus, *Commentarii*, cit., fol. 67r: «in gl. in suo licet Placentinus aliud dixit in his, sed Placentinus male dixit, quia iste qui habet utile dominium, habet etiam utilem actionem in rem, et ad dictum fundum petendum [...]; si habet actionem, et vindicationem, ergo dicitur fundus esse suus».

<sup>77</sup> *Ibid.*: «quaero, quid si directus dominus invenit in fundo emphyteutico thesaurum? Videtur quod habens utile possit dimidium petere [...]. Item quid si ambo agant contra

favore dell'usufruttuario<sup>78</sup> e del creditore garantito da ipoteca<sup>79</sup>.

Un'interessante notazione, pienamente calata nella realtà giuridica quattrocentesca, si rinviene poi allorché il giurista si sofferma a commentare la parte di Inst. 2.1, § *thesaurus* relativa ai tesori rinvenuti in un luogo destinato al culto: sebbene, infatti, la norma giustiniana avesse accordato, come si ricorderà, interamente all'inventore fortuito la proprietà del tesoro, Gambiglioni rammenta come, «*hodie*»<sup>80</sup>, questa evenienza debba tenere nel debito conto l'esistenza di una pienamente dispiegata giurisdizione ecclesiale e come, in effetti, appaia equo che almeno metà della somma disseppellita spetti alle casse della Chiesa<sup>81</sup>. Di rilievo, infine, il fatto che l'Aretino estenda l'utilizzo del rimedio giudiziale, approntato dalla glossa<sup>82</sup> a tutela del legittimo proprietario che si veda spogliato del proprio tesoro, anche al caso di chi nasconda del denaro entro uno dei muri di casa propria, andando quindi a stabilire come i mobili occultati appartengano pur sempre al venditore e non a chi abbia (pur legittimamente) comprato l'edificio<sup>83</sup>.

Come già avvenuto nel Trecento con Bartolo e Baldo, anche nel corso del XV secolo la materia dei tesori attirò l'attenzione di un maestro e del suo migliore allievo, seppur da un'angolazione differente rispetto a quella dei due umbri: allorché, infatti, Alessandro Tartagni<sup>84</sup> da Imola (1424-1477) e Giasone del Maino da Pavia commentarono D. 41.2.3, l. *possideri*, § *Neratius*, il testo della compilazione giustiniana li indusse a soffermarsi più sul momento acquisitivo della proprietà del tesoro che non sul titolare di questa.

Pienamente riconducibile al metodo del commento, la *lectura* del Tartagni

---

tertium, quid praeferet? Dic quod utilis dominus».

<sup>78</sup> *Ibid.*: «quid si ille qui habet usufructum in fundo, invenerit in eo thesaurum, utrum dicatur invenisse in suo? Dic quod non».

<sup>79</sup> *Ibid.*: «Quid si quis in fundo sibi hypothecato, an dicatur invenisse in suo? Dic quod non».

<sup>80</sup> *Ibid.*: «hodie, etiam sine principe, talia sint subiecta Ecclesiae».

<sup>81</sup> *Ibid.*: «videtur necessario quod medietas thesauri inventi in loco sacro vel religioso, sit Ecclesiae, cogita tu».

<sup>82</sup> Ci si riferisce qui alla *rei vindicatio* proposta in gl. *domino*, ad Inst. 2.1, § *thesaurus*: «sed per quam actionem? Respondeo per rei vindicationem, cum dominus sit».

<sup>83</sup> Angelus a Gambilionibus, *Commentarii*, cit., fol. 67r: «in glossa domino [gl. *domino*, ad Inst. 2.1, § *thesaurus*] notatur quod quod remedium habet dominus fundi pro pecunia petenda et idem nota glossa in d.l.1.C.de thes.lib.X [C. 10.15.1, l. nemo in posterum] unum tene cordi, quod si recondis pecuniam in muro recondita non est emptoris, sed reconditoris, et postea vendentis domum nec vendita domo intelligitur alienata dicta pecunia».

<sup>84</sup> Sulla cui vita e opere si rimanda ad A. Padovani, *Tartagni, Alessandro*, in *DBI*, XCV, Roma 2019, ad vocem nonché Id., *Tartagni, Alessandro (Imola, 3 settembre 1423/1424? – Bologna, 3 settembre 1477)*, in *DBGI*, pp. 1942-1944.

principia enunciando il contenuto normativo della *lex*:

possidens fundum non possidet thesaurum in eo existentem, sive sciat, quod ibi sit, et ubi, sive ignoret, quinimo idem est postquam repertus est, si non fuit apprehensus e de loco motus haec dicit<sup>85</sup>.

Anche nell'interpretazione di Giasone la materia del tesoro è riguardata a partire dagli elementi necessari perché questo possa dirsi pienamente acquisito:

possessio thesauri inventi non acquiritur, nisi thesaurus sit apprehensus, et de loco amotus haec dicit<sup>86</sup>.

Entrambi, poi, scompongono in tre parti la norma, contrapponendo l'opinione di Nerazio e Procolo – secondo i quali il possesso richiede sempre e comunque la materiale apprensione della *res* ma anche che il tesoro nascosto nel proprio fondo rimane sempre e comunque in possesso del proprietario che ne sia a conoscenza<sup>87</sup> – a quella di Bruto e Manilio – a parere dei quali il proprietario del fondo, purché abbia goduto di un lungo possesso, estende il proprio dominio anche al tesoro del quale ignori l'esistenza<sup>88</sup> – per poi accedere a quella finale di Sabino<sup>89</sup> – il quale ritenne l'*apprehensio* elemento costitutivo della fattispecie dell'invenzione del tesoro<sup>90</sup> –.

Nell'espone compiutamente il contenuto proprio, peraltro, l'interpretazione di Alessandro emerge in tutta la sua nitente chiarezza:

<sup>85</sup> Alexander Tartagnus, *Commentaria in I et II Digesti Novi partem*, Venetiis 1620, fol. 73r.

<sup>86</sup> Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64r.

<sup>87</sup> Si cfr. *Digestum novum*, cit., fol. 285: «Neratius et Proculus solo animo non posse nos acquirere possessionem aiunt, si non antecedit naturalis possessio. Ideoque si thesaurum in fundo meo positum sciam: continuo me possidere, simul atque affectum habuero: quia quod deest natura possessioni, id animus implet».

<sup>88</sup> Per la quale v. *Digestum novum*, cit., fol. 285: «caeterum quod Brutus et Manilius putant eum, qui fundum longa possessione cepit, etiam thesaurus cepisse, quanvis nesciat in fundo esse».

<sup>89</sup> Alexander Tartagnus, *Commentaria*, cit., fol. 73r: «et dividitur in tres partes. In prima ponitur decisio Neratii et Proculi. In secunda dictum Bruti et Manili. In tertia ponitur sententia Sabini veritatem concludentis»; Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64r: «Dividitur in tres partes principaliter. In prima ponitur opinio Neratii Proculi, qua procedit in sciente thesaurum esse in fundo sed non in quo loco fundi. In secunda ponitur alia fortior opinio etiam in eo qui ignoraverat de thesauro sed istam opinio textum reprobatur. In tertia ponitur opinio Sabini, quae est vera».

<sup>90</sup> In *Digestum novum*, cit., fol. 285: «quidam putant Sabini sententiam veriore esse: nec alias eum possidere, qui scit, nisi si loco motus sit: quia non sit sub custodia nostra. Quibus consentio».

casus talis est, habui fundum quae possedi, in eo erat thesaurus, quaerit an thesaurum dicar possidere pro sola fundi possessione: Nerva [sic] et Proculus dixerunt quod sic, quia oportet cum naturali possessione concurrere alium vel aliud quod sufficiat pro naturali apprehensione ut hic, et quod deest naturali apprehensioni, suppletur per alium possidendi. Secundo ponit opinio Bruti et Manilii, quae est quod ille qui possidet fundum dicatur etiam incidere possidere thesaurum, etiam si nesciret thesaurus esse in fundo, quod improbat iurisconsultus quem si nescit ubi sit, quo est possibile, quod dicatur thesaurus possidere, fortius etiam si scit, non dicitur possidere et usucapere, quia scit eum non esset suum. Ultimo ponit opinio qua approbat ut veram, et fuit Sabini, quae est, quod non dicitur quis thesaurum possidere, nisi sciat ubi sit, et apprehendat eum, et de loco moveat, et non aliter dicitur thesaurus possidere. [...] Inventum dicitur id quod est apprehensum<sup>91</sup>.

L'analisi dell'allievo, pur concordando, in quanto alle conseguenze interpretative, con quella del suo maestro<sup>92</sup>, si spinge oltre, andando a prendere in esame due ulteriori punti, particolarmente rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina giuridica del tesoro.

Il primo ha a che fare con l'usucapione del tesoro per il tramite del possesso del fondo, evenienza adombrata nella rigettata opinione di Bruto e Manilio:

nota in versiculo 'caeterum' ibi, qui fundum longa possessione caeperit, etiam thesaurum caepisse, quod thesaurus longa possessione praescribitur, sicut et fundus<sup>93</sup>.

Tale soluzione, peraltro, non appare soddisfacente a Giasone: a chi vorrebbe, infatti, data la natura mobiliare del tesoro, sostenere di averlo rivendicato *per praescriptionem* (ovviamente acquisitiva) triennale, il giurista pavese oppone un ragionamento basato sulla distinzione tra elemento principale (il fondo, nell'esempio *de quo*) ed elemento accessorio (ossia il tesoro). Essendo il bene mobile accessorio incorporato stabilmente nel bene immobile principale, è del

<sup>91</sup> Alexander Tartagnus, *Commentaria*, cit., fol. 73r.

<sup>92</sup> Si veda ad esempio Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64r, ove il giurista conclude come il possesso rilevante a fini civilistici necessita necessariamente di un elemento di materialità che solo l'apprensione fisica della cosa rivendicata può soddisfare: «nota primo ex principio huius textus hic videri textum expressum, quod civilis possessio non potest a principio queri sola, nisi medio naturali, et sic sine naturali possessione, seu corporali apprehensione; [...] possessio rerum mobilium non habetur, nisi mediante custodia, et amissa custodia, amittitur possessio». In altro punto della medesima lectura, Giasone ribadisce come «thesaurus sola inventione nobis acquiritur, quia immo etiam requiritur corporalis apprehensio, et amotio a loco, quia alias non inventus, nisi secuta apprehensione» (Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64v).

<sup>93</sup> Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64v.



tutto naturale, argomenta Giasone, che il destino del primo segua quello del secondo (il quale è segnato, per di più, da un forte elemento di mera potenzialità, potendo benissimo darsi il caso che il proprietario del fondo usucapito non venga mai a conoscenza dell'esistenza del tesoro) anche in tema di usucapione<sup>94</sup>. Come può notarsi non così disagevolmente, la soluzione proposta dal maestro non preclude la possibilità, per l'usucapente, di rivendicare, un giorno ed interamente, la proprietà anche del tesoro, allorquando (e se) questo verrà scoperto: semplicemente, essendo il tesoro sì un bene mobile ma un bene mobile di grande valore, chi diverrà, a seguito dello spirare della prescrizione acquisitiva fissata per il fondo, proprietario tanto del bene principale quanto di quello accessorio dovrà attendere di usucapire il primo per potersi dichiarare *dominus* anche del secondo<sup>95</sup>.

Il secondo punto che si ritiene qui più meritevole di menzione segue immediatamente, nell'ordine della *lectura* giasoniana, quello sull'usucapione e

<sup>94</sup> *Ibid.*: «sed hoc videtur male dictum, quia cum thesaurus sit res mobilis, videtur quod solo triennio usucapiatur [...]; ad hoc respondet [...] quod praedicta iura procedunt, quando res mobilis haberet praescribi principaliter propter se, tunc sufficeret triennium, sed hic praescribitur in potentiam et accessorie ad rem immobilem: nam hic thesaurus venit accessorie ad fundum: unde non praescribitur minori tempore qua principale, cuius natura assumit, ut in regula, accessorium.de regu.iur.in.6 [VI. 5.12.42, r. *accessorium*]». Si può rilevare qui solo fugacemente come Giasone abbia basato la propria argomentazione su una delle massime tratta da quell'ultimo titolo *de regulis iuris* [VI. 5.12.42, r. *accessorium*: «*accessorium naturam sequi congruit principali*» (*Liber Sextus decretalium Bonifacii papae VIII, suae integritati una cum Clementinis et Extravagantibus, earumque glossis restitutus*, Romae 1582, cc. 824-825)] del *Liber Sextus*, caratterizzato da un'altissima cifra romanistica e necessario ai canonisti al fine di limitare «unwanted consequences of human nature's imfections on the stability and reliability of the legal order» (L. Mayali, *The chiaroscuro of the Law*, in P. Maffei - G. M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, Firenze 2014, pp. 345-353), attribuito a Dino del Mugello (notizia ritenuta attendibile anche di recente da A. Padovani, *Dino Rossoni del Mugello*, in *DBGI*, pp. 769-771) e riguardato da O. Condorelli, *Bartolo e il diritto canonico*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita. Diritto, politica, società*, Spoleto 2014, pp. 463-557, in particolare 556, quale «uno dei protagonisti del processo di maturazione del sistema dell'*utrumque ius*».

<sup>95</sup> Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64v: «cum ergo thesaurus, a communiter accidentibus sit res magni pretii, et magni valoris, ideo licet sit res mobilis, tamen non praescribitur triennio, licet praescribatur longo tempore, sicut et res immobiles in quibus ut plurimum tractatur de maiori praeiudicio, praesertim quando thesaurus praescribitur simul cum fundo, et sic cum re immobili ut hic». Un'altra notazione che qui si può proporre solo cursoriamente è la constatazione secondo la quale Giasone, pur respingendo la soluzione attribuita a Bruto e Manilio, abbia interpretato il testo a questi riconducibile in modo tale da conservarne comunque, pur solo in termini di prescrizione acquisitiva, un significato normativo: «tu dic, quod licet principium opinionis Bruti reprobetur in fine huius §.tamen illud quod dicit de praescriptione longi temporis [...] non est reprobatum».

concerne la proprietà della pecunia rinvenuta in una *res* oggetto di compravendita, come ad esempio nel caso di una somma di danaro immurata entro i confini di un'abitazione<sup>96</sup>. Per fondare il diritto del venditore a discapito di quello del compratore<sup>97</sup>, il del Maino richiama l'ultimo libro delle Pandette e, in particolare, una *regula*<sup>98</sup> dell'ultimo libro (D. 50.17.11), secondo la quale «*id, quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest*»<sup>99</sup>. Per edificare ulteriormente la propria argomentazione, Giasone richiama poi l'*interpretatio* baldesca ed albericiana<sup>100</sup> di D. 6.1.67, l. *a tutore*<sup>101</sup>, concordemente con le quali

pecunia inventa in re empta, non per modum thesauri, non pertinet ad emptorem, sed ad dominum pecuniae haec dicit. Et nota casum<sup>102</sup>. Nota quod etiam pecunia, quae reperitur murata in muro, non pertinet ad emptorem<sup>103</sup>.

Nel tracciare una distinzione tra tesoro propriamente detto ed una data quantità di danaro inclusa in altro bene oggetto di compravendita, Giasone appronta la soluzione<sup>104</sup> al caso concreto con il quale si è aperto il presente contributo, sottolineando come «*pecunia inventa in re empta, non in modum thesauri,*

<sup>96</sup> Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64r: «pecunia quae reperitur murata in muro non pertinet ad emptorem».

<sup>97</sup> *Ibid.*: «credo melius, ex quo pecunia non est vendita, nec thesaurus, ut dixi, et sic non efficitur emptoris».

<sup>98</sup> *Ibid.*: «per regulam lid quod nostrum [D. 50.17.11, l. *id quod nostrum*]».

<sup>99</sup> *Digestum novum*, cit., fol. 1288.

<sup>100</sup> Su Alberico da Rosciate può vedersi C. Storti, *Alberico da Rosciate*, in *DBGI*, pp. 20-23. Per vero, perlomeno stando all'edizione consultata del commento del giurista bergamasco al *Digestum Vetus* (Albericus de Rosate, *In Primam ff. Veteris partem commentarii*, Venetiis 1585, fol. 329v), Alberico si limita a rimandare *in toto* («casus est satis clarus ex glossa») all'interpretazione offerta dalla glossia ordinaria, a tenore della quale la somma di danaro andrà interamente restituita al venditore nel caso non si stia trattando di un tesoro, evenienza alla luce della quale, invece, essa andrà divisa a metà tra questi ed il compratore: «scilicet hi nummi. Nam si thesauri fuissent, non crederentur habere dominium: et ideo pro dimidia inventoris, pro alia dimidia domini soli fiunt» (gl. *fuerunt*, ad D. 6.1.67, l. *a tutore* per la quale si v. *Digestum vetus*, cit., fol. 560).

<sup>101</sup> Per la quale può vedersi *Digestum vetus*, cit., fol. 560: «a tutore pupilli domum mercatus, ad eius refectionem fabrum induxit. Is pecuniam invenit. Quaeritur, ad quem pertineat? Respondi: si non thesauri fuerunt, sed pecunia forte perdita, vel per errorem ab eo, ad quem pertinebat, non ablata, nihilominus eius eam esse, cuius fuerat».

<sup>102</sup> Il riferimento è qui, probabilmente, a gl. *is*, ad D. 6.1.67, l. *a tutore*: «faber invenit pecuniam in hac domo sub terra» (*Digestum vetus*, cit., fol. 560).

<sup>103</sup> Baldus de Ubaldis, *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis 1616, fol. 310r.

<sup>104</sup> La quale verrà proposta in sede di conclusioni *infra*, assieme a quella delle altre due vicende *supra* riportate.

*non pertinet ad emptorem, sed ad dominum pecuniae*<sup>105</sup>.

Con il più celebre degli allievi del del Maino, Andrea Alciato<sup>106</sup> (1492-1550), anche la riflessione di diritto comune sulla disciplina relativa al tesoro può oramai dirsi entrata nella sua fase più matura<sup>107</sup>: sempre più disancorata, anche da un punto di vista editoriale, dai tomi della compilazione giustiniana, la dottrina giuridica cinquecentesca sperimentò, pur non abbandonando gli stilemi propri della tradizione medievale<sup>108</sup> e non certo per la prima volta<sup>109</sup>, il genere letterario del trattato monografico, cucito su misura per il tema che, di volta in volta, parve più consono all'autore presentare all'attenzione dei propri lettori.

I *Parerga* dell'Alciato, in effetti, più che un trattato monografico, appaiono come una serie di «notazioni a margine» su argomenti vari, dal carattere del tutto «alluvionale»<sup>110</sup>: quest'ultimo aspetto, del resto, conferma l'interesse per il

<sup>105</sup> Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64v.

<sup>106</sup> Sul grande giurista milanese si rimanda perlomeno a G. Rossi, *Alciato's defense of Justinian: an exemplary use of historical sources*, in «Historia et Ius», XIX (2021), pp. 1-16; G. A. Nobile Mattei, *I Responsa di Andrea Alciato. Osservazioni preliminari e prospettive di ricerca*, in «Historia et Ius», XIV (2018), pp. 1-32; A. Rolet - S. Rolet (curr.), *André Alciat (1492-1550): un humaniste au confluent des savoirs dans l'Europe de la Renaissance*, Turnhout 2013; A. Belloni - E. Cortese, *Alciato, Andrea*, in *DBGI*, pp. 29-32; G. Rossi, *Andrea Alciato*, in *EISLA*, pp. 106-109.

<sup>107</sup> Di maturo diritto comune parla ad esempio (e non a caso, trattando il contributo del celebre avversario di Alciato in una famosa *querelle* intorno al valore da attribuire ai *consilia*) G. Rossi, *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani*, in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine 2004, pp. 281-313 ma si vedano anche, tra i molti, le conclusioni di M. G. di Renzo Villata, *Tra consilia, decisiones e tractatus ... Le vie della conoscenza giuridica nell'Età moderna*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LXXXI (2008), pp. 15-76 e (per le linee sistematiche caratterizzanti codesto periodo) di A. Cavanna, *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia*, Milano 1983.

<sup>108</sup> Alciato medesimo è, da questo punto di vista, un esempio significativo di tale tendenza, potendosi recensire nella sua opera tanto *commentaria* ad uno o più titoli del *Corpus* giustiniano, quanto *consilia*, quanto ancora trattati monografici come i subito citandi *Parerga*.

<sup>109</sup> Come mette in guardia I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, in particolare p. 240: «la trattatistica che fiorì nel corso del Cinquecento può dirsi erede di quella composita letteratura che già prima del Trecento aveva preso piede sia come *summae* di singoli titoli o di particolari temi del *corpus* giustiniano, sia come raccolta di *quaestiones*».

<sup>110</sup> G. Rossi, *Andrea Alciato*, cit., p. 107. Da questo punto di vista, in effetti, forse accostabili allo «zibaldone» degli scritti del maestro (per i quali si veda F. Santi, *Primi materiali per un'edizione dello zibaldone del ms. G.I.10 della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino*, in E. Dezza - S. Colloca (curr.), *Giasone del Maino (1435-1519). Diritto, politica, letteratura*

tema del tesoro, da Andrea affrontato al primo *caput* del libro settimo e sotto la particolare angolazione del rapporto tra compratore e venditore di un fondo nel quale il primo abbia in seguito rinvenuto un tesoro<sup>111</sup>.

Dopo aver introdotto l'argomento rammentando come, atecnicamente, si parli di tesoro anche riferendosi a qualsivoglia quantità di danaro possa essere dissotterrata e come quindi, conseguentemente, il lemma «*thesaurus*» sia stato talora utilizzato anche per designare il repositorio medesimo dei preziosi – intessendo peraltro tale preliminare avvertimento di citazioni tratte dalle *Historiae* di Tito Livio e dalle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio<sup>112</sup> –, Alciato delimita la più stretta ed appropriata definizione giuridica, evidenziando specialmente l'elemento della *vetus depositio*<sup>113</sup>, e rammenta come sia pacifico che il proprietario di un fondo che, casualmente o a seguito di sciente ricerca, rinvenga nella sua terra un tesoro ne divenga immediatamente il legittimo ed incontestato *dominus*<sup>114</sup>.

È a questo punto che il giurista milanese procede all'esame di alcune questioni problematiche: sebbene, infatti, l'applicazione del principio generale testé enunciato assicurati a qualsiasi proprietario (e, quindi, anche al proprietario che abbia da poco legittimamente acquistato<sup>115</sup>) la piena disponibilità del tesoro ivi rinvenuto, tale previsione merita di essere applicata con una certa moderazione in taluni casi.

Quod tamen in aliquibus casis est mederandum [sic]: et in primis, si ego sciens esse ibi thesaurum a te nesciente emerim, fundusque propter thesaurum supra dimidium eius pretii, quod impendi valeret. Suadet aequitas, ut venditori conditio ex lege concedatur, qua vel rescindatur contractus, vel restituatur iustum pretium;

*nell'esperienza di un giurista rinascimentale*, Bologna 2021, pp. 197-205).

<sup>111</sup> Si veda Andreas Alciatus, Παρεργων *iuris libri VII posteriores*, Lugdunum 1544, foll. 66-67, in particolare fol. 66: «quibus casibus fundo vendito thesaurus ab emptore inventus ad venditorem pertineat: Philostrati irrisa sententia, et leges contrariae conciliatae».

<sup>112</sup> Andreas Alciatus, Παρεργων, cit., fol. 66: «thesaurus vi sermonis dicitur quemlibet pecunia, quae aliquo in loco reperiatur εις αβριου, id est, in futurum a nobis eruenda: unde et repositorium ipsum quandoque thesaurus appellatur, sicque carcerem a Messeniis dictum, Titus Livius libro XXXIX est autor: quo sensu videntur veteres Latini Flavissas dixisse, ut est apud Gellium libro II».

<sup>113</sup> *Ibid.*: «in iure autem nostro diffinitur thesaurus, esse pecunia ab ignotis dominis vetustiore tempore sita supra hominum memoriam reposita».

<sup>114</sup> *Ibid.*: «constituit autem divus Hadrianus, ut quisquis in suo thesaurum sive dedita opera sive casu fortuito invenerit, eum sibi habeat».

<sup>115</sup> *Ibid.*: «sed quis si quis mihi fundum vendiderit, egoque thesaurum effoderim, an ad me, an vero ad venditorem pertinebit? Et supra scripta constitutio satis indicat, ad me pertinere, qui fundi dominus factus sim».

quod arbitror observandum esse etiam si malis artibus, puta arte magica<sup>116</sup>, id compertum mihi fuisset. Lex enim quae fisco tali casu ius tribuit, de eo loquitur, qui in suis locis hac arte inquit: non qui in alienis locis, quos deinde sibi comparat, salva ergo hoc casu debet esse venditoris causa.

Alter est, cum recenter empto fundo thesaurus ille inventus est. Sed hoc falsum est, si proponatur, thesaurum, id est, pecuniam antiquitus depositam, inventam esse, quod si ea pecunia forte perdita, vel per errorem a venditore non ablata fuerit, defendi is casus Servilii Scevolaes responso potest.

Quid enim si in parietis foramine per oblivionem relicta fuerit? Quod Iohannes Platea et Angelus Aretinus censuerunt: idque ex qualitate pecuniae depraesumendi poterit, nova forma excusa sit, an antiquiore, quam extaret eius memoria<sup>117</sup>.

La prima evenienza figurata dall'Alciato, utile a temperare possibili abusi del diritto dominicale testé enunciato, è quella di colui che già sappia che un certo fondo nasconde un tesoro e che quindi proceda ad acquistare l'immobile, mantenendo però nell'ignoranza il proprietario dal quale vorrebbe comprare. Pur introducendo un ulteriore limite (il valore del tesoro deve superare la metà della cifra spesa per acquistare il fondo per rilevare ai fini della presente eccezione) all'applicazione di questa soluzione, Alciato, richiamando ragioni equitative<sup>118</sup>, propone che al venditore venga concessa una condizione risolutiva o risarcitoria, da parametrarsi al giusto prezzo del fondo (che tenga conto, con ogni probabilità, del plusvalore dato dalla presenza del tesoro); tali condizioni, del resto, il maestro suggerisce di estendere anche al caso nel quale il futuro compratore abbia rinvenuto i preziosi servendosi delle arti oscure. Sebbene, infatti, C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*<sup>119</sup> abbia previsto, nel caso di ricorso alle scienze proibite, l'intervento del fisco, Alciato sottolinea argutamente come quella disposizione imperiale visualizzasse il caso del proprietario che offre sacrifici nel proprio fondo, tacendo invece dei fondi altrui.

A sostegno, poi, delle ragioni del venditore che abbia perduto o non recuperato una data quantità di preziosi celata nell'immobile ceduto, i *Parerga* ri-

<sup>116</sup> Pare qui di potersi rilevare un'apparente attestazione di fiducia, da parte dell'Alciato, nel potere delle arti occulte di rinvenire tesori sepolti: una circostanza, peraltro, che striderebbe, perlomeno *prima facie*, con lo scetticismo con il quale, secondo F. Abbondanza, Alciato, Andrea, in *DBI*, II, Roma 1960, pp. 69-77, il giurista meneghino si era, ad esempio, appropinquato alla questione stregonasca.

<sup>117</sup> Andreas Alciatus, Πάρεργων, cit., fol. 66.

<sup>118</sup> Sulla quale si rimanda perlomeno a: A. Padoa Schioppa, *Equità nel diritto medievale e moderno: spunti della dottrina*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXVII (2014), pp. 5-44; E. Cortese, *Equité et justice, la dynamique bipolaire du droit au Moyen Age*, in *Scritti*. Tomo terzo, A. Cortese - F. Cortese (curr.), Roma 2013, pp. 435-452; P. Grossi, *Scritti canonistici*, Milano 2013, pp. 211-228

<sup>119</sup> Esplicitamente richiamata in nota a margine da Andreas Alciatus, Πάρεργων, cit., fol. 66.

chiamano l'insegnamento di Servilio Scevola, ossia le previsioni della già citata *a tutore* (D. 6.1.67<sup>120</sup>), sottolineando altresì come, in questo caso, non si stia versando nella definizione comunemente accettata di tesoro, mancando l'elemento della *vetus depositio*.

Di rilievo, del resto, anche il fatto che, nell'esame del tesoro rinvenuto immurato, Alciato richiami l'opinione del Gambiglioni, anche qui, quindi, andando a temperare il principio generale della spettanza del rinvenuto al novello *dominus*.

L'esame della materia si conclude con la riproposizione di due casi, tratti dall'antichità classica, dei quali il giurista milanese si serve abilmente per arricchire ulteriormente la propria analisi in tema di *thesaurus inventus*: nella sua *Vita di Apollonio*, lo storico greco Filostrato aveva infatti tramandato un caso non dissimile da quello testé rammentato. Un re degli Indi, ricorda l'Alciato, aveva interrogato il sapiente di Tiana, domandandogli lumi su come dovesse aggiudicare il tesoro rinvenuto da un recente compratore: l'asceta raccomandò al re di informarsi sui costumi dei due e di assegnare quindi i preziosi a colui i cui costumi si fossero dimostrati i più timorati del Cielo (quasi che il tesoro rappresentasse una sorta di premio da parte delle divinità)<sup>121</sup>. Tale giudizio viene prontamente criticato dall'Alciato, secondo il quale l'intero racconto di Filostrato appare come del tutto favoloso, appositamente confezionato dallo storico greco per contrapporre una figura straordinaria (quella di Apollonio) a quella di Gesù Cristo, nel contesto di una polemica ancora viva, all'epoca della redazione della *Vita*, tra pagani e cristiani<sup>122</sup>.

Terminato questo *excursus* in effetti dal sapore più filologico ed erudito che

<sup>120</sup> Anch'essa richiamata espressamente, in una nota a margine, in Andreas Alciatus, Πάρεργον, cit., fol. 66.

<sup>121</sup> *Ibid.*: «alium casum refert Philostratus de vita Apollonii libro II, cum enim haec species in facto evenisset, consultum eum a Phraote Indorum rege, tradit sic respondisse, ut inquirendum in mores tam venditoris, quam emptoris censeret; et si venditor improbus, emptor vero pius et religiosus esset, emptori rem fineret; tamquam Diis eius pietatem tali beneficio remunerantibus. Quod si contra venditor ipse religiosior esset, emptor impius, ei res auferretur, et ad meliorem transiret».

<sup>122</sup> Non è un caso infatti che il giurista rammenti anzitutto le critiche puntute di Eusebio di Cesarea, il quale ridicolizzò le fantasie di Filostrato affermando che al vero Dio i poveri non sono meno cari dei ricchi (oltre a rammentare come gli stessi pagani di retto sentire avessero certo preferito un Socrate ad un Creso), come puntualmente rilevato in Andreas Alciatus, Πάρεργον, cit., fol. 66: «quod iudicium Eusebius Caesariensis libro quem adversus Hieroclem scripsit, irridet, tanquam hac sententia pauperes Diis odiosis, divites vero chari efficiantur; et probitatis praemium sit pecunia, cedatque hac sententia Socrates Croeso. Ego librum Philostrati, omnemque Apollonianae vitae scenam, fabulosam arbitror, a fidei Christianae hostibus confictam, ut haberent quem Sotheri nostro opponerent».

giuridico<sup>123</sup>, ben più pregnante e verosimile pare allo stesso Alciato un racconto tratto da una *fabula* di Menandro<sup>124</sup>, nella quale è narrato di un padre che dispone, per via testamentaria, che suo figlio, a dieci anni dalla sua scomparsa, porti delle offerte presso il sepolcro nel quale era stato seppellito. L'erede, che aveva dilapidato le sostanze paterne in bagordi al punto di essere costretto a separarsi financo dal fondo nel quale si trovava il monumento funebre, ottempera, cionondimeno, al desiderio del genitore e, nell'offrire i doni in suffragio, rinviene, occultato all'interno del sepolcro, un «*thesaurum cum epistola*»<sup>125</sup>. È a questo punto che il giurista milanese si giova del racconto letterario appena esposto per proporre e fornire la propria interpretazione di un quesito giuridico, relativo alla proprietà di una quantità di preziosi rinvenuti dall'erede dell'occultante originario in un sepolcro pur sempre incluso in fondo altrui:

Quaeritur, cuius fit? [...] Crediderim ego filii esse, ut factum patris filio haeredi prosit et quia hic thesaurus recenti memoria conditus videtur, non autem vetustam habet originem. Accedat et quod in monumento, seu loco religioso effossus fuit, cuius senex non erat dominus. Dixerit aliquis, ergo fisci pro parte esse deberet, quoniam divi fratres rescripserunt, ut in locis publicis, vel religiosis, aut monumentis, thesauri reperti pro parte dimidia fisco vendicentur. Sed et dubium est, quia divus Hadrianus, cuius sententiam Iustinianus in Institutionibus refert, totum inventori, excluso fisco tribuit. Sed quomodo haec opposita dissolventur? Veteres divorum fratrum rescriptum per Institutionum locum corrigi existimabant. Bartolus et recentiores contra, potius Adriani constitutionem esse correctam. Ego Iustiniani sententiam in eo observaverim, qui in monumentis paternis haereditariisve quid invenerit, ut sacra privata vel religio familiaris nihil ei noceat: divorum verum fratrum sanctionem in extraneis. Amplius tamen deliberandum est, etenim sane quam difficilis est haec ἀντινόμια<sup>126</sup>.

Rimarcata, anzitutto, la mancanza della *vetus depositio* – necessaria ai fini della costruzione della figura del tesoro – nell'esempio *de quo*, Alciato schiera due argomenti a favore del diritto dell'erede di acquistare quanto rinvenuto:

<sup>123</sup> Ma, forse, l'intento dell'Alciato era proprio quello di rigettare, assieme alla valenza ultima della *Vita di Apollonio*, l'intera pretesa che un re potesse basarsi unicamente, nel rendere giustizia, sui costumi individuali delle parti in causa piuttosto che su solide argomentazioni di diritto.

<sup>124</sup> Andreas Alciatus, Πραεργων, cit., fol. 66: «certior ergo sit casus, qui ex argumento fabulae Menandri, quae thesaurus inscripta est, sumi potest».

<sup>125</sup> Ivi, foll. 66-67: «id huiusmodi est: caverat pater testamento, uti filius post decimum annum epulas quasdam intra monumentum suum deferret; interim luxu et nequitia paterna bona prodegit, et fundum, in quo monumentum erat seni, vicino vendidit. Post decennium recordatus iussionis paternae, monumentum una cum sene aperit, ut epulas inferret: ibi thesaurum cum epistola reperit».

<sup>126</sup> Ivi, fol. 67.

anzitutto, il fatto che il padre abbia nascosto alcuni suoi beni in vista di un successivo ritrovamento del suo erede è certo un fatto che può essere citato a *pro* di quest'ultimo, non certo di chi ha successivamente acquisito il fondo nel quale il sepolcro si trovava incluso; all'obiezione di chi, cionondimeno, facesse rilevare come la pecunia sia stata rinvenuta in un *locus religiosus* (e come dunque, perlomeno per metà, spetti al fisco<sup>127</sup>), Alciato contrappone la lettera di Inst. 2.1, § *thesaurus*, ove, come si rammenterà, Adriano aveva accordato l'interezza del dissepolto all'inventore. A questo punto, l'episodio narrato da Menandro diviene occasione per la risoluzione di un'antinomia interna alla compilazione giustiniana: riveste un certo qual interesse notare qui come il giurista milanese si rifaccia all'interpretazione dei maestri medievali che lo avevano preceduto, distinguendo tra i più antichi, secondo i quali le Istituzioni avrebbero corretto il rescritto in D. 49.14.3, l. *non intelligitur*, e i più recenti (nel novero dei quali spicca il nome di Bartolo), a parere dei quali sarebbe stata la disposizione adrianea ad essere stata abrogata. Per ricondurre ad armonia questo quadro discordante ed invocando comunque un maggior approfondimento dell'intera questione, Alciato propone di applicare Inst. 2.1, § *thesaurus* al caso di colui che rinvenga le *res* in un *locus* sì sacro ma dedicato alla memoria paterna e di tener per valido il dettato delle Pandette in tutti gli altri casi (propendendo quindi per una interpretazione assai restrittiva della normativa adrianea ma che gli assicuri, comunque, un certo margine di sopravvivenza ed applicazione).

Pienamente ricompreso nel genere del trattato monografico, invece, risulta essere il *De praesumptionibus*<sup>128</sup> di Jacopo Menochio<sup>129</sup> (1532-1607), il quale ripropone la materia dei tesori da un'angolazione penalistica: la trentesima *praesumptio* del libro quinto, infatti, risulta consacrata a quei casi nei quali si può legittimamente supporre che qualcuno abbia rubato una *res* rinvenuta all'interno di altra o considerata erroneamente come abbandonata<sup>130</sup>.

La trattazione del giurista pavese si suddivide in cinque *casus*, riguardati quali mezzi adatti per un'esposizione efficace ed esaustiva della materia<sup>131</sup>: se

<sup>127</sup> Il fondamento normativo esplicitamente richiamato dall'Alciato è qui D. 49.14.3, l. *non intelligitur* (Andreas Alciatus, Παρεργων, cit., fol. 67).

<sup>128</sup> Che si citerà qui nell'edizione Jacopus Menochius, *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis commentaria*, Coloniae Agrippinae 1595.

<sup>129</sup> Sulle cui opere e giorni possono vedersi C. Valsecchi, *Menochio, Jacopo*, in *DBGI*, pp. 1328-1330 e Ead., *Menochio, Giacomo*, in *DBI*, LXXIII, Roma 2009, pp. 521-524.

<sup>130</sup> Jacopus Menochius, *De praesumptionibus*, cit., fol. 589: «praesumptio XXX. Furtum, quando in re inventa vel pro derelicto habita, commissum praesumatur».

<sup>131</sup> *Ibid.*: «congruus est hic locus, ut differamus quando praesumatur committi furtum in re inventa. Ego hac in tractatione aliquot casus distinguam, quod sic existimem aem totam



la prima evenienza riguarda l'inventore di *res nullius*<sup>132</sup>, la seconda tratta propriamente del tesoro, ossia di quella *res* già appartenuta a qualcuno ma che, per il trascorrere di un tempo lunghissimo, non è più riconducibile ad alcuno<sup>133</sup>. Vengono quindi i restanti casi, concernenti l'assenza di alcuna presunzione nociva ai danni di chi rinvenga un che di appartenente ad altri e ne dia debita notizia<sup>134</sup>, quella di furto contro chi si appropri di una cosa della quale potrebbe trovarsi il *dominus* ma che l'inventore vuole ritenere come *derelecta*, senza tentare alcuna ricerca diretta alla ricognizione della proprietà autentica<sup>135</sup>, e, infine, il caso controverso di chi ritenga, con una certa credibilità, che la cosa sia stata volutamente abbandonata<sup>136</sup>.

Per ciò che riguarda l'argomento che si sta qui affrontando, è d'uopo sottolineare anzitutto come, premessa una definizione di tesoro ricavata da D. 41.1.31, l. *numquam*<sup>137</sup>, Menochio citi anzitutto l'insegnamento dei *Parerga* di Alciato, escludendo quindi che contro l'inventore possa presumersi qualsivoglia tentativo di furto<sup>138</sup>: a sostegno di ciò, riveste un certo qual interesse rilevare come il giurista pavese evochi il concorde parere di diversi teologi<sup>139</sup>, rifacendosi, in particolare, a Tommaso d'Aquino, ad Antonino da Firenze, al Torquemada, al Mazzolini ed al Covarrubias<sup>140</sup>. Le medesime autorità, del re-

---

totam reddi posse satis planam et manifestam».

<sup>132</sup> *Ibid.*: «quando quis invenit rem, quae nunquam fuit in alicuius bonis, sicuti lapilli et gemmae, quae reperiuntur in litore maris».

<sup>133</sup> *Ibid.*: « quando quis invenit rem quae aliquando fuit in bonis alicuius, sed non reperitur cuius sit ob longissimus temporis cursum: exemplum est in thesauro».

<sup>134</sup> Ivi, fol. 590: «tertius casus est cum quis invenit rem, quae et nunc est in dominio alicuius, et dominus reperiri non potest et is inventori rei proposuit libellum quo notum facit se illam invenisse et paratum esse eam restituere domino».

<sup>135</sup> *Ibid.*: «quartus casus est, cum quis invenit rem, cuius dominus inveniri potest, et inventor iste iure non credit, rem illam habitam fuisse pro derelecta, et nullum libellum proposuit, quo significaret, se rem invenisse».

<sup>136</sup> *Ibid.*: «quintus ac ultimus nunc est casus, cum quis invenit rem, quam probabiliter credit habitam fuisse pro derelecta ab ipso domino».

<sup>137</sup> Ivi, 589-590: «est sane thesaurus vere et proprie pecunia ab ignotis dominiis supra hominum memoriam reposita, l. nunquam nuda. §. thesaurus. ff. de acquiren. rerum dom».

<sup>138</sup> Ivi, fol. 590: «haec [...] nove ac egregie explicat Alciatus lib.7.parerg.iuris.c.1 furtum ergo in thesaurum vero non committitur sicuti diserte sensit Paulus in d.§.thesaurus [D. 41.1.31, l. *numquam*]».

<sup>139</sup> *Ibid.*: «et concedunt theologi omnes».

<sup>140</sup> *Ibid.*: «divus Thomas 2.2 q. 96 [*rectius*: 66], art. 5. Divus Antoninus in secunda parte suae summae tit.1.cap.15.§.2. Turrecremata in d.cap.si quid iniuncti.14.q.5. Sylvester Prierius in summa in verbo 'inventum' et Covar. in cap.peccatum.par.3.§.2.col.1.de reg.iuris in 6». Di questi e di altri autori (si vuol qui solo sottolineare come quattro dei cinque autori proposti

sto, vengono invocate anche allorché l'autore del *De praesumptionibus* tratta della regola per la quale il tesoro va diviso a metà tra l'inventore ed il proprietario del fondo allorché venga rinvenuto in fondo altrui o di quella per cui esso vada interamente destinato al *dominus* del fondo allorché l'inventore abbia volutamente dato mano alla ricerca o al fisco se il ritrovamento è avvenuto tramite il ricorso ad arti magiche<sup>141</sup>, segno di come la materia, nel corso dei secoli, avesse attecchito, anche per la sua comprensibilità, in terreni anche non immediatamente vicinali a quelli del diritto.

È proprio a seguito di questa distinzione, cionondimeno, che Menochio è costretto a recuperare l'argomento presuntivo, individuando un'occorrenza di furto: se, infatti, è noto come l'inventore del tesoro non stia rubando alcunché allorché, ad esempio, ritenga la metà del tesoro rinvenuto causalmente in un fondo altrui (non potendo certo sostenersi che sta sottraendo qualcosa a colui

---

appartenessero all'ordine dei Predicatori – per alcune primi rilievi circa il ruolo giocato da questi religiosi nella diffusione della cultura giuridica presso più ampi orizzonti della società occidentale medievale e moderna può vedersi G. A. Donati, *Iuste iudex*, cit. –) si dirà più diffusamente *infra* ma le citazioni del Menochio sono qui da riferirsi, rispettivamente, a Thomas Aquinas, *Secunda secundae partis Summae totius theologiae*, Venetiis 1594, fol. 160r: «circa res inventas est distinguendum. Quaedam enim sunt quae numquam fuerunt in bonis alicuis, sicut lapilli, et gemmae, quae inveniuntur in litore maris, et talia occupanti concedunt. Et eadem ratio est de thesauris antiquo tempore sub terra occultatis, quorum non est aliquis possessor, nisi quod secundum leges civiles tenetur inventor dare medietatem domino agri, si in alieno agro invenerit»; Beatus Antoninus Florentinus, *Summae sacrae theologiae, iuris pontificii et caesarei pars secunda*, Venetiis 1571, fol. 71r: «et advertendum quod inventa aut de propinquo fuerunt in bonis alicuius (et ne habetur pro derelicto) aut nunquam vel non de propinquo, sed ab antiquo ut thesauri»; Ioannes a Turrecremata, *In causarum Decretalium secundam partem doctissimi commentarii. Tomus tertius*, Venetiis 1578, fol. 48: «et eadem ratio est de thesauris antiquo tempore sub terra occultatis, quorum non est aliquis possessor, nisi quod secundum leges civiles tenetur inventor dare medietatem domino agri, si in alio agro invenit»; Sylvester Prierius, *Sylvestrinae summae, nitori suo restituta, pars secunda*, Antverpiae 1578, fol. 82: «specialiter quaeritur cuius sit thesaurus, si inveniatur, id est, vetus depositio pecuniae cuius non extat memoria, secundum Petrum de Palude vel condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia C.de thesa.l.unica. Et dico multa»; Didacus Covarruvias a Leyva, *Regulae Peccatum De regulis iuris libri VI relectio*, Lugduni 1560, fol. 319: «superest nunc de thesauris agere, an et pecunia ex thesauro habita sit necessario restituenda, et cui, et an efficiatur invenientis? Est etenim thesaurus pecunia ab ignotis dominis supra hominum memoriam reposita l.numquam nuda.§.thesaurus.ff.de ac.re.do. [D. 41.1.31]».

<sup>141</sup> Jacopus Menochius, *De praesumptionibus*, cit., fol. 590: «is tamen thesauri inventor si thesaurum non in loco proprio, sed in alieno, casu sicque fortuito invenit, tenetur dimidiam dare domino fundi; si vero arte invenit, totum domino fundi restituit: si vero arte magica invenit etiam in fundo proprio, Caesari et fisco restituere debet [...]. Et distinctio haec ab omnibus recepta est [...] et admittunt commemorati sacrae theologiae doctores».

che, in tempi antichi, lo sotterrò), ben diverso sarà il giudizio nel caso egli si impossessi, senza nulla dichiarare, dell'altra metà:

quod itaque diximus una cum Paulo in d.l.nunquam nuda.§.thesaurus [D. 41.1.31] furtum non committi in invento thesauro, sic est accipiendum, ut intellegamus quo ad eum, qui thesaurum reposuit; at si consideramus eum, cui portio aliqua thesauri, iuxta distinctionem quam fecimus, acquirenda est, furtum ita committi in eo potest sicuti et coeteris in rebus inventis: cum sciat inventor portionem illam socii suam non esse, sed illi ex legis dispositione restituendam. Furtum ergo committet, nisi ipsi socio rem faciam manifestam, et in specie affirmarunt Divus Thomas et alii, quos probat Sylvester Prierius<sup>142</sup> in summa in verbo 'inventat' n.1<sup>143</sup>.

La riflessione del maestro pavese si chiude richiamando una distinzione tripartita che egli stesso ebbe a proporre in giudizio per il tramite di un *consilium* redatto «*pro domino Arsago*»<sup>144</sup>: da un canto, infatti, non tutta la pecunia occultata in un fondo può essere sussunta entro la fattispecie giuridica di tesoro, potendo benissimo averla il legittimo proprietario nascosta per timore di perderla o semplicemente per custodirla; è del tutto evidente come colui che ritrovi tale deposito non sia in alcun modo titolato alla metà, commettendo anzi un vero e proprio furto nel caso si impossessi di tutto o parte di quanto rinvenuto<sup>145</sup>. Dall'altro canto, del resto, anche colui che ritrovi un tesoro che tale sia anche, *stricto sensu*, giuridico ben può meritarsi la qualifica di ladro nel caso non consegna al proprietario del fondo la metà di quanto dissotterato<sup>146</sup>.

<sup>142</sup> Il riferimento è qui, precisamente, a Sylvester Prierius, *Sylvestrinae summae, nitori suo restituta, pars secunda*, Antverpiae 1578, fol. 62.

<sup>143</sup> Jacopus Menochius, *De praesumptionibus*, cit., fol. 590.

<sup>144</sup> *Ibid.*: «et ego ipse respondi in consi.816.lib.9. reddito pro domino Arsago». Il consulto appena citato dal Menochio può leggersi in Jacopus Menochius, *Consiliorum sive responsorum liber nonus*, Francofurti ad Moenum 1625, foll. 130-131 (il *consilium* è, nell'edizione testé citata, numerato 834). Nel corso dello spoglio delle fonti intrapreso per la redazione del presente contributo, si son potuti visionare *consilia* in tema di tesori riconducibili non solo al giurista pavese ma anche ad Oldrado da Ponte, ad Angelo Gambiglioni, a Paolo di Castro, a Francesco Borsato, ad Aimone Cravetta, a Filippo Decio, a Francesco Bordoni, a Giovanni Crotti. Su codeste fonti, unitamente ad alcune *decisiones* di tribunali supremi di consimile argomento, chi scrive si ripromette di ritornare in seguito con un contributo ad esse specificamente dedicato.

<sup>145</sup> Jacopus Menochius, *De praesumptionibus*, cit., fol. 590: «ibi enim distinxi atque constitui tres casus, quorum primus est, quando constat thesaurum non esse, sed pecuniam vel lucri causa, vel metus, vel custodiae reconditam. Hoc sane casu inventor furtum committit, nisi restituat».

<sup>146</sup> *Ibid.*: «secundus est casus, quando pecunia obtinet nomen thesauri et est inventa non in loco inventoris, sed alterius; quo casu dimidia debetur ipsi domino fundi, altera inventori

Dall'altro canto ancora, assicura Menochio, nessuna presunzione nociva graverà su colui che rinvenga un tesoro nel proprio fondo<sup>147</sup>.

Se l'esposizione del maestro pavese si distinse per l'ecletticità delle *auctoritates* citate, quella dell'avvocato romano Prospero Farinacci<sup>148</sup> (1544-1618) può essere caratterizzata (perlomeno per ciò che riguarda la materia che qui interessa più da vicino) nei termini di una ariosa enciclopedicità: anch'essa ricompresa entro i confini di un'opera monografica (ossia nella vasta *Praxis et theoriae criminalis*<sup>149</sup>), la trattazione sul tesoro<sup>150</sup> spicca infatti per la profondità dell'analisi ed il ricco numero di profili presi in considerazione.

Anche grazie al ricorso ad un gioco di parole, l'intento didascalico della trattazione sui tesori è dall'autore proclamato perspicuamente in apertura della centoquattresima *quaestio* della *Praxis*: oltre a rammentare come anche codesta materia possa, di quando in quando, gravitare entro l'orbita del pianeta penalistico, il giurista romano estende<sup>151</sup> la propria esposizione anche alla questione della proprietà delle vene metallifere, l'interesse per la quale, di lì a pochi anni, e precisamente nel 1625, troverà conferma con la pubblicazione (postuma) del *De mineralibus*<sup>152</sup> di Giovanni Guidi<sup>153</sup> (1464-1530).

[...]. Hoc sane casu, si inventori non tradit dimidiam illi domino fundi, furtum committit».

<sup>147</sup> *Ibid.*: «tertius est casus, quando thesaurus fuit inventus ab ipsomet fundi domino. Hoc casu thesaurus totus est ipsius inventori [...] et ob id ipse inventor non committit furtum, cum nil habetur quod alteri restituere teneatur».

<sup>148</sup> Per il quale può rimandarsi a A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, in *DBGI*, pp. 822-825 e a N. del Re, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma 1999.

<sup>149</sup> La quale qui si citerà traendo i riferimenti dall'edizione Prosperus Farinacius, *Praxis et theoriae criminalis pars tertia*, Francofurti ad Moenum 1605.

<sup>150</sup> L'*argumentum* della *quaestio* ad essa dedicata è così enunciato: «thesaurus inventus in fundo proprio vel alieno publico, religioso, vel privato, ad quem spectet; et generaliter de materia thesauri» (Prosperus Farinacius, *Praxis*, cit., fol. 433).

<sup>151</sup> Prosperus Farinacius, *Praxis*, cit., fol. 434: «in hac ultima propositi tituli quaestione, volo amice lector, tipi ponere materiam thesauri, quae, et ut mox dicam, quandoque criminaliter tractatur, ut scias, quod si omnes praecedentes titulos perlegendo usque ad hanc quaestionem inclusive opera mea diligenter effoderis, thesaurum totius criminalis materiae in genere in genere iam alias promissae invenisse sine dubio dicere poteris. Et quidem materiam hanc in duas inspectiones dividendo: in prima plures de thesauro in specie. In secunda autem plures alias de metallorum venis particulares quaestiones formabo, quibus absolutis, erit etiam absoluta, et thesauris, et metallorum materia».

<sup>152</sup> L'opera (Ioannes Guidius, *De mineralibus tractatus in genere*, Venetiis 1625) tratta anche della materia oggetto del presente contributo in ivi, foll. 138-152 e può servire a confermare quell'impressione relativa all'interesse inesaurito che la dottrina continuò a riservare all'argomento.

<sup>153</sup> Sull'autore si può ora vedere M. Mordini, *La figura e l'opera di Giovanni Guidi senior (1464-1530), autore del De mineralibus tractatus in genere: un giurista dimenticato nella Toscana medicea*,

Soffermando qui, però, l'attenzione alla materia più propriamente attinente al tesoro come tradizionalmente compreso, giova anzitutto sottolineare come il Farinacci suddivida il proprio discorso in tredici paragrafi, tutti impreziositi da copiosi rimandi ed abbondanti citazioni di *auctoritates* giuridiche antiche e moderne<sup>154</sup>: dopo aver rammentato come (I) il tesoro rinvenuto dal *dominus* del fondo spetti in ogni caso e sempre a quest'ultimo<sup>155</sup>, l'autore esclude (II) che alcuno possa, *invito domino*, ricercar preziosi nella proprietà altrui, sia che la cosa sia stata espressamente proibita sia che il *dominus* sia all'oscuro delle ricerche, rimarcando, anzi, come qualsivoglia *res* rinvenuta a seguito di codesti tentativi vada interamente assegnata a colui che gode della posizione dominicale e come il cercatore abusivo vada punito<sup>156</sup> con pena arbitraria<sup>157</sup>. Diverso, del resto, il caso (III) nel quale sempre alcuno diverso dal *dominus* ritrovi in un fondo altrui ma entrandovi col permesso di questi (Farinacci esemplifica citando il caso di chi stia zappando la terra per conto del padrone) e rinvenendo il tesoro casualmente: in questo caso, come noto, la metà andrà al proprietario del terreno e l'altra metà all'inventore<sup>158</sup>. Le medesime conclusioni prospettate

---

in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», XXVII (2016), pp. 263-299.

<sup>154</sup> Al primo punto della *quaestio*, concernente l'incontrovertita titolarità del tesoro ritrovato dal *dominus* nel proprio fondo, Farinacci, oltre ai riferimenti testuali a C. 10.15.1, l. *nemo in posterum* e Inst. 2.1, § *thesaurus*, cita perlomeno le opere di Bartolo, Baldo, Angelo degli Ubaldi, Giovanni della Piazza, Angelo Gambiglioni, Joachim Mynsinger, Tommaso Grammatico, la *Practica papiensis*, Jacopo da Belviso, Matteo d'Afflito, Diego Covarrubias y Leiva, Jacopo Menochio, Giovanni Crotti, Francesco Borsati (Prosperus Farinacius, *Praxis*, cit., fol. 434).

<sup>155</sup> Prosperus Farinacius, *Praxis*, cit., fol. 434: «quaero igitur primo loco, an in fundo meo, possum ego perquirere thesaurum, et si perquirendo inveniam, an spectet ad me, an vero ad principem? Responde, quod thesaurum in fundo meo perquirere possum, et inventus sive casu, sive data opera, spectat ad me et non ad principem».

<sup>156</sup> Ivi, foll. 434-435: «quaero II an in fundo alieno possit quis invito domino thesaurum perquirere? Responde quod non. Imo thesaurus data opera, et ex industria inventus in fundo alieno, spectat ad dominum fundi, non ad inventorem. [...] Procedit autem haec conclusio, ut nedum invito domino, sed nec etiam eo ignorante aut volente, possit quis in alieno fundo perquirere, et si sic perquirendo fuerit inventus, spectat ad ipsum dominum et non ad inventorem. [...] Imo data opera thesaurum perquirens, in alieno fundo, etiam domino volente, aut ignorante extra ordinem, et iudicis arbitrio puniendus est».

<sup>157</sup> Per la nozione di *poena extraordinaria* possono vedersi le conclusioni di M. Meccarelli, *Pensare la legge nel tempo dell'autonomia del diritto. Esperienze medievali e moderne*, in C. Storti (cur.), *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino 2016, pp. 127-157, M. Meccarelli, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in «Quaderni storici», CXXXI (2009), pp. 493-521 e specialmente Id., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, 1998.

<sup>158</sup> Prosperus Farinacius, *Praxis*, cit., fol. 435: «quaero III quid si quis casu fortuito et non

nel rapporto tra inventore e *dominus* del fondo, del resto, si applicheranno anche qualora il terreno nel quale il tesoro viene ritrovato appartenga ad un nobile o ad una città<sup>159</sup> (IV), in un luogo comunque deputato ad uso pubblico<sup>160</sup> (V) o in un terreno consacrato (VI), con l'avvertenza, per ciò che concerne quest'ultimo punto, che il fisco al quale andrà applicata la metà dominicale sarà quello ecclesiastico e non quello civile<sup>161</sup>. È poi la volta di affrontare la questione dei diversi regimi della proprietà (VII), che già a partire dai primordi della scienza giuridica medievale tanto aveva affaccendato le menti dei giuristi: così, nel caso un tesoro sia rinvenuto in un fondo ove gestione e godimento siano divisi tra titolare del dominio diretto e titolare del dominio utile, sarà quest'ultimo (Farinacci porta ad esempio il caso dell'enfiteuta o del feudatario) a dover essere preferito nell'assegnazione di tutta o metà della parte dominicale<sup>162</sup>. Nel caso, invece, sul fondo del tesoro gravi un'ipoteca<sup>163</sup>, sia stato costi-

---

data opera thesaurum in fundo alieno invenit? An inventus thesaurus spectet ad dominum fundi? An vero ad inventorem? Responde, quod medietas spectat ad inventorem, et alia medietas ad dominum fundi [...]. De mercenario inveniente thesauro, dum laborat in fundo alieno [...]. De rustico ligonizante agrum».

<sup>159</sup> Ivi, foll. 435-436: «quaero IV ad quem spectet thesaurus inventus casu fortuito in fundo Caesaris proprio seu alicuius Civitatis? Responde, quod spectat pro medietate ad Caesarem, seu Civitatem, et pro alia medietate ad inventorem [...]. Secus si data opera fuerit inventus: quia tunc nihil spectat ad inventorem, sed totum applicatur ipsi Civitati, vel Caesari, sicut si fuisset inventus in alieno privato fundo».

<sup>160</sup> Prosperus Farinacius, *Praxis*, cit., fol. 436: «quaero V ad quem spectet thesaurus inventus in loco publico, id est, publice deputato? Responde, quod spectat pro dimidia ad inventorem, et pro alia dimidia ad inventorem, et pro alia dimidia ad fiscum».

<sup>161</sup> *Ibid.*, fol. 436: «quaero VI ad quem spectet thesaurus casu fortuito et non data opera inventus in bonis nullius, ut puta in loco sacro vel religioso? Responde [...] quod [...] thesaurus inventus in loco sacro et religioso spectet pro medietate ad fiscum et pro alia medietate ad inventorem [...]. Tamen hoc intelligit, quando casu fortuito inveniatur thesaurus in loco sacro vel religioso; secus si data opera, quia tunc totus spectat ad dominum loci, et declaratio est verissima. Et propterea cum hodie ecclesiasticae res in nihilo spectent ad principem secularem [...] sequitur quod medietas thesauri inventi in bonis Ecclesiae, aut in loco sacro, vel religioso, spectet ad fiscum Ecclesiae, alia medietas ad inventorem».

<sup>162</sup> Ivi, foll. 436-437: «quaero VII ad quem spectet thesaurus inventus in fundo, cuius unus sit dominus utilis, alter vero directus? Responde quod spectat non ad dominum directum, sed ad utilem utputa emphyteutam feudatarium et similes. Isto enim casu dominium utile praefertur directo [...]. Si extraneus, qui non sit dominus directus, nec utilis, inveniatur thesaurum in fundo emphyteutico vel feudali, debet illud partiri cum domino utili, non autem cum directo».

<sup>163</sup> Ivi, fol. 437: «quid de thesauro invento in fundo creditori pignurato? Dic, quod creditur non dicitur dominus fundi seu domus sibi hypothecatae: ideo, fundum, seu domum retinens iure pignoris, si in ea non data opera thesaurum inveniatur, illius pars ad debitorem

tuito un diritto di usufrutto<sup>164</sup> o venga detto fondo amministrato dal marito<sup>165</sup> per conto della moglie quale parte della di lei dote<sup>166</sup>, verrà comunque salvaguardato il diritto del *dominus* del fondo, concedendo semmai ora al creditore, ora all'usufruttuario, ora ancora al marito amministratore la metà del tesoro quale inventore di esso. Nessun dubbio, poi, circa il fatto che un tesoro dissepolto con l'ausilio di arti magiche (VIII) vada interamente applicato al fisco, ovunque esso sia stato rinvenuto<sup>167</sup>: da una corretta definizione di tesoro (IX), del resto, discendono le soluzioni più appropriate per i vari casi nei quali l'oro, l'argento o il danaro occultato in un tempo immemore<sup>168</sup> non vengano ritrovati sotterrati nella terra ma, ad esempio, immurati entro i confini di un'abitazione, stabilmente incorporati, cioè, in una *res* oggetto di compravendita. Non rientrando nella definizione di *thesaurus* rilevante ai fini della disciplina d'ascendenza romanistica (ovvero allorquando la *depositio* non possa qualificarsi come *vetus*), i preziosi così ritrovati andranno restituiti al venditore,

---

spectat, alia pars ad ipsum creditorem, non tanquam ad dominum fundi, sed tanquam ad inventorem thesauri in fundo alieno».

<sup>164</sup> *Ibid.*, fol. 437: «quid de thesauro invento in fundo fructuarii? Dic, quod fructuarius pariter non dicitur dominus fundi seu domus, in qua habet solum usufructum. Ideo si in fundo aut domo praedicta thesaurum inveniatur, iudicatur de eo, ac si in fundo alieno invenisset».

<sup>165</sup> *Ibid.*: «qui de thesauro invento in fundo dotali? Dic quod vir si in fundo dotali thesaurum inveniatur, dimidiam illius partem sibi retinet, aliam vero dimidiam soluto matrimonio restituet, non aliter ac si in alieno invenisset».

<sup>166</sup> Primi riferimenti sull'istituto della dote in J. Kirshner, *Marriage, Dowry, and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto-Buffalo-London 2015; L. Garlati, *La famiglia tra passato e presente*, in S. Patti, M. G. Cubeddu (curr.), *Diritto della famiglia*, Milano 2001, pp. 1-48; P. Lanaro, G. M. Varanini, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in S. Cavaciocchi (cur.), *La famiglia nell'economia europea secc. XIII-XVIII/The economic role of the family in European economy from the 13th to the 18th centuries*, Firenze 2009, pp. 81-102; F. Leverotti, *Famiglia e istituzioni nel Medioevo italiano. Dal tardo antico al rinascimento*, Roma 2005; R. Braccia, "Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXX (2000-2001), pp. 76-128; M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961.

<sup>167</sup> Prosperus Farinacius, *Praxis*, cit., fol. 437: «quaero VIII ad quem spectet thesaurus magica arte inventus? Responde, quod spectat ad principem, et non ad inventorem in quocumque loco inveniatur».

<sup>168</sup> *Ivi*, foll. 437-438: «quaero IX quando proprie dicatur thesaurus praesertim ad effectum, ut spectet ad inventorem si in fundo proprio inveniatur? Responde, quod quae de thesauro dicitur, intelligenda sunt de auro, seu argento, vel pecunia, cuius dominus sit incertus, et quae fuerint abscondita antiquitus, et tanto tempore, ut non exstet memoria in contrarium; aliter enim non dicitur proprie thesaurus».

non potendo il compratore vantare alcun titolo su di essi (ed anzi rischiando l'accusa di furto nel caso non restituisca quanto rinvenuto)<sup>169</sup>. Un'interessante questione d'ordine probatorio è poi affrontata (X) dal Farinacci sempre in relazione all'elemento dell'antichità dell'interramento: a chi, infatti, spetterà provare che del cumulo di preziosi non è dato rinvenire memoria recente? Se, *prima facie*, Farinacci sembra gravare interamente dell'*onus* colui che in giudizio affermi di esserne stato lo scopritore, soccorrono ad alleggerire tale posizione alcuni esempi di possibili allegazioni, come il fatto che le monete risultino ricoperte di ruggine o di altro chiaro segno dell'incedere del tempo o la testimonianza concorde di alcuni testi che depongano circa la mancanza di alcuna memoria del tesoro sopra il quale si controverte. Codeste allegazioni, infatti, sarebbero sufficienti a trasferire l'onere della prova in capo a controparte<sup>170</sup>. Segue, quindi, dopo la *vetus depositio*, l'esame di un altro elemento della fattispecie qui presa in esame, ossia l'evento inventivo stesso (XI): perché gli effetti della disciplina giuridica sui tesori possano pienamente dispiegarsi, infatti, non basta, spiega il Farinacci, la semplice conoscenza del luogo ove scavare e nemmeno la percezione materiale dei preziosi, essendo, bensì, necessaria la sussistenza di un vero e proprio *animus habendi*, il quale si estrinsechi nell'apprensione effettiva di essi<sup>171</sup>. Il penultimo punto (XII) sviscerato dal giureconsulto romano, del resto, pertiene alla materia processuale tanto civile

<sup>169</sup> Ivi, fol. 438: «et ideo domo vendita, in qua non antiquitus fuerit abscondita aliqua pecuniarum quantitas, non censetur vendita ipsa pecunia, et si reperiatur, spectat ad venditorem, non autem ad emptorem [sic], prout pariter talis pecunia lucri, metus, vel custodiae causa abscondita, si fuerit per aliquem reperta, nihil quaeritur inventori, sed spectat ad eum, qui abscondidit, vel eius haeredes, et furtum committit, qui data opera inveniet, et non restituit. [...] Addo ad praemissa [...] quod si in re vendita invenitur thesaurus spectat ad emptorem, si vero non thesaurum, sed alia pecunia non antiquitus abscondita invenitur, spectat ad venditorem».

<sup>170</sup> *Ibid.*: «quaero X an in pecunia, auro vel argento invento praesumatur, et qualitas thesauri secundum terminos praecedentis quaestionis? Respondo, quod alleganti pecuniam inventam esse thesaurum, et sic antiquitus esse absconditam, et memoriam non exstare de tempore, in quo fuit recondita, incumbit probandi onus [...]. Contraria opinio poterit habere locum, quando pecunia inventa in sui facie ostenderet antiquitatem, utputa quia esset corrosa, et multum ruginosa [...]. Dicitur autem probabum non exstare memoriam de tempore absconditae pecuniae, quando sic probatur per testes deponentes de communi aestimatione [...] quae probatio transfert onus probandi in adversarium».

<sup>171</sup> Ivi, fol. 439: «quaero XI quando quis dicatur invenisse thesaurum ad effectum, ut spectet, vel non spectet ad inventorem? Responde, quod invenisse thesaurum dicitur non is, qui solum scit, thesaurum esse in aliquo loco, sed qui thesaurum videt, vel percipit, et animum habendi habuit [...]. Thesaurus, si ab uno inveniatur per visum et aspectum, ab altero vero postea per corporalem apprehensionem acquiratur primo invenienti per visum, attamen verius est [...] quod acquiratur apprehendenti et ponenti sub sua custodia».



quanto penale, potendo ben darsi il caso di chi debba sia recuperare quanto gli spetta di ciò che è stato ritrovato sia denunciare un vero e proprio furto ai suoi danni<sup>172</sup>. L'enciclopedica disamina del Farinacci, infine, si conclude con un'affermazione (XIII) stringata che merita, cionondimeno, di essere riproposta per intero, tale può essere infatti il suo significato per la materia che si sta qui trattando:

quaero XIII. Et ultimo in hac materia thesauri quid hodie servetur de consuetudine? Responde, quod quicquid sit de iure, hodie de consuetudine fere totius orbis, thesauros ad reges et ad fiscum pertinet, sicut post alios, quod sic testantes refert, theologos, testatur Covar.in reg.peccatum par.3§.2.num.4.de reg.iur.in sexto. Ubi respondet Sylvestr. hanc consuetudinem damnanti in Summa, in verbo inventum.§.sexto<sup>173</sup>.

Queste ultime parole del Farinacci colpiscono l'attenzione dell'interprete con tutta la loro forza valoriale, in certo modo sorprendente (specie considerando che sono poste a conclusione di un lungo discorso concernente disposizioni ora apparentemente sopravanzate, in tutto o in parte, da una differente disciplina): pur basate, in effetti, solamente su alcuni *dicta* (tra loro contrastanti) del Covarrubias<sup>174</sup> e di Silvestro Mazzolini da Prierio<sup>175</sup>, esse sembrano in qualche modo risuonare quale rintocco ineluttabile della campana del tempo per la disciplina giuridica di *utrumque ius* in tema di tesori. Quallsivoglia possa

<sup>172</sup> *Ibid.*: «quaero XII qua actione agatur contra thesauri occupatorem? Responde, quod potest agi civiliter, et criminaliter. Quando agitur civiliter, dic quod si quis in fundo alieno thesaurum invenit eius pars, vel totum ad dominum spectet [...]. Criminaliter vero pariter dicas quod [...] male facere fiscales, qui contra inventores thesaurorum per tormenta quaerunt illa extorquere, quando scilicet thesaurus fuit inventus in fundo proprio ipsius invenientis: istoque casu officiales praedictos, et malos et avaros existimaverit».

<sup>173</sup> *Ibid.*.

<sup>174</sup> Didacus Covarrubias a Leyva, *Regulae*, cit., fol. 325: «statutum esse quod thesauri quocunque in loco inventi fuerint, regi adquirantur, data quinta eorum parte ipsi inventori».

<sup>175</sup> Sylvester Prierius, *Sylvestrinae*, cit., fol. 63: «secundum Petrum de Palude hodie ubicunque inveniatur thesaurus, de consuetudine est principis. Sed ego istam consuetudinem in conscientia non ligare: quia non est introducta per domum legis, sed violentiae, nec fuit umquam moribus utentium approbata, nisi violenter: est etiam contraria canonica, quae volunt bona incerta, si restituenda sunt, esse pauperum; et si non restituenda, est contra iura civilia, et contra naturalem aequitatem: ut patet in d.§.thesauros ubi dicitur, quod divus Adrianus naturalem aequitatem sequutus, et c. contra quam aequitatem consuetudo non potest». Sul domenicano Pierre de la Palud (†1342), già studente di diritto a Lione e poi professore di teologia a Parigi in seguito all'entrata in religione, nonché patriarca di Gerusalemme ed autore di un commento alle Sentenze, di scritti sulla povertà di Cristo e sull'autorità pontificia (oltre che di molti altri tuttora inediti), può vedersi J. Dunbabin, *A Hound of God. Pierre de la Palud and the Fourteenth Century Church*, Oxford 1991.

essere, infatti, la disciplina approntata *in iure* attraverso secoli e secoli di interpretazioni e riflessioni dottrinarie, Farinacci proclama come, per tutto l'orbe cristiano, i nascenti Stati nazionali avessero oramai avviato un'opera di vera e propria colonizzazione consuetudinaria della materia, reclamando per sé ogni tesoro dissepolto.

Non è qui possibile esaminare, nei particolari, le differenti soluzioni adottate dalle albeggianti compagini statali in tema di tesoro: sia però concesso, solo per tentare di restituire un'impressione (pur vaga) della complessità del fenomeno testé menzionato, riferirsi, del tutto cursoriamente, ad alcuni degli indirizzi che, solo ad una rapida ricognizione, è stato possibile rinvenire per meglio circostanziare, in positivo o in negativo, quest'ultima affermazione del Farinacci.

Così, se la corona di Spagna aveva già approntato con le *Siete Partidas*<sup>176</sup> una prima sistemazione della materia conforme a quella già proposta dalla compilazione giustiniana<sup>177</sup>, la *Nueva Recopilación* di Filippo II (1527-1598) era in seguito intervenuta<sup>178</sup> ad innovare la materia (come peraltro confermato anche

<sup>176</sup> A questo fondamentale tassello del mosaico delle fonti della penisola iberica, è stato recentemente dedicato M. Albert, U. Becker, E. Schmidt (curr.), *Alfonso el Sabio y la conceptualización jurídica de la monarquía en las 'Siete Partidas'*, Bonn 2021, al quale sia concesso di rimandare anche per ciò che concerne la relativa bibliografia di riferimento.

<sup>177</sup> In *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el Nono*, Valladolid 1587, III, foll. 163v-164r: «thesoros fallan los omes a las vegadas en sus casas, e en sus heredades pro aventura, o buscando los. E porque podria acaecer dubda cuyo deve ser: dezimos que si el thesoro es tal que ningund ome non pueda saber quien lo y metio, nin cuyo es, gana el señorío dello; e que deve ser todo de aquei que lo falla en su casa, o ensu heredad. Fueras ende si lo fallasse por encantamiento. Ca estonce todo deve ser del rey. Mas si por aventura lo oviesse y alguno escondido, e pudiesse provar, o averiguar que es suyo: estonce non ganaria el señorío dello el que lo fallasse en su heredad. E si acaecisse, que alguno lo fallasse en casa, o en heredamiento ageno labrando y, o en otra manera qualquier, si lo fallasse pro aventura non lo buscando el a fabiendas: estonce deve ser la meatad suyo, e la otra meatad del señor de la casa, o de la heredad do lo fallo: mas si lo fallasse buscandolo el estudiosamente, e non por acaescimiento de ventura: estonce deve ser todo del señor de la heredad, e non ha en ello el que lo assi falla ninguna cosa. E esso miso dezimos que feria, si el thesoro fuesse fallado en casa, o en heredamiento que pertenesciesse al rey, o al comun de algund concejo».

<sup>178</sup> In *Recopilacion de las leyes destos Reynos, hecha por mandado de la Magestad Catholica del Rey don Philippe Segundo nuestro Señor*, Alcalá de Henares 1592, II, foll. 29r-v: «ordenamos y mandamos, que qualquiera que supiere, o oyere dezir que en la ciudad, o villa, o lugar donde morare, o en su termino oviere tesoro o otros bienes algunos, o otras cosas que pertenescan a nos, que nos lo venga a hazer saber luego por ante escrivano publico a la justicia que oviere jurisdiccion en aquel lugar, y el que lo hiziere assi saber, si fuere hallado que fue assi verdad lo que hizo hazer saber, que aya por galardon la quarta parte de lo que assi hiziere saber: y mandamos que la justicia del lugar o termino donde esto acaeciere; que

dalla dottrina iberica d'età moderna<sup>179</sup>) in termini tali da riuscire di suffragio (avendo ridotto ad un solo quarto la quota spettante all'inventore ed avendo destinato tutto il rimanente al fisco regio) a quanto affermato dall'avvocato romano. Diverso, invece, il caso dell'ordinamento lusitano<sup>180</sup>, ove, non avendo alcuna disposizione ristrutturato le architetture dello *ius commune*, la familiare disciplina della quale si è sinora discorso sembrava trovare piena applicazione<sup>181</sup>.

luego que tal cosa le fuere hecho saber en qualquier manera que de su officio sepan la verdad del hecho, o por pesquisa, y por quantas partes pudieren: y todo lo que sobre tal cosa hallaren, en tal hecho que lo embien ante nos cerrado, y signado de escrivano publico, porque nos veamos, y mandamos sobre ello que nuestra merced fuere, y hellaremos por derecho, y si lo assi no hizieren, que por el mismo hecho pierdan el officio».

<sup>179</sup> Si son viste, sul punto, oltre alle conclusioni del già menzionato Covarrubias y Leiva, quelle di Petrus Barbosa, *De matrimonio et pluribus aliis materiabus [...] tomus primus*, Lugdunum 1668, fol. 505 («apud Castellanos sane videtur extare lex, quae applicare videtur regi thesaurum, quocunque loco inventum: ita colligitur ex l.1.tit.13.lib.6.ordinamenti, ubi praesupponitur, thesaurum inventum indistincte ad regem pertinere, et delatori pro praemio defert quartam partem») e Ioannes Gutierrez, *Practicarum quaestionum civilium, super libro sexto et septimo secundae partis, et aliis legibus praecedentium librorum Novae Collectionis regiae Hispaniae, liber quartus*, Colonia Allobrogum 1730, fol. 91: «nihilominus tamen fere totius orbis consuetudine introductum est, quod thesaurus ad reges et fiscum pertineat [...] at in Regnis Castellae illa reperitur, imo est condita de eo lex, nempe nostra, de qua agimus, quam ibi citat, qua habetur ut omnes thesauri sint regis, data inventori quarta parte». Sui due giuristi possono vedersi J. Scholz, *Pedro Barbosa*, in M. Stolleis (cur.), *Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20 Jahrhundert*, München 2001, p. 62 e M. P. Alonso Romero, *Lectura de Juan Gutiérrez (c. 1535/1540-1618), un jurista formado en Salamanca*, in «Initium», II (1997), pp. 447-484.

<sup>180</sup> Per vero, il testé menzionato Ioannes Gutierrez, *Practicarum quaestionum*, cit., fol. 91 registra una simile disciplina anche per il regno di Valencia: «in regno Valentiae servatur ius commune supra explicatum».

<sup>181</sup> Come tramandato nel già citato Petrus Barbosa, *De matrimonio*, cit., fol. 505 («In regno autem Portugalliae invenitur quaedam lex antiqua Dionysii regis, typis non excusa, mihi folio 9, qui constituitur, quod si thesaurus inveniatur in fundo proprio, duae partes sint inventoris, et tertia detur fisco: si vero in loco publico, vel regis, duae partes sunt fisci, et tertia inventoris: si vero inveniatur in fundo alieno, tertia pars sit inventoris, et tertia domini fundi, et alia tertia fisci. Quia tamen ea lex non fuit publicata, et leges Portugalliae connumerantes iura regalia, nullam fecerunt mentionem thesauri inventi, magis videntur in eo regno observanda ea, quae secundum iuris communis dispositionem observanda esse») e confermato in una sentenza raccolta in Georgius de Cabedo, *Secunda pars decisionum Senatus regni Lusitaniae*, Olisipona 1604, foll. 171-172 («declaramo a metade de todo thesouro que el reo achon pertencer ao fisco de ditto senhor et a ontra metade ao dito reo achador, et mandamo que a cada seja entregue sua metade et seja sem custas por ser entre o dito senhor et seus vasallos. 12 die mensis Iunii anno 1553»). Su Jorge de Cabedo può vedersi J. Scholz, *Jorge de Cabedo*, in M. Stolleis (cur.), *Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike*

Valicati i Pirenei, anche in terra di Francia è, del resto, dato riscontrare un interesse vivo del fisco per tutto ciò che riguardava la materia dei tesori: in un caso tramandato dal lorenese Jean Papon<sup>182</sup> (†1590), un cittadino di Amiens, nel corso di alcune ristrutturazioni della propria abitazione, aveva rinvenuto un'ingente quantità di fiorini, subito reclamata dal procuratore regio. Nel procedimento innanzi ai giudici locali, l'inventore invocò non solo l'inveterata consuetudine amienese secondo la quale qualsiasi tesoro spettava interamente al proprietario del relativo fondo ma, altresì, il dettato di C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*, dando per certo che la consonanza tra *ius commune* e *ius proprium* dovesse valergli la vittoria. Dopo che il balivo di Amiens ordinò di applicare l'interezza del tesoro al fisco regio, l'inventore tentò un ulteriore ricorso al tribunale gerarchicamente sovraordinato, riuscendo questa volta ad ottenere perlomeno la metà di quanto, a mente del *corpus* giustiniano, gli sarebbe invece dovuto spettare interamente<sup>183</sup>. A conferma dell'appetito per i preziosi sepolti del quale il tesoro pubblico faceva mostra per tutto il regno di Francia, del resto, già François Connan<sup>184</sup> (†1551), dopo aver rievocato, con gusto tipicamente umanista, le osservazioni formulate sul punto da Platone, aveva concluso come le ragioni del fisco fossero tutt'altro che da disprezzare<sup>185</sup>.

Una luce chiarificatrice sugli argomenti probabilmente adottati dai procuratori fiscali del continte per aggiudicarsi i tesori dissepoliti la spande poi Simon

---

*bis zum 20 Jabrundert*, München 2001, p. 113.

<sup>182</sup> Sul quale può ora rimandarsi a M. Delmas-Marty, A. Jeammaud, O. Leclerc (curr.), *Droit et humanisme. Autour de Jean Papon, juriste forézien*, Paris 2015.

<sup>183</sup> L'episodio è narrato in Ioannes Paponius, *Corpus iuris francici*, Colonia Allobrogum 1624, foll. 467-468: «civis quidam Ambianensis domum suam refici curans, ingentem florenorum summam invenit, quibus ad postulationem procuratoris regii manus iniecta. Quo facto praedictus inventor ait et proponit, ex immemoriali consuetudine Ambianensi, huiusmodi thesauros integros spectare et derelinqui domino fundi; et ne quicquam ex eo regi adiudicetur, intercedit, tam ex ea praedicta consuetudine, quam ex constitutione Leonis imperatoris, qui thesaurum in suo solo repertum domino reliquit integrum, nulla portione eius fisco deferenda in l.una.Cod.de thesauris.lib.X [C. 10.15.1, l. *nemo in posterum*] [...]. Ballivus Ambianensis praedictum civem a proposito suo depellit et thesaurum totum regi adiudicat. Ab eo ad curiam appellatur, ubi procurator catholicus regius id defendebat: nihilominus curia approbata thesauri divisione eius dimidiam partem regi relinquendam, alteram vero dimidiam appellanti tradendam iudicavit». Un secondo esempio di una decisione consimile può leggersi immediatamente dopo in *ivi*, fol. 468.

<sup>184</sup> Sul quale può vedersi, per un primo raffronto anche bibliografico, X. Prévost, *Connan, François*, in Sgarbi M. (cur.), *Encyclopedia of Renaissance Philosophy*, Cham 2014, *ad vocem*.

<sup>185</sup> Cfr. Franciscus Connanus, *Commentariorum iuris civilis libri X*, Lugdunum 1566, fol. 165: «apud nos autem, in singulis Galliae provinciis quae suis certis, propriisque legibus reguntur, ista omnia quae dominum, assertoremque nullum habent, sunt fisci».

van Groenewegen<sup>186</sup> (1613-1652), il quale, nel suo *tractatus* concernente le disposizioni dello *ius commune* ancora vigenti nelle Province Unite<sup>187</sup>, dopo aver ricordato come, in effetti, i sovrani di tutta Europa usassero rivendicare quali propri codesti beni<sup>188</sup>, appunta l'attenzione sulla relativa oscurità dell'ordinamento giuridico olandese in proposito, sottolineando come, nel contempo, proprio in ragione di tale incertezza i procuratori fiscali si pensassero autorizzati ad imitare il contegno dei colleghi europei<sup>189</sup>. Persuaso del contrario, van Groenewegen propende, specie dinnanzi alla mancanza di qualsivoglia disposizione abrogativa esplicita delle disposizioni giustinianee, per la persistenza, entro i confini d'Olanda, della disciplina comune<sup>190</sup>, in ciò, peraltro, confortato anche dall'autorità del compatriota Hugo Grotius<sup>191</sup> (1583-1645), il quale testimonia, in termini di disapprovazione, dell'occhiuto interesse dei fiscali per qualsiasi *thesaurus inventus*, a discapito delle previsioni dell'*utrumque ius*<sup>192</sup>.

<sup>186</sup> Per il quale si rimanda a R. Feenstra, *Groenewegen (van der Made), Simon van*, in M. Stolleis (cur.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München 2001, p. 263.

<sup>187</sup> Ovverosia Simon a Groenewegen, *Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia vicinisque regionibus*, Lugdunum Batavorum 1649.

<sup>188</sup> Simon a Groenewegen, *Tractatus*, cit., foll. 23-24: «hodie in plerisque regionibus principes thesauros in quocunque loco repertos in solidum sibi vindicant, idque in Germania, Gallia, Anglia, Hispania et Dania».

<sup>189</sup> Ivi, fol. 24: «ad mores nostro quod attinet, obscuri sunt; sicuti bona reperta, ita et thesaurum quocunque in loco inventum ad fiscum pertinere contendunt fisci patroni, alii negant».

<sup>190</sup> *Ibid.*: «ego, salvo saniori iudicio, non puto delinquere eum, qui in hac dubia quaestione contra fiscum facile responderit [...]. Adde quod iam olim conquestus est imperator Leo perversa cupiditate et perniciose consuetudine suppressas leges, quae inventa suis, aut integra aut divisa relinquebant et hinc quoque dimidium tantum thesauri in loco Caesari vel religioso non data opera inventi inter regalia refertur iure novissimo. [...] Ideoque et apud nos hanc romani iuris constitutionem in iudicando sequendam esse manifestum est; praesertim cum fiscum, praeter quaedam transactionem instrumenta cum nonnullis inventoribus inita, nullum iuris sui iustum titulum remve iudicatam exhibere posse pro comperto habeam».

<sup>191</sup> Sul quale, nel contesto di una sterminata bibliografia, si rimanda perlomeno a J. S. Geddert, *Hugo Grotius and the Modern Theology of Freedom. Transcending Natural Rights*, New York-London 2017; H. J. M. Nellen, *Hugo Grotius. A Lifelong Struggle for Peace in Church and State. 1583-1645*, Leiden-Boston 2015; B. Strautmann, *Roman Law in the State of Nature. The Classical Foundation of Hugo Grotius' Natural Law*, Cambridge 2015; F. Mühlegger, *Hugo Grotius. Ein christlicher Humanist in politischer Verantwortung*, Berlin 2007; R. Jeffery, *Hugo Grotius in International Thought*, London 2006.

<sup>192</sup> In Hugo de Groot, *Inleiding tot de Hollandsche rechts-geleertheyd*, Graven-Hage 1631, fol. 34r: «van verborgen schatten is geschil tusschen des Graeflickheids verzorgers ende eenige

È sempre il Pensionario di Rotterdam, del resto, ad informare che «Germaniae populi thesauros [...] addixerunt principi», oltre a rimarcare come «id nunc jus commune est, et quasi gentium»<sup>193</sup>. La vastità dei territori dell'Impero (oltre che la sua frammentazione), cionondimeno, poteva dare adito a difformità tali da rendere necessario un giudizio più circostanziato di quello che le parole del Grotius sembrerebbero, *prima facie*, autorizzare ad emettere: è di Benedikt Carpzov<sup>194</sup> (1595-1666), infatti, la notazione secondo la quale, «*in foro saxonico*»<sup>195</sup>, il principe elettore, «*defensor ac interpret iuris saxonici*»<sup>196</sup>, aveva ristretto<sup>197</sup> la portata di alcune disposizioni imperiali, riaffermando, per il caso dei tesori definiti a mente di D. 41.1.31, l. *numquam*, la disciplina dello *ius commune*<sup>198</sup>.

Il frastagliato panorama giuridico testé fugacemente abbozzato può forse apparire utile a meglio suggerire, pur del tutto preliminarmente, la persistenza di un interesse per la materia dei tesori, anche allorché il sistema di diritto comune stava oramai incamminandosi, in piena età moderna, per il viale del tramonto, circondato come si trovava dalle sempre più sollecite pretese delle normative regie; da questo punto di vista, tale longevità appare confermare alcune delle osservazioni preliminari con le quali si son principiate codeste riflessioni, sottolineando vieppiù l'elevata predisposizione di tale questione a fornire preziose informazioni sull'evoluzione dell'ordinamento giuridico di di-

---

bysondere luiden: die, willende feggen dat zo wel hier als in andere landen verborgen goederen den Heer van't land toekomen: maer deze, dat yder een fulcs vindende in sijn eigen gron den eigendom bekomt: maer soo hy't vonde buiten sijn grond onvoordachrelick, dat de helft den grond-heer, de wederhelft den vinder foude toe-komer, volgens de Roomsche wetten, die oock willen dat het gunt van fulcs onvoordachtelick in een gewijde plaetse ofte in een grafwerd gevonden, den vinder alleen toe-behoort».

<sup>193</sup> Hugo Grotius, *De iure belli ac pacis libri tres*, Amsterdami 1646, fol. 198.

<sup>194</sup> Sulla cui vita e sulle cui opere primi riferimenti possono rinvenirsi in G. Kleinheyer, *Benedikt Carpzov*, in Id.-J. Schröder (curr.), *Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten*, Tübingen 2017, pp. 92-97; H. Pihlajamäki, *Carpzov*, in S. Dauchy-G. Martyn-A. Musson-H. Pihlajamäki-A. Wijffels (curr.), *The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, Cham 2016, pp. 187-189.

<sup>195</sup> Benedictus Carpzovius, *Opus definitionum forensium ad constitutiones electorales saxonicas*, Lipsiae-Francofurti 1668, fol. 877.

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> *Ibid.*: «exinde quod ius saxonicum omnem thesaurum subterraneum, profundius meatu aratri jacentem, maiestati Imperii defert in art.35.lib.1.Landrecht., opinati quidam fuere in foro saxonico thesaurum inter regalia referri ac proinde semper et differenter ad fiscum pertinere [...] sed fefellit hosce generalitas [...] qui non de thesauro in terris abscondito, sed de auri et argenti fodinis, aliisque venis metallicis intelligi debet».

<sup>198</sup> *Ibid.*: «standum ergo hoc casu etiam in foro saxonico dispositione iuris communis». La *constitutio* correttiva dell'Elettore può leggersi in *ivi*, fol. 875.

ritto comune, non solo da un punto di vista dei generi letterari ai quali si fece ricorso per sviscerarla (si son qui citate, infatti, dottrine tratte da *summae*, *lecturae*, *consilia*, *tractatus* e *practicae* penalistiche) ma, altresì, intorno allo sviluppo del sistema giuridico stesso (dalle aule delle università, infatti, ove venne fatta oggetto di studio deferente e riguardata, conseguentemente, come immediatamente applicabile<sup>199</sup>, la materia sarebbe passata, col trascorrere dei secoli, alle aule dei tribunali finendo per essere contestata dai procuratori regi delle nascenti compagini nazionali, in una parabola normativa che, da un'applicazione ritenuta generale, avrebbe man mano assunto caratteri sempre più residuali).

## 2.2 *Scandagliar superstizioni: la repressione della demonolatria ad inveniendos thesauros*

Non fosse per l'*affaire* romano degli adoratori demoniaci con il quale si è avviato il presente discorso, potrebbe ora essere il momento più adatto per concludere come, anche nell'esperienza degli ordinamenti giuridici precodificatori, la materia dei tesori sepolti avesse attratto l'attenzione dei giuristi esclusivamente per ciò che (anche oggi) viene generalmente ricompreso entro la questione dei modi di acquisto della proprietà (per ricorrere alla locuzione adottata dal codice civile vigente).

In realtà, la storiografia ha già dimostrato come – e, in effetti, il punto ha già avuto modo di essere sottolineato a più riprese in codeste pagine, stante il costante riferimento delle fonti giuridiche a tesori scoperti col ricorso alla magia ed alla conseguente assegnazione al fisco di quanto rinvenuto – la ricerca di ricchezze perdute attraverso l'invocazione di forze soprannaturali avesse interessato, per tutto il periodo medievale e moderno, non solo il continente europeo ma fosse riuscita a penetrare in profondità il sostrato culturale di coloro che colonizzarono in seguito le terre inesplorate del Nuovo Mondo<sup>200</sup>.

<sup>199</sup> Si ricordino, oltre agli episodi coi quali si è principiato il presente discorso, il caso di Menochio, il quale, per la risoluzione del caso del signore di Arsago, ancora si muoveva entro il ben strutturato steccato normativo dell'*utrumque ius*.

<sup>200</sup> Tra gli studi che si sono occupati più direttamente di quest'ultimo aspetto si son qui utilizzati V. Tedesco, *Treasure Hunt. Roman Inquisition and Magical Practices Ad Inveniendos Thesauros in Southern Tuscany*, in «Religions», X (2019), paper 444 [<https://www.mdpi.com/journal/religions>]; J. Dillinger, *Magical Treasure*, cit.; R. M. Golden (cur.), *Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition*, Santa Barbara (CA) 2006; M. Duni, *Tra religione e magia. Storia del prete modenese Guglielmo Campana (1460?-1541)*, Firenze 1999, in particolare pp. 244-248; A. Macfarlane, *Witchcraft in Tudor and Stuart England*, London 1999; K. Thomas, *Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth*

Ben prima di approdare sulle coste americane, infatti, la possibilità di dividere l'esatta ubicazione di cumuli di preziosi nascosti aveva costretto i romani pontefici a stigmatizzare, in termini ufficiali, qualsiasi tentativo a ciò rivolto; alcune disposizioni in proposito vennero accolte nel *Liber Extra* di Gregorio IX, ove, al titolo eloquentemente dedicato ai «*sortilegii*»<sup>201</sup>, così si esprimono l'*In tabulis* (X. 5.21.1) e l'*Ex tuarum* (X. 5.21.2):

In tabulis vel codicibus aut aliis sorte furta non sunt requirenda: nec divinationes aliquas in aliquibus rebus quis observare praesumat. Qui autem contra fecerit, quadraginta dies poeniteat<sup>202</sup>.

Ex tuarum tenore literarum accepim quod V. presbyter cum quodam infimi ad privatum locum accessit, non ea intentione ut invocaret daemonium, sed ut inspectione astrolabij furtum cuiusdam Ecclesiae posset recuperari. Verum licet hoc ex bono zelo et simplicitate se fecisse proponat, id tamen gravissimum fuit, et non modicam inde maculam peccati contraxit [...]. Mandamus quatenus talem ei pro expiatione illius delicti poenitentiam imponas, quod per annum et amplius, si tibi visum fuerit, eum ab altaris ministerio praecipias abstinere, et extunc liberum sit ei exercere officium sacerdotis<sup>203</sup>.

Oltre a constatare come la credenza, secondo la quale il ricorso ad arti occulte – in X. 5.21.1 si fa riferimento all'uso di tavolette e grimori prima di ricomprendere tutto sotto la categoria generale di «*sorte*» mentre nella disposizione successiva si specifica che il chierico condannando era ricorso ad un antico strumento quale l'astrolabio per le sue divinazioni – conferiva poteri in ordine al ritrovamento di ciò che era nascosto, riuscisse a far capolino anche tra le pagine dei rescritti pontifici, le due disposizioni testé rammentate autorizzano a trarre perlomeno una duplice conclusione: anzitutto, la presenza di una seria condanna<sup>204</sup>, da parte del massimo ed ordinario legislatore ecclesiale, nei confronti di qualsiasi pratica superstiziosa, anche di quelle rivolte a fini magari commendevoli quali il tentativo dell'anonimo chierico di recuperare al-

---

*Century England*, London 1991; J. Sallmann, *Chercheurs de trésors et jetense de sorts. La quête du surnaturel à Naples au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris 1986; J. Lindow, *Swedish Legends of Buried Treasure*, in «*Journal of American Folklore*», XCV (1982), pp. 257-279.

<sup>201</sup> *Decretales Gregorii IX pontificis maximi suis commentariis illustratae*, Lutetiae Parisiorum 1561, c. 1907.

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> *Ivi*, cc. 1907-1908.

<sup>204</sup> Tanto in gl. *ex tuarum*, ad X. 5.21.2, c. *ex tuarum* – «*poenae sunt arbitrariae*» - quanto in gl. *visum*, ad X. 5.21.2, c. *ex tuarum* - «*et ita tempus poenitentiae arbitrium est*» – (*Decretales Gregorii IX*, cit., cc. 1907-1908) è conclamata la natura pienamente arbitraria delle sanzioni da irrogare, rimettendo quindi al prudente apprezzamento del giudice la valutazioni di ogni circostanza rilevante a tal fine.



cuni beni sottratti alla Chiesa. In secondo luogo, giova sottolineare come l'*Ex tuarum* (X. 5.21.2) contempra, pur nella descrizione delle circostanze che spinsero il pontefice ad attenuare la pena da infliggere al chierico divinatore, il rischio concreto che una pratica superstiziosa trascinasse nella vera e propria (e ben più grave) adorazione demoniaca<sup>205</sup>.

La dottrina che si impegnò a commentare queste disposizioni, del resto, si trovò a confermare tale impostazione: tutte e tre le «stelle maggiori» del «firmamento decretalistico duecentesco»<sup>206</sup> prendono infatti espressamente in considerazione, pur con sfumature diverse, codeste decretali, il cardinale Goffredo da Trani<sup>207</sup> (†1245) nella sua fortunata *Summa*<sup>208</sup>, il futuro Innocenzo IV, Sinibaldo Fieschi<sup>209</sup> (†1254), nel suo *Apparatus*<sup>210</sup> ed il cardinal Enrico da Susa<sup>211</sup> (†1271) nella celeberrima *Aurea summa*<sup>212</sup>.

Per ciò che riguarda più dappresso il tema dei tesori, è anzitutto Goffredo da Trani a porre la questione se ogni tipo di «*inspectiones pro rebus perditis recuperandis*»<sup>213</sup> ricadesse nella fattispecie sanzionata dalle disposizioni del *Liber Extra*. Alcuni, infatti, sostenevano che la mancanza, nel corso delle ricerche, di invocazioni demoniache bastasse a rendere lecito questo tipo di arte magica<sup>214</sup>: diverso il parere di Goffredo, secondo il quale, dopo X. 5.21.2, c. *ex tuarum*, non poteva esservi più alcun dubbio circa l'assoluta malvagità di codeste prati-

<sup>205</sup> La quale – a mente anche di gl. *sorte*, ad X. 5.21.1, c. *in tabulis*: «quia licet sors in sui natura non sit mala, tamen prohibetur, ne propter assiduitatem labantur in idolatriam» (*Decretales Gregorii IX*, cit., c. 1907) – era poi il vero fine che aveva spinto ad arretrare la sanzione penale sino a fulminare qualsivoglia ricorso alla pratica magica.

<sup>206</sup> Le espressioni si son tratte da E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, cit., pp. 235-236.

<sup>207</sup> Sul quale possono vedersi entrambe le voci di M. Bertram, *Goffredo da Trani*, in *DBGI*, pp. 1038-1039; Id., *Goffredo da Trani*, in *DBI*, LVII, Roma 2001, pp. 545-549.

<sup>208</sup> Che qui si citerà nell'edizione Goffredus de Trano, *Summa [...] in titulos decretalium*, Venetiis 1570.

<sup>209</sup> Sulla vita e le opere del giurista, una prima introduzione in A. Melloni, *Sinibaldo Fieschi (Innocenzo IV, papa)*, in *DBGI*, pp. 1872-1874, in V. Piergiovanni, *Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni*, in Id. (cur.), *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012, pp. 709-736 ed in A. Paravicini Bagliani, *Fieschi, Sinibaldo*, in *DBI*, LXIV, Roma 2004, pp. 435-440.

<sup>210</sup> Innocentius IV, *In quinque libros decretalium apparatus seu commentaria*, Lugduni 1578.

<sup>211</sup> Cfr. K. Pennington, *Enrico da Susa, cardinale Ostiense*, in *DBGI*, pp. 795-798; F. Bambi, *Enrico da Susa, detto l'Ostiense*, in *EISLA*, pp. 86-89; K. Pennington, *Enrico da Susa (Hostiensis, Henricus de Segusio o Segusio)*, in *DBI*, XLII, Roma 1993, pp. 758-763.

<sup>212</sup> Henricus de Segusio, *Cardinalis Hostiensis summa aurea*, Venetiis 1574.

<sup>213</sup> Goffredus de Trano, *Summa*, cit., fol. 217v.

<sup>214</sup> *Ibid.*: «dicunt quidam, quod si non fiant inspectiones huiusmodi cum invocatione demonum vel alicuius superstitionibus, licite fiat, aliter secus».

che<sup>215</sup>. Ancor più esplicita la censura approntata da Innocenzo IV, secondo il quale coloro che sostengono che il ricorso all'astrolabio (riguardato quale mero strumento attraverso il quale invocare i nomi dei corpi celesti per ottenere l'informazione desiderata) non possa essere considerato alla stregua di una pratica peccaminosa errano proprio in ragione della natura stessa della scienza astronomica; non trattandosi, infatti, di un sapere finalizzato allo studio delle cose divine, esso indurrebbe più facilmente i proprio adepti all'idolatria<sup>216</sup>. Del tutto consonanti, infine, anche gli insegnamenti dell'Ostiense:

sed numquid licet recurrere ad sortes, et ad inspectionem astrolabii, vel alias inscriptiones pro rebus perditis recuperandis? Dicunt quidam quod sic, dummodo non fiant inspectiones huius cum invocatione daemonum, vel alicuius superstitionis, dicas contrarium, ut in eo. ex tuarum [X. 5.21.2, c. ex tuarum]<sup>217</sup>.

Una tale completa armonia tra gli interpreti può riuscire, del resto, ancora più intellegibile se si pone (pur fuggacemente) mente allo stato del dibattito teologico duecentesco: Tommaso d'Aquino<sup>218</sup> (1225-1274), ad esempio, affrontò esplicitamente tale questione all'articolo quarto della *quaestio* «XCV»<sup>219</sup> della *Summa* (II-II, q. 95, a. IV),

videtur quod divinatio, quae sit per invocationes daemonum, non sit illicita. [...] Praeterea licitum esse videtur, veritatem ab aliquo sciente inquirere, quam utile est scire: sed quandoque utile est scire aliqua occulta, quae per daemones sciri possunt, sicut apparet in inventione furtorum ergo divinatio, quae sit per invocationem daemonum, non est illicita.

Sed contra est quod dicitur Deuter. 18 [Dt 18, 10-11]. Non inveniant in te qui Ariolos sciscitentur neque Pythones consulat.

Respondeo. Dicendum, quod omnis divinatio, quae sit per invocationes dae-

<sup>215</sup> *Ibid.*: «sed puto contrarium, ut in eo. c. ex tuarum [X. 5.21.2, c. ex tuarum]».

<sup>216</sup> Innocentius IV, *Apparatus*, cit., fol. 338v: «Aliqui dicunt, quod si tantum astrolabium inspicerent, ut per astro nomina tantum quaererent veritatem, non peccant. Arguitur hic a contrario sensu, tamen quia non sunt scientiae quae ad pietatem ducant, imo facile inducerent idolatriam dissuadendum est utendum eis et studendum».

<sup>217</sup> Henricus de Segusio, *Summa*, cit., c. 1649.

<sup>218</sup> Sull'importanza del pensiero del buo muto per la storia del diritto penale hanno recentemente contribuito G. A. Nobile Mattei, *Prospettive moderne per una teoria della pena. Declinazioni della giustizia e causae puniendi tra XVI e XVII secolo*, in «Quaderni Fiorentini», XLVIII (2019), pp. 183-220, in particolare pp. 186, 189-190, 194, 199, 208 e M. Cavina, *La redenzione sul patibolo. Funzioni della pena bassomedievale*, in A. Calore - A. Sciumè (curr.), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano 2013, pp. 93-124, in particolare pp. 102, 120, 122.

<sup>219</sup> Qui consultata nell'edizione Thomas Aquinas, *Secunda secundae partis Summae totius theologiae*, Venetiis 1594, fol. 233v.

monum, est illicita [...].

Ad tertium dicendum, quod nulla utilitas temporalis potest comparari detrimento spiritualis salutis, quod imminet ex inquisitione occultorum pro daemonum invocationem<sup>220</sup>,

rigettando qualsiasi tentativo di qualificare come lecita qualsivoglia pratica divinaria tesa a disvelare l'ubicazione di refurtive o preziosi: oltre a fondare il proprio insegnamento su una base veterotestamentaria (e precisamente sul quinto libro del Pentateuco<sup>221</sup>), il *doctor angelicus* fece espresso riferimento – in effetti in termini del tutto consimili a quelli di X. 5.21.2, c. *ex tuarum* – alla possibilità di invocare l'intervento delle potenze ctonie per la ricerca di ciò che è nascosto, fulminando nella *solutio* l'argomento (espresso nella *propositio*) secondo il quale non ci sarebbe limite agli strumenti utilizzati per ricercare il vero.

Nel corso del '300, l'argomento del quale si sta discutendo venne attratto entro l'orbita della possibili materie sopra le quali gli inquisitori<sup>222</sup> erano sempre più propensi a reclamare la propria giurisdizione: sebbene, infatti, una decretale pontificia (VI. 5.2.8, c. *accusatus*, § *sane*) fosse intervenuta a chiarire come i giudici della fede dovessero occuparsi di divinazioni e sortilegi solamente allorché queste pratiche manifestassero perspicuamente tinte ereticali<sup>223</sup>, tale distinzione parve a fra' Nicolau Eymerich O.P.<sup>224</sup> (†1399) meritevole di

<sup>220</sup> Ivi, foll. 236r-237r.

<sup>221</sup> Dt 18, 10-11: «nec inveniatur in te, qui filium suum aut filiam traducat per ignem, aut qui sortes sciscitetur et observet nubes atque auguria, nec sit maleficus nec incantator, nec qui pythones consulat nec divinos, aut quaerat a mortuis veritatem».

<sup>222</sup> Sull'Inquisizione medievale e la repressione delle pratiche magiche possono vedersi V. Tedesco, *Inquisizione, eresia e magia nel tardo Medioevo*, Monsagrati 2020; R. Parmeggiani, «Ad extirpandas sortilegiorum, divinatorum ac malleficorum iniquas operationes». *Riflessi teorico-pratici della repressione nello specchio di un registro quattrocentesco dell'Inquisizione bolognese*, in «Rivista Storica Italiana», CXXIX (2017), pp. 842-862; P. Dinzlacher, *Stregoneria, età medievale*, in *DSI*, pp. 1517-1521; G. Henningsen, *La Inquisición y las brujas*, in A. Borromeo (cur.), *L'Inquisizione. Atti del Simposio Interazionale. Città del Vaticano, 29-31 Ottobre 1998*, Città del Vaticano 2003, pp. 565-605.

<sup>223</sup> In *Liber Sextus*, cit., cc. 622-623: «sane cum negotium fidei, quod summe privilegiatum existit, per occupationes alias non debeat impediri: pestis inquisitore haereticae, a sede Apostolica deputati, de divinationibus, aut sortilegiis (nisi haeresim saperent manifeste) intromittere se non debent, nec punire talia exercentes, sed eos relinquere suis iudicibus puniendos». In gl. *saperent*, ad VI. 5.2.8, c. *accusatus*, § *sane*, peraltro, si legge come «sicut est circa aras idolorum nefarias preces emittere, sacrificia offerre, daemones consulere, eorum responsa suscipere» (*Liber Sextus*, cit., c. 622).

<sup>224</sup> A proposito del quale si rimanda a quanto esposto in A. Borromeo, *Eymerich, Nicolau*, in *DSI*, pp. 568-570, anche per l'ulteriore bibliografia.

un'ulteriore e più approfondita trattazione. La quarantesettesima *quaestio* del celebre *Directorium inquisitorum*, il «più importante manuale medievale di procedura inquisitoriale»<sup>225</sup>, infatti, risulta consacrata al tema dei «*sortilegis et divinatoribus*»<sup>226</sup> e, più in particolare, se «*sortilegi et divinatores an haeretici, vel suspecti de haeresi sint habendi itaque inquisitoris haeticorum iudicio sint subiecti*»<sup>227</sup>.

La risposta fornita dall'inquisitore di Girona è costruita, del tutto coerentemente col dettato bonifaciano, intorno alla distinzione tra «*divinatores meri*» (nella categoria dei quali il domenicano ricomprende i chiromanti ma anche il prete Ulrico<sup>228</sup>, che aveva fatto ricorso all'astrologia per rinvenire quanto sottratto alla Chiesa senza invocare le potenze infernali<sup>229</sup>) e «*divinatores non meri*», ossia contagiati dal morbo ereticale, «*ad haereses contracti*»<sup>230</sup>: questi ultimi, infatti, tributano ai demoni onori riservati al culto di Dio o dei santi, negano la validità sacramentale del sacramento dell'iniziazione cristiana ribattezzando i bambini e compiono ogni scelleratezza allo scopo di divinare il futuro o scoprire i segreti più reconditi dei cuori dell'uomo<sup>231</sup>. Questi ultimi, quindi, ricadono pienamente entro le maglie della giurisdizione inquisitoriale, poiché negano alcuni aspetti fondamentali degli articoli della fede cristiana<sup>232</sup>.

A conferma di come, cionondimeno, i confini tra giurisdizione inquisitoria-

<sup>225</sup> A. Errera, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Milano 2000, p. 20.

<sup>226</sup> Nicolaus Eymericus – Franciscus Pegña, *Directorium inquisitorum fratris Nicolai Eymerici ordinis Praedicatorum cum commentariis Francisci Pegñaie ...*, Romae 1587, fol. 335.

<sup>227</sup> *Ibid.*.

<sup>228</sup> *Ivi*, fol. 336, così scioglie il nome del chierico condannato in X. 5.21.2, c. *ex tuarum*.

<sup>229</sup> Nicolaus Eymericus – Franciscus Pegña, *Directorium*, cit., fol. 336: «quidam sunt sortilegi et divinatores meri, sicut sunt qui agunt mere ex arte chiromantiae, qui ex manus lineamentis divinant, et iudicant de effectibus naturalibus et conditionibus hominis, vel qui ex aequalitate vel inaequalitate festucarum aliquid praesens sed absconditum ab eis indicant divinando, et consimiles. Et isti cadunt in tit.de sorti.et divi.et de istis non se habet intromittere Inquisitores per frequenter allegatum c.Accusatus [VI. 5.2.8, c. *accusatus*, § *sane*]. Et de his loquitur c.Ex tuarum.extra.de sortileg. [X. 5.21.2, c. *ex tuarum*] ubi dicitur, quod Ulricus praesbyter cum quodam infami, hoc est, divinatore (dicit glossa) ad secretum locum perrexit, non ea intentione ut daemones invocaret: quasi dicat, quia hoc fuisset haeticum; sed ut cum inspectione astrolabij furtum quoddam inveniret: quasi dicat, quod est mere divinatio, vel sortilegium».

<sup>230</sup> Nicolaus Eymericus – Franciscus Pegña, *Directorium*, cit., fol. 336.

<sup>231</sup> *Ibid.*: «quidam autem alii sunt sortilegi et divinatores non meri, sed ad haereses contracti, ut sunt daemonibus honorem latriae vel duliae impendentes, puerum rebaptizantes, vel similia facientes: et hoc pro divinando futura, seu cordis intima penetrando: quae quidem sapiunt haeresim manifeste».

<sup>232</sup> *Ibid.*: «et tales sortilegi et divinatores inquisitoris iudicium non evadunt, sed haeticorum legibus puniuntur».

le e vescovile (o tra giurisdizione ecclesiastica e secolare<sup>233</sup>) risultassero, anche nel corso del secolo XV, piuttosto incerti e di come, proprio in quel torno di tempo, la questione demonolatrica *pro furtis inveniendis* facesse definitivamente il proprio ingresso tra le materie ammesse entro la più ampia cornice intellettuale di diritto comune<sup>234</sup>, è d'uopo ora citare quel *consilium* di Andrea Barbazza<sup>235</sup> (†1480) nel quale, specificamente consultato dai frati Predicatori del convento di San Domenico in Bologna in proposito<sup>236</sup>, il maestro propose una

<sup>233</sup> Sul punto possono vedersi i saggi di V. Lavenia, *Stregoneria e Inquisizione*, in G. Ernst - G. Gigliani (curr.), *I vincoli della natura. Magia e stregoneria nel Rinascimento*, Roma 2012, pp. 185-201 e Id., "Anticamente di misto foro". *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in G. Paolin (cur.), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Trieste 1999, pp. 35-80.

<sup>234</sup> Un esempio di ciò può essere fornito dal *consilium* bartoliano (apocrifo) studiato in C. Zendri, *I giuristi e le streghe*, «Storicamente», IV (2008), pp. 1-30 o la *querelle* cinquecentesca tra il giurista piacentino Francesco Ponzinibio ed il domenicano Bartolomeo Spina (sulla quale può vedersi M. Duni, *La caccia alle streghe e i dubbi di un giurista: il De lamiis et excellentia utriusque iuris di Giovanfrancesco Ponzinibio (1511)*, in C. Hermanin - L. Simonutti, *La centralità del dubbio. Un progetto di Antonio Rotondò*, Firenze 2011, pp. 3-26), la cui importanza, da un punto di vista anche gnoseologico, venne considerata tale da meritargli un posto nella collezione dei *Tractatus universi iuris* (precisamente in Iohannes Franciscus Ponzinibius, *Subtilis ac utilis Tractatus de Lamiis*, in *Tractatus Universi Iuris*, XI, t. II, foll. 350r-356r; Bartholomeus Spina, *Quaestio de strigibus*, in *Tractatus Universi Iuris*, XI, t. II, foll. 356r-369r; Bartholomeus Spina, *Tractatus de praeceminentia sacrae theologiae super alias omnes scientias et praecipue humanarum legum*, in *Tractatus Universi Iuris*, XI, t. II, foll. 369r-375r). Per alcune conseguenze inerenti il dibattito culturale d'età moderna suscitate da codesta diatriba può vedersi G. A. Donati, *Al crocicchio*, cit., pp. 497-499.

<sup>235</sup> Sul giurista messinese e cattedratico bolognese possono vedersi: G. Mellusi, *Barbazza, Andrea*, in *DBGI*, pp. 165-166; A. L. Trombetti Budriesi, *Un giurista e un astrologo: Andrea Barbazza e Girolamo Manfredi. Qualche divagazione sull'insegnamento universitario a Bologna nel secondo Quattrocento*, in O. Capitani (cur.), *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*, Bologna 1990, pp. 197-223; A. L. Trombetti Budriesi, *Andrea Barbazza tra mondo bolognese e mezzogiorno d'Italia*, in M. Bellomo (cur.), *Scuole diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, Catania 1985, pp. 289-324; A. L. Trombetti Budriesi, *Andrea Barbazza: la carriera di un giurista messinese*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», XXXV (1984), pp. 121-161.

<sup>236</sup> Andreas Barbatia, *Consiliorum sive responsorum eminentissimi ac facundissimi iurisconsulti domini Andreae Barbatiae siculi. Volumen Primum*, Venetiis 1581, fol. 177v. Il *consilium* del quale qui si discorre è collocato, nell'edizione consultata, al cinquantacinquesimo posto del primo dei quattro tomi nei quali risulta suddivisa la produzione consulente del Barbazza. L'uso, da parte di ricchi e potenti cenobi cittadini, di domandare consulenze a celebri giuristi è attestata, perlomeno, in R. Creytens, *Un "consilium" de François Zabarella et de Jacques de Piémont relatif aux Observances dominicaines*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», XXII (1952), pp. 346-380. Di rapporti intessuti tra giuristi ed inquisitori in fatto di eresia parlò già, del resto, M. Bellomo, *Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerca sui testi di Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni Calderini*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*,

ricca e dettagliata analisi di un caso i cui fatti principali son stati fortunatamente tramandati dall'autore. Al Barbazza, infatti, si domandavano lumi intorno alla possibilità di qualificare come eretiche<sup>237</sup> pratiche magiche consistenti nel far esaminare, da un bambino o da una fanciulla con in mano un cero acceso, una fiala d'acqua (o di altro materiale trasparente<sup>238</sup>), dopo avergli o averle fatto recitare un'invocazione del seguente tenore: «Angelo Bianco, Angelo Santo, per la toa santità, et per la mia verginità, monstrame chi ha tolta la tal cosa, et che ne ha fatto»<sup>239</sup>. Come può agevolmente intuirsi anche da una cursoria lettura di codesta formula, recitata in vernacolo, il fine ultimo dell'incanto era il ritrovamento di una refurtiva o comunque la conoscenza di un che di occulto<sup>240</sup>:

et tunc aliquando apparent dumtaxat istis virginibus umbrae, sive imagines instar personarum, quae furatae sunt dictae res, et figurae rerum ablatarum, et locorum ubi sunt repositae, et actuum, quos fecerunt fures in asportando: et etiam figurae rerum, vel negociorum occultorum, quae quaeruntur<sup>241</sup>.

Il ragionamento del Barbazza, teso a suffragare la possibilità, per l'inquisitore, di estendere la propria giurisdizione anche a questo tipo di pratiche divinatorie (nel corso del *consilium* ricomprese entro i confini semantici del lemma «*Idromantia*»<sup>242</sup>), si snoda attraverso quattro conclusioni principali: anzitutto, la constatazione secondo la quale ogni genere di sortilegio divinatorio «*pro furtis inveniendis*»<sup>243</sup> è non solo un grave peccato, fulminato dalla legge divina<sup>244</sup>, ma anche un vero e proprio crimine, tanto per le leggi della Chiesa<sup>245</sup>

---

Roma 1978, pp. 11-57 e son stati recentemente riproposti all'attenzione della storiografia da M. Lucchesi, «*Satis vulgaria sunt apud praedicatores*», cit..

<sup>237</sup> La locuzione utilizzata dal Barbazza in proposito riflette precisamente quella di VI. 5.2.8, c. *accusatus*: «quaeritur, utrum haec sapiant manifestam haeresim, ita quod talia facientes, vel fieri procurantes possunt puniri per inquisitionem» (Andreas Barbatia, *Consiliorum*, cit., fol. 175r).

<sup>238</sup> Andreas Barbatia, *Consiliorum*, cit., fol. 174v: «accipiunt phialam cum aqua communi, vel benedicta, vel aliquod aliud corpus perspicuum. Et puerum vel puellam virginem habentem cereum accensum, et aliquando benedictum in manu respicere faciunt dictam aquam vel dictum corpus perspicuum».

<sup>239</sup> Ivi, fol. 175r.

<sup>240</sup> Ivi, fol. 174v: «quidam pro inveniendis furta vel sciendo aliqua secreta».

<sup>241</sup> Ivi, fol. 175r.

<sup>242</sup> Ivi, fol. 175v.

<sup>243</sup> Ivi, fol. 175r.

<sup>244</sup> Qui Barbazza richiama, come già Tommaso, Dt 18, 10-11 (Andreas Barbatia, *Consiliorum*, cit., fol. 175r).

quanto per quelle degli uomini (e, anzi, qui Barbazza fa notare come le norme civili, rispetto a quelle ecclesiastiche, siano ben più dure per ciò che riguarda la pena edittale, arrivando a minacciare diverse sanzioni di natura capitale<sup>246</sup>). In secondo luogo, il giurista messinese evidenzia l'elemento propriamente ereticale dei fatti oggetto di consulenza, mostrando come la preghiera rivolta all'angelo bianco sia in sé stessa venata di errori concernenti la fede (quale ad esempio l'aggettivo di «santo» rivolto al demonio), come dette invocazioni siano volte a perfezionare un sortilegio e ad ottenerne, in contraccambio, un che di nascosto ed inconoscibile senza l'ausilio di queste arti<sup>247</sup>. Smontate poi le possibili obiezioni di chi avrebbe potuto sostenere che tali azioni non rientrano nella definizione di atti ereticali (ad esempio ammettendo che semplici incanti d'amore non possano ricadere in tale fattispecie<sup>248</sup>), Barbazza conclude il proprio discorso negando che alcuno possa trincerarsi dietro alla supposta ignoranza che praticare le arti magiche sia cosa proibita e repressa, non con il grande numero di teologi, dottori *in utroque* e predicatori che, specie in Bolo-

<sup>245</sup> Andreas Barbatia, *Consiliorum*, cit., fol. 175r: «per canones etiam puniuntur graviter sortilegi, prohibentur et divinatores [...] etiam sine invocatione et sacrificiis daemonum divinantes: de sorti.c.1 [X. 5.21.1, c. *in tabulis*] dicitur sorte furta non sunt requirenda, nec divinationes aliquas in aliquibus rebus quis observare praesumat; qui autem contrafecerit 40 dies poeniteat et ibidem c.ex tuarum [X. 5.21.2, c. *ex tuarum*]]».

<sup>246</sup> Andreas Barbatia, *Consiliorum*, cit., fol. 175r: «sed multo gravius puniuntur per leges civiles: quia divinatores et malefici si ad domum alterius accedunt, debent cremari, et qui eos invocant post bonorum publicationem relegantur in exilium, ut C.de male.et.mate.l.nullus[C. 9.18.3, l. *nullus haruspex*].et in l.nemo. [C. 9.18.5, l. *nemo haruspicem*] divinatores plectentur poena capitis».

<sup>247</sup> Andreas Barbatia, *Consiliorum*, cit., fol. 176r: «sortilegia et divinationes tunc sapiunt haeresim manifeste quando in eis reperiuntur daemones consulere, sacrificia eis offerre, eorum responsa suscipere, circa aras idolorum nepharias preces emittere, et huiusmodi. [...] Omnia reperiuntur in casu nostro, quorum unum sufficeret ad hoc, quod sortilegium et divinatio aliquam saperet haeresim. Ergo in casu nostro est haeresis et porobatur inductive in singulis. Primo, quia hic nepharias preces emittunt, videlicet haereticas obsecrationes dicendo “angelo biancho, angelo santo, per la tua santità, et per la mia verginità monstrame et c.”, quae sunt precese nephariae, quia haereticae demonibus porrectae. [...] Sunt haereticae: quia demonem sanctum appellant, et sua sanctitame obsecrant, quod est haereticum [...]. Secundo sunt nephariae: quia daemonibus fiunt illae preces et per omnes haereticas, ut probatum est. Hoc etiam ostenditur, quia illi fiunt preces et invocationes huiusmodi in casu nostro, a quo sit effectum et complementum huius sortilegii, sed hoc sit virtutee daemonum [...].

<sup>248</sup> Ivi, fol. 177r: «si per modum imperii daemon invocaretur, ut aliquem tentaret ad libidinem, non saperet haeresim, quod tamen proprie non est invocare. [...] Sed si in talibus consultationis daemonum responsa, sacrificia et huiusmodi interveniant sicut in casu nostro, semper sapiunt haeresim».

gna, diuturnamente si peritano di educare i cittadini a rifuggere qualsiasi forma di idolatria<sup>249</sup>: un ultimo elemento, rimarchevole per il discorso che qui si sta svolgendo, riguarda poi la constatazione secondo la quale, non trovandosi alcun accenno negli scritti dei padri della Chiesa o nelle scritture di tesori ritrovati con l'ausilio di arti proibite, tale metodo «*ideo superstitiosus et suspectus unicuique christiano esse debet*»<sup>250</sup>.

Il *consilium* del Barbazza, testé brevemente ripercorso, godette di sicura fama presso i frati domenicani che si cimentarono, nei secoli successivi, a compilare opere destinate alla prassi inquisitoriale: riferimenti diretti al suo consulto possono infatti rinvenirsi, ad esempio, tanto nella *Lucerna inquisitorum* di fra' Bernardo Rategno da Como<sup>251</sup> quanto nella *Praxis* di fra' Umberto Locati<sup>252</sup>.

Chi non concordò con le argomentazioni del Barbazza fu, invece, Giulio Claro<sup>253</sup> (1525-1575), il quale, tra le pagine del suo *Liber quintus*<sup>254</sup>, trovò spazio per una recisa confutazione<sup>255</sup> delle tesi del giurista quattrocentesco. A parere

<sup>249</sup> *Ibid.*: «tanta est copia peritorum virorum tam in theologia, quam in utroque iure, tot praedicatores, tot confessores docti, praecipue Bononiae, et tam frequenter praedicatur etiam contra sortilegos, divinatores, magico, nigromanticos, et huiusmodi homines, quod nullus sanae mentis possit ista nisi per affectatam, vel crassam, et supinam ignorantiam ignorare».

<sup>250</sup> Ivi, fol. 177v.

<sup>251</sup> In Bernardus Comensis, *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis*, Romae 1584, fol. 34: «divinatio ad inveniendum furta, vel ad sciendum aliqua secreta [...] sapit haeresim manifeste, ut probat egregie dominum Andreas Barbatia in quodam consilio suo, quod fecit ad requisitionem patris inquisitoris Bononiensis». Sul frate domenicano e sulla sua opera si rimanda a A. M. Santangelo, Mulier-striga. *I trattati sulla stregoneria tra Quattro e Cinquecento: la Lucerna inquisitorum di Bernardo Rategno da Como*, in «Rivista Internazionale di Diritto comune», XXII (2011), pp. 117-140.

<sup>252</sup> E precisamente in Umbertus Locatus, *Praxis iudiciaria inquisitorum fratris Umberti Locati placentini*, Venetiis 1583, foll. 88-89: «et nota quod divinatio ad inveniendum furta [...] sapit haeresim manifeste ut probat Barbatia in consilio suo ad requisitionem Inquisitoris Bononiensis facto». Sul frate piacentino si rimanda a G. A. Donati, *Iuste iudex*, cit., pp. 439-457.

<sup>253</sup> Sul quale si rimanda qui a G. P. Massetto - S. Parini, *Claro, Giulio*, in *DBGI*, pp. 552-555; G. P. Massetto, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola: Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985; A. Mazzacane, *Claro, Giulio*, in *DBI*, XXVI, Roma 1982, pp. 141-146; G. P. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro: il ruolo del Senato milanese*, Roma 1979.

<sup>254</sup> Che qui si citerà nell'edizione Iulius Clarus, *Liber quintus sive practica criminalis*, Venetiis 1614.

<sup>255</sup> E, come illustrato ad esempio in A. Errera, *Concorrenza e conflitto tra giurisdizione laica e giurisdizione ecclesiastica nella persecuzione dell'eresia secondo la dottrina processualistica del XVI e XVII secolo*, in M. Benedetti, A. Santangelo Cordani, A. Bassani (curr.), *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'Età moderna*, Milano 2019, pp. 223-282, certo la questione della demonolatria per rinvenire preziosi nascosti non fu l'unica ad



del senatore milanese, infatti, la demonolatria perseguibile penalmente viene in rilievo essenzialmente in due casi: o allorché le potenze ctonie vengano invocate per conoscere il futuro, cadendo quindi nella definizione di eresia (giacché solo Dio può conoscere le cose che devono ancora venire<sup>256</sup>); oppure, allorquando vengano indirizzate loro preci a qualsiasi altro fine, come ad esempio per tentare la pudicizia muliebre; in tal caso, il fatto non può essere considerato di natura ereticale (giacché tentare gli uomini ai peccati è pur sempre il compito proprio del demonio<sup>257</sup>). Da tale distinzione, conseguentemente, discende che solo allorché si versi nella prima evenienza l'inquisitore potrà reclamare la propria competenza a perseguire i colpevoli, toccando invece all'ordinario – ecclesiastico o civile, soggiunge il Claro – occuparsi della repressione di un crimine che ricade nel foro comune alle due giurisdizioni<sup>258</sup>. Cristalline le parole che, da questo canto, il consigliere d'Italia dedica esplicitamente al *consilium* del Barbazza:

ex his credo male consuluisse Barbatiam cons.55.lib.1. quod sortilegia, quae fiunt ad scienda furta commissa, sapiant haeresim manifestam, et quod eorum cognitio spectet ad inquisitores<sup>259</sup>.

Nonostante l'autorevole opposizione del giurista alessandrino, la dottrina inquisitoriale<sup>260</sup> d'età moderna persistette<sup>261</sup> a preferire l'*interpretatio* fatta pro-

---

offrire occasioni di dibattito tra dottrina inquisitoriale, canonistica e civilistica.

<sup>256</sup> Si veda Iulius Clarus, *Liber quintus*, cit., fol. 46r: «successive quaero, nunquid invocatio daemonum sapiat haeresim manifestam. Respondeo quod aut invocantur daemones, ut quis sciat futura, et hoc sapit haeresim manifestam, quia tribuit diabolo id quod est proprium Dei, scilicet ventura praescire».

<sup>257</sup> *Ibid.*: «aut invocantur ad alium finem, puta ad tentandam pudicitiam mulieris, vel huiusmodi: et non sapit haeresim, quia advocatur diabolus ad id, quod ei maxime convenit, cum sit tentator animarum».

<sup>258</sup> Cfr. *ibid.*: «et hoc secundo casu iurisdictio non spectat ad inquisitores, sed ad ordinarium, qui in hoc crimine potest esse tam secularis, quam ecclesiasticus; nam crimen sortilegii est communis fori, ita quod uterque iudex potest procedere».

<sup>259</sup> *Ibid.*.

<sup>260</sup> Non solinga, peraltro, in tale posizione: anche Tiberio Deciani (sul quale si rimanda a M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il «Tractatus criminalis» di Tiberio Deciani e la «Parte generale» di diritto penale*, Milano 2006), infatti, accolse le conclusioni dell'autore siculo: «item haereticus est, qui per fialam aqua plenam cum cereo furtum invenire se posse asserit, invocando Angelum, ut late probat Andreas sculus consil.55.per totum,1.vol» (Tiberius Decianus, *Tractatus criminalis*, Augustae Taurinorum 1593, I, fol. 204r). Sulla dottrina inquisitoriale romana si rimanda a G. A. Donati, *Iuste iudex*, cit.; M. Benedetti, A. Santangelo Cordani, A. Bassani (curr.), *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'Età moderna*, Milano 2019; A. Santangelo Cordani, «La pura verità». *Processi antiereticali e*

pria già dai Rategno e dai Locati: nel commento che Francisco Peña<sup>262</sup> (†1612) dedicò al *Directorium* dell'Eymerich, ad esempio, la stroncatura del Claro è dichiaratamente avversata:

hinc censeo iniuste reprehendi Barbatia a Iulio Claro in §.Haeresis.vers.Successive quaero propterea quod dixerit sapere haeresim manifeste ea Sortilegia, quae fiunt ad sciendum furta: quoniam iudicio meo recte consuluit Barbatia: nam ubi res sacrae admiscuntur in sortilegio, sive res sint, ut aqua benedicta, candelae benedictae et similia; sive verba, ut Evangelium, Symbolum fidei, Pater Noster, Ave Maria, aut Psalmus aliquis Davidicus, aut verba sacrae scripturae, aut aliae sanctae orationes, iam sit sortilegium qualificatum, et manifeste haeresis suspicionem se ferens, et ob id ad Inquisitores spectat eius cognitio<sup>263</sup>.

Anche nell'interpretazione del giurista e teologo spagnolo, quindi, qualsiasi sortilegio coinvolga o l'utilizzo di *res* normalmente adoperate per il culto o l'abuso di preghiere, orazioni, giaculatorie scritturistiche o financo preghiere d'uso comune ricadrà nella competenza dell'Inquisizione: nessun dubbio, del resto, nel caso che dalle semplici parole o azioni liturgiche si passi ad atti materiali di incontrovertibile natura, quale ad esempio (come nel caso romano che vide lo Scaglia protagonista dell'irruzione notturna alle Sette Sale) il sacrificio offerto alle potenze ctonie<sup>264</sup>.

Ancora nel corso del Seicento<sup>265</sup>, del resto, Cesare Carena<sup>266</sup> (†1659) – oltre ad elencare, tra i poteri concessi ai demoni, quello di indicare l'esatta ubicazione di tesori sepolti<sup>267</sup> – richiamava l'insegnamento del Barbazza per sostenere

---

*Inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Milano 2017; A. Errera, *Processus*, cit..

<sup>261</sup> Per il rapporto tra scienza giuridica inquisitoriale ed Inquisizione romana può vedersi A. Santangelo Cordani, "Del modo di procedere contro alle streghe nel Santo Ufficio". *Il Sacro Arsenal di Eliseo Masini e gli albori del declino della caccia alle streghe*, in «Historia et Ius», VII (2015), pp. 1-20 oltre a A. Santangelo Cordani, «La pura verità», cit., pp. 219-242.

<sup>262</sup> Sul quale si rimanda alla voce di V. Lavenia, *Peña, Francisco*, in *DSI*, pp. 1186-1189.

<sup>263</sup> Nicolaus Eymericus – Franciscus Pegña, *Directorium*, cit., fol. 337.

<sup>264</sup> *Ibid.*: «postremo generaliter omnia illa crimina sapiunt haeresim manifeste, qua natura sua prae se ferunt aliquid, quod est haeresis manifesta, ut baptizare imagines, prae se fert quod illae sunt capaces huius sacramenti, preces nefarias daemonibus fundere, aut illis sacrificare».

<sup>265</sup> Per alcuni casi concreti affrontati dall'Inquisizione romana sempre concernenti l'invocazione demoniaca può ora vedersi il già citato V. Tedesco, *Treasure Hunt*, cit..

<sup>266</sup> Sul giurista cremonese possono vedersi A. Lupano, *Carena, Cesare*, in *DBGI*, p. 445 e A. Borromeo, *Carena, Cesare*, in *DSI*, pp. 272-273.

<sup>267</sup> La conclusione può leggersi in Caesar Carena, *Tractatus de officio sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Cremonae 1641, fol. 217: «quarto occultos thesauros possunt eruere».

come l'idromanzia «*ad invenienda furta*»<sup>268</sup> rientrasse a pieno titoli tra i sortilegi di natura pienamente ereticale.

### 3. *Responsa conclusivi: un tesoro sepolto nel tempo*

Al termine di codesto percorso, frequentati alcuni<sup>269</sup> tra i profili a cui il lemma *thesaurus* diede origine entro i confini dell'esperienza giuridica precodificata, conviene ora tracciare alcune riflessioni di natura conclusiva, concernenti anzitutto la specifica materia qui trattata e, in secondo luogo, l'ordinamento giuridico nel quale detta materia venne dissotterrata: non prima, però, di aver fornito le soluzioni dei tre casi concreti coi quali si è principiato il presente contributo, le quali potranno riuscire ora certo più perspicue alla luce di quanto illustrato.

Per ciò che riguarda il quattrocentesco carico di ducati nascosto nel blocco di cera di Spagna, si è già avuto modo di accennare al fatto che Giasone non considerava tale rinvenimento ad opera del profumiere di Genova un vero e proprio tesoro, perlomeno non come giuridicamente inteso, essendo del tutto assente l'elemento fondamentale della *vetus depositio*. Nel corso del giudizio avanti le autorità della repubblica marinara, il mercante che aveva acquistato dall'erede sostenne, in ragione del proprio possesso ultratriennale, di aver usucapito i mobili occultati nel carico; d'altro canto, il figlio del primo mercante replicò che, essendo del tutto ignaro dell'esistenza dei ducati, egli non aveva inteso trasferire al compratore la titolarità di essi, non potendosi alienare ciò di cui non si ha nemmeno contezza<sup>270</sup>. Dal canto suo – coerentemente con quanto esposto nel commentario a D. 41.2.3, l. *possideri*, § *Neratius* – Giasone propose decisamente per la posizione dell'erede<sup>271</sup>, riaffermando peraltro la regola secondo la quale «*pecunia inventa in re empti, non in modum thesauri, non pertinet ad*

<sup>268</sup> Caesar Carena, *Tractatus*, cit., fol. 220.

<sup>269</sup> Uno tra gli aspetti che qui si è solo potuto adombrare ma che meriterebbe certo una trattazione più approfondita è, ad esempio, l'estensione della disciplina del tesoro al diritto minerario (a proposito del quale si è potuto accennare allorché si è discusso dell'enciclopedica trattazione del Farinacci).

<sup>270</sup> Iason Maynus, *Commentaria*, cit., fol. 64v: «*quaerebatur cuius esse debeat talis pecunia: nam mercator qui emerat a filio, dicebat se triennio possedissee, et sic usucapissee, cum esset mobilis, sed cum ignoraret pecuniam esse in cera, nec amoverit loco, non potest dici nec possedissee, nec usucapissee; [...] nec filius vendens et tradens habuit animum transferendi dominium auri*».

<sup>271</sup> *Ibid.*: «*tu dic quod veritas est [...] quod pecunia debet reddi filio primi mercatoris, qui noluit a se abdicare dominium pecuniae, quam esse in cera ignorabat*».

*emptorem sed ad dominum pecuniae*<sup>272</sup>.

Pienamente sussumibile, invece, entro la fattispecie del *thesaurus inventus* la disfida tra curato e signore di Sartirana Lomellina, conclusasi nel 1582<sup>273</sup> dopo una vertenza giudiziaria che vide impegnato il Cavalcanti in prima persona nella difesa dei diritti del fisco ecclesiale: se infatti, da un lato, le ragioni del feudatario venivano fondate sulla circostanza per la quale un tesoro rinvenuto in un terreno infeudato spetta per metà all'inventore e per metà al feudatario<sup>274</sup> (come si rammenterà, le monete d'oro erano state rinvenute in un terreno concesso sì in uso alla parrocchia di Sartirana ma pur sempre ricompresa entro i domini signorili), la difesa delle pretese del curato partivano dalla constatazione secondo la quale, «*post donationem factam Constantini*»<sup>275</sup>, la Chiesa possedeva beni propri e financo un fisco proprio, al quale andava applicata la metà di ogni tesoro disseppellito in codesti beni<sup>276</sup>. «*Hodie*»<sup>277</sup>, concluse infatti il Cavalcanti, nessuno ha dubbi intorno al fatto che la metà di ogni tesoro rinvenuto all'interno dei beni di proprietà o in uso alla Chiesa spetti alla potestà ecclesiale e non a quella secolare: alla presenza del vescovo di Pavia, quindi, il feudatario restituì parte del tesoro, comprese due doppie d'oro finissimo, le quali – non senza una puntuta e forse un po' maliziosa osservazione da parte del Cavalcanti sulla ridotta quantità di metallo prezioso riconsegnata – vennero infine rimesse al curato di Sartirana Lomellina<sup>278</sup>.

Di un'esemplare durezza, invece, il destino toccato ai demonolatri arrestati

<sup>272</sup> *Ibid.*

<sup>273</sup> Borgninus Cavalcanus, *Decisiones*, cit., fol. 84r: «fuit conclusus de anno 1582».

<sup>274</sup> Ivi, fol. 83r: «distinguendo concluditur, quod si quis laborando, arando, vel fodiendo non causa inveniendi thesaurum, sed gratia colligendorum fructuum, aut aedificandi, vel meliorandi terram in suo proprio invenit thesaurum, vel pecuniam absconditam, quod si habet dominum feudatarium, vel directum medietas est inventoris, alia domini sui».

<sup>275</sup> Ivi, fol. 83v. Sulla *donatio Constantini* ha recentemente contribuito G. Rossi, *Andrea Alciato sulla Donazione di Costantino (Parerga, VII, 19): la polemica con Valla, al crocevia tra diritto, storia e politica*, in D. Novarese - E. Pelleriti - V. Calabrò (curr.), *Oltre l'Università. Storia, istituzioni, diritto e società. Studi per Andrea Romano*, Bologna 2020, pp. 1023-1037.

<sup>276</sup> Borgninus Cavalcanus, *Decisiones*, cit., fol. 83r: «ideo ad dictam Ecclesiam, et illius rectorem medietatem pertinere, et aliam medietatem ad inventorem, et si rector ipse invenisset et in loco publico, ut cimiterio, ecclesia, et loco sepulchri, medietatem spectare ad fiscum camerae episcopatus Papiæ, sub cuius diocesi Ecclesia Sartiranae reperitur».

<sup>277</sup> Ivi, fol. 84r: «communiter [...] hodie ad Ecclesiam pertinere et non ad secularem hanc thesauri inventi medietatem».

<sup>278</sup> *Ibid.*: «ad favorem dictae Ecclesiae Sartinaranae fuit conclusum de anno 1582 et dominus feudatarius remisit reverendissimo episcopo papiensi nonnullas pecunias, et doblas pulchras puri, et fini auri me praesente, et vidente, licet essent parvi numeri et summae, et Ecclesiae ac rectori traditae fuerunt».

dallo Scaglia in quella turpe notte romana, a seguito di un processo da lui stesso istruito a loro carico: non potendo più sussistere dubbi, a questo punto, sulla legittimità delle azioni del commissario del Sant'Uffizio a reclamare per sé la conduzione delle indagini (i cultisti delle Sette Sale, come si ricorderà, avevano intenzione di sacrificare un infante in vista del perfezionamento di un demoniaco *pactum sceleris*, circostanza che nessuna fonte citata negava assicurasse la competenza a procedere all'Inquisizione), la pena loro toccata, quella di essere «*patibulo suspensos*»<sup>279</sup>, si segnala per la volontà general preventiva di estirpare definitivamente credenze e pratiche che, a questo punto lo si può certo meglio apprezzare, venivano considerate risalire non a secoli ma financo a millenni passati.

In definitiva, sono perlomeno due le conclusioni che questo scavo, attraverso le molteplici sfaccettature giuridiche assunte dal fenomeno dei tesori nascosti, sembra poter autorizzare a trarre: per ciò che concerne la materia del *thesaurus inventus*, anzitutto, è necessario sottolineare come essa si sia singolarmente prestata a divenire argomento attraverso il quale ripercorrere quasi tutta l'inezienza (e per quanto consentito ai limiti imposti al presente contributo, nel quale si son potuti offrire unicamente limitati esempi a fronte dell'infinito numero di giuristi che si occuparono del tema) dell'arco intellettuale dell'*utrumque ius*, a partire dalle *summae* di Azzone e dalla glossa accursiana, passando per i *commentaria* di Bartolo, di Baldo e della dottrina del Quattrocento per approdare infine ai *tractatus* monografici del Menochio e del Farinacci. La relativa accessibilità della materia, del resto, si è rivelata particolarmente adatta ad istituirla quale incrocio privilegiato per l'incontro della letteratura giuridica con quella teologica, con tanti nomi di dottori in teologia intenti a ripulire ora questo ora quell'aspetto della questione. Da un punto di vista più sistematico, d'altro canto, l'analisi ha fornito materiale anche per una più complessa comprensione dell'ordinamento giuridico di diritto comune, capace non solo, al di là dell'applicazione mera delle norme romanistiche in ordine all'acquisto della proprietà, di fornire un serbatoio di concetti e figure utile a meglio rifornire materie anche non immediatamente contigue (si pensi al diritto probatorio, affrontato da Gambiglioni e Menochio, o al diritto minerario, adombrato in Farinacci e affrontato compiutamente in Guidi) ma anche a contrapporsi, con vicende alterne, alle nascenti e sempre più ubiquitarie legislazioni statali. Sempre a proposito di questo ordinamento giuridico colto nel suo divenire storico, del resto, lo studio ha fornito l'occasione per mettere in luce un ulteriore aspetto di esso, relativo ad alcuni suoi angoli oscuri: non può dimenticarsi, infatti come l'*utrumque ius*, a partire dalla sua base giustiniana e attraverso il contatto anche col diritto canonico, presentasse un'irreparabile

<sup>279</sup> G. A. Donati, *Iuste iudex*, cit., p. 619.

breccia nel cerchio delle sue mura intellettuali, sufficientemente ampia a far passare credenze e pratiche superstiziose, legatesi, a partire già dall'età medievale, al più ampio fenomeno della repressione stregonesca. Anche quest'ultimo punto, esattamente come quello relativo ai modi di acquisto della proprietà, andrà correttamente ed imprescindibilmente inquadrato ai fini di un più ampio e compiuto giudizio storiografico su quell'ordinamento giuridico.